



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XII.

15 Settembre 1913.

N. 11.

SOMMARIO.

**Legge sulla tutela giuridica degli emigranti del 2 agosto 1913,
n. 1075; pag. 3.**

Atti Parlamentari riferentisi a detta legge.

- I. *Relazione e Disegno di Legge* presentati dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati. Seduta del 30 maggio 1910, pag. 16.
- II. *Relazione e Disegno di Legge* della Commissione Parlamentare. Seduta del 28 marzo 1912, pag. 43.
- III. *Discussioni parlamentari*. Tornata del 5 maggio 1913, pag. 77.
Discussioni parlamentari. Tornata del 6 maggio 1913, pag. 118.
- IV. *Relazione e Disegno di Legge* presentati dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno. Tornata dell'8 maggio 1913, pag. 119.
- V. *Relazione e Disegno di Legge* dell'Ufficio Centrale del Senato, pag. 126.
- VI. *Discussione parlamentare*. Tornata 9 giugno 1913, pag. 139.
- VII. *Disegno di Legge* ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati il 9 giugno 1913:
 - A. *Relazione del Ministro*, pag. 154.
 - B. *Relazione della Commissione*, pag. 155.
 - C. *Discussione parlamentare*. Tornata del 14 giugno 1913, pag. 156.
- VIII. *Disegno di Legge* ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno nella tornata del 16 giugno 1913:
 - A. *Relazione del Ministro*, pag. 157.
 - B. *Relazione dell'Ufficio Centrale*, pag. 158.
 - C. *Discussione parlamentare*. Tornata del 19 giugno 1913, pag. 158.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI

Via Appia Nuova, 234-A

1913

1806

COLLEZIONE
PAOLO CRESCI



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XII.

15 Settembre 1913.

N. 11.

SOMMARIO.

**Legge sulla tutela giuridica degli emigranti del 2 agosto 1913,
n. 1075; pag. 3.**

Atti Parlamentari riferentisi a detta legge.

- I. *Relazione e Disegno di Legge* presentati dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati. Seduta del 30 maggio 1910, pag. 16.
- II. *Relazione e Disegno di Legge* della Commissione Parlamentare. Seduta del 28 marzo 1912, pag. 43.
- III. *Discussioni parlamentari*. Tornata del 5 maggio 1913, pag. 77.
Discussioni parlamentari. Tornata del 6 maggio 1913, pag. 118.
- IV. *Relazione e Disegno di Legge* presentati dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno. Tornata dell'8 maggio 1913, pag. 119.
- V. *Relazione e Disegno di Legge* dell'Ufficio Centrale del Senato, pag. 126.
- VI. *Discussione parlamentare*. Tornata 9 giugno 1913, pag. 139.
- VII. *Disegno di Legge* ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati il 9 giugno 1913:
 - A. *Relazione del Ministro*, pag. 154.
 - B. *Relazione della Commissione*, pag. 155.
 - C. *Discussione parlamentare*. Tornata del 14 giugno 1913, pag. 156.
- VIII. *Disegno di Legge* ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno nella tornata del 16 giugno 1913:
 - A. *Relazione del Ministro*, pag. 157.
 - B. *Relazione dell'Ufficio Centrale*, pag. 158.
 - C. *Discussione parlamentare*. Tornata del 19 giugno 1913, pag. 158.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI

Via Appia Nuova, 234-A

1913

LEGGE SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI

DEL 2 AGOSTO 1913, N. 1073

Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1913, n. 255

Il numero 1075 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica.

Art. 1.

Le controversie fra emigranti e vettori o loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nella applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori della emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva competenza, a norma della presente legge.

Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto, che siano promosse dai passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.

Art. 2.

Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi Regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati.

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

Art. 4.

Sono di competenza degli ispettori della emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta. Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

b) di un consigliere della Prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

c) di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti.

Art. 7.

La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Art. 8.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario.

Art. 9.

I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai regi funzionari della emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 10.

Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'articolo 11, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'art. 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenni è legalmente affidato, e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 11.

Chiunque, a termini dell'art. 9, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 12.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 10 decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 17.

Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva.

Art. 13.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a sè stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori dell'emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti della istruttoria o copia a loro cura e spesa.

Art. 14.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 15.

La Commissione e l'Ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenute all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 16.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

Art. 17.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'Ispettore o la Commissione decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'Ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

Art. 18.

Contro la decisione degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

Art. 19.

La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui all'art. 20.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà soltanto esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in lire 25.

Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiarata espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verifica ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinverranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 20.

La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

- a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;
- b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;
- c) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto dicastero;
- d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;
- e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

Art. 21.

Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste.

Art. 22.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Art. 23.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 24.

Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 25.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

Art. 26.

Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.

CAPO II.

Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi.

Art. 27.

Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

Art. 28.

Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti collegi di *probiviri* per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il collegio dei *probiviri* ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gl'imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui *probiviri*, in quanto siano ritenute applicabili.

Art. 29.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

Art. 30.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattasi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente art. 19.

Art. 31.

Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire.

CAPO III.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 32.

Gli ispettori per l'interno e gl'ispettori viaggianti, nonchè i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli uf-

ficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 33.

All'art. 31 della legge 31 gennaio 1910, n. 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che in-trometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, e senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscalo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, e che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

Art. 34.

Al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« E' punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 35.

Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Art. 36.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 37.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge.

Art. 38.

Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - DI SAN GIULIANO - FINOCCHIARO-
APRILE - FACTA - TEDESCO - MILLO - NITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

ATTI PARLAMENTARI

I.

Disegno di legge e relazione presentati dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati (seduta del 30 maggio 1910).

(Dagli Atti Ufficiali)

Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

Onorevoli signori!

Nella recente elevata discussione cui sottoponeste il progetto che divenne la legge del 17 luglio 1910, n. 538, fu affermata giustamente l'opportunità di migliorare l'ordinamento delle giurisdizioni speciali per gli emigranti diretti ai paesi di America, e di estendere le istituzioni probovirali agli emigranti diretti ai paesi di Europa e del bacino del Mediterraneo. In connessione fu pure avvertita la convenienza di più efficaci garanzie per gli arruolamenti degli emigranti di questa seconda categoria; come pure fu lamentata la mitezza e l'insufficienza delle sanzioni penali pei violatori delle nostre leggi e dei nostri regolamenti sull'emigrazione.

Riconobbe il Governo la fondatezza di questi rilievi; ed ora esso, secondo l'impegno assunto, completati gli studi sul complesso argomento, è lieto di sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge, che riguarda appunto i tre argomenti principali sopra ricordati, e cioè:

- 1° le giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica;
- 2° le norme per gli arruolamenti e le giurisdizioni speciali per l'emigrazione continentale;
- 3° la riforma delle sanzioni penali contenute nella legge 31 gennaio 1901.

Così, mentre con l'istituire gli organi ed apprestare i mezzi, la legge del 1901 preordinò le forme di assistenza sociale dei nostri emigranti, e disciplinò e regolò l'attività di coloro che esercitano in patria forme di attività economica attinenti all'emigrazione — col presente disegno di legge si sviluppa ed integra quella che può chiamarsi più specificatamente la tutela giuridica degli emigranti.

Daremo un rapido cenno delle ragioni che ispirano le principali disposizioni contenute nel disegno di legge, tralasciando di parlare di quelle che sono la semplice riproduzione di norme già in vigore, oppure che si giustificano da sè per la loro evidente opportunità.

Giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica.

Secondo il pensiero espresso concordemente dalla Camera e dal Governo, nella ricordata discussione, l'ordinamento delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica vuol essere ispirato a criteri diversi e distinti da quelli che devono presiedere alla invocata creazione di magistrati probivirali per l'emigrazione continentale; e ciò pel carattere diverso delle controversie ed anche per la differenza di distribuzione ed intensità territoriali di queste correnti migratorie. Riguardo agli emigranti transoceanici, infatti, il contratto di trasporto marittimo, per gli abusi cui purtroppo dà tuttora luogo e per le conseguenze delle reiezioni dai paesi di destino, è di gran lunga il più importante come fonte delle controversie, che sorgono nel Regno. D'altro lato, negli Stati Uniti del Nord America, dove si dirige una grande parte della nostra emigrazione transoceanica, non sono ammessi immigranti vincolati da preventivo contratto di lavoro; mentre poi esistono già nella legge attuate disposizioni, come quella dell'articolo 18, le quali efficacemente garantiscono, anche in via giurisdizionale, gli operai arruolati per lavori da eseguirsi nei paesi al di là dell'Oceano. Per gli emigranti continentali, invece, è il contratto di lavoro la fonte delle più numerose controversie, le quali finora hanno seguito le ordinarie vie giudiziarie.

Per tali considerazioni e per molte altre di natura pratica, si è ritenuto superfluo estendere, come dapprima ne era sorta l'idea, la competenza per materia, delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica, anche al contratto di lavoro degli emigranti continentali.

Piuttosto è sembrata meritevole di attento esame la questione dei confini della materia anzidetta, sia pure mantenendola nel solo campo del contratto di trasporto. La formula usata a tale riguardo nell'articolo 26 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, diede luogo a non pochi dubbi, come quella che, contenendo una determinazione di carattere alquanto empirico, diviene suscettibile di interpretazioni diverse. Alla formula stessa, troppo indeterminata, si è creduto quindi di sostituirla un'altra, che si riferisce nettamente al contratto di trasporto, inteso questo in largo senso, e cioè comprendendovi anche tutti quei rapporti, perfetti o no, formati o in via di formazione, che col contratto di trasporto hanno connessione. Con ciò si vengono a stabilire limiti precisi alla materia della giurisdizione, evitando che nascano questioni sulla possibilità di comprendere in essa altre controversie fra le stesse parti, ma del tutto indipendenti dal fatto dell'emigrazione.

E qui sorge la questione ,più volte dibattuta e variamente risolta, dell'ammissibilità del concorso delle due giurisdizioni, speciale e comune, in questa materia.

La dizione degli articoli 26 e 27 della legge attuale fece nascere il dubbio che l'autorità giudiziaria ordinaria non fosse stata spogliata della sua competenza in materia di emigrazione; onde fu sostenuta la tesi che la giurisdizione arbitrale sia per gli emigranti puramente facoltativa. Ora, a parte la bontà degli argomenti addotti pro e contro la tesi stessa, è evidente la necessità di risolvere nettamente ogni dubbio. E poichè non sembrerebbe giusto lasciare all'emigrante facoltà di scelta fra due giudici, è sembrato che convenisse chiarire essere esclusiva la giurisdizione arbitrale, che è più efficace ed adatta, naturalmente nei limiti di tempo segnati dal termine entro il quale può prodursi il ricorso al magistrato speciale. S'intende però che, scaduto tale termine relativamente breve, riprende senz'altro il suo imperio la legge comune, e rinasce la competenza a giudicare nell'autorità giudiziaria ordinaria.

La legge vigente lasciava adito altresì a qualche incertezza circa la determinazione delle persone, a cui vantaggio erano stabilite le giurisdizioni speciali ,segnatamente per quanto riguarda i viaggi di ritorno. Tali incertezze furono accresciute, poi, dal fatto che particolari disposizioni protettrici furono in seguito emanate a favore dei rimpatrianti su navi non appartenenti a vettori, e ciò col regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, confermato con l'ultima legge del 17 luglio 1910. Fu osservato inoltre che la legge del 1901, mentre parlava di controversie fra emigranti e vettori, istituiva giurisdizioni speciali per le domande dei primi, senza estenderle, come ragione di giustizia avrebbe voluto, anche a quelle dei secondi.

Le disposizioni del disegno di legge giovano, a giudizio del Governo proponente, ad eliminare gli inconvenienti anzidetti. Esse provvedono poi ad integrare, per taluni casi meritevoli di speciale riguardo, il concetto di *emigrante*, quale risulta dall'articolo 6 della legge del 1901, che, come è noto, stabilisce che siano da presumersi emigranti le persone dirette a paesi transoceanici che viaggiano in terza classe o in classe equivalente.

Non è qui il caso di ricordare le ragioni di carattere soprattutto pratico, che indussero il legislatore ad introdurre una siffatta disposizione; nè è questo il luogo di esaminare la disposizione stessa, che, avendo valore fondamentale per tutta la nostra legislazione sull'emigrazione, non potrebbe essere mutata con una legge i cui confini sono circoscritti ,mentre, d'altro lato, non sarebbe facile formulare una diversa definizione di emigrante. Piuttosto importa rilevare che si diffonde sempre più l'abitudine, fra vettori e rappresentanti, di far viaggiare in classe superiore alla terza gli emigranti a scopo di lavoro diretti in America, verso i quali si sono assunte le maggiori respon-

sabilità; il che è reso facile dalla tenuità della differenza di prezzo, che specialmente su alcune linee delle Americhe vi è ormai fra terza classe e seconda.

Si stabilisce pertanto che tutti i veri emigranti a scopo di lavoro e le loro famiglie possano adire le Commissioni arbitrali anche se viaggino in classe superiore alla terza; e per evitare poi gravi difficoltà e lungaggini procedurali, si propone di lasciare al regolamento la determinazione dei casi in cui la qualità di emigrante sia da presumere, salvo naturalmente la prova contraria.

*
* *

Secondo il sistema della legge attuale, la competenza per valore delle Commissioni arbitrali è illimitata; essa cioè si estende dalle minime somme, per le quali è possibile l'ipotesi d'una controversia, alle massime, fatta eccezione per quelle controversie di cui parla l'ultimo capoverso dell'articolo 27. Ora, è fuori dubbio che la detta competenza sia troppo estesa, rispetto alle liti per piccole somme, in quanto è eccessivo convocare una Commissione così autorevolmente costituita per controversie del valore di poche lire; mentre poi la maggiore frequenza di esse accumula sulle Commissioni arbitrali — specialmente su quelle dei porti d'imbarco — un eccessivo lavoro, a danno di quella sollecitudine nei giudizi, che tanto giustamente si invoca.

D'altra parte, la disposizione che attribuisce agli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco la decisione sulle minori controversie, quando sorgano all'atto dell'imbarco, è opportuna, giovando avere un giudice unico per le liti di valore limitato.

Queste considerazioni hanno indotto a proporre due importanti innovazioni: quella di elevare il massimo della competenza per valore attribuita agli ispettori, a lire 150; e quella di estendere la competenza stessa, entro tale limite, a tutte le controversie, nascano esse nel porto d'imbarco o altrove. L'ispettore, vivendo in continuo contatto con gli emigranti e conoscendo a fondo, in tutte le sue particolarità, il movimento dell'emigrazione, è benissimo in grado di portare un competente giudizio su tutte le piccole controversie. Tale estensione di competenza è però circondata dalle opportune garanzie, poichè si prevede, come appresso si dirà, la destinazione di giudici presso gli Ispettorati, e si ammette l'appello alla Commissione arbitrale contro le decisioni dell'ispettore su controversie di valore eccedente le lire 50.

*
* *

Di particolare importanza è la questione del numero delle Commissioni arbitrali, che appare veramente eccessivo. Oggi ve ne ha una per ogni provincia; però molte di esse, un terzo circa, non hanno

mai funzionato; altre funzionarono di rado, tanto che ebbero a provvedere, in quasi un decennio di vita, sopra un solo ricorso ciascuna.

In realtà, la distribuzione delle Commissioni arbitrali, una per provincia, fu ispirata ad un criterio empirico, inevitabile nel momento in cui la legge del 1901 veniva formata, per le esperienze necessariamente manchevoli e perchè problemi più urgenti, e sotto un certo punto di vista più gravi, incombevano.

Per ovvie ragioni, le Commissioni che ebbero maggior copia di lavoro furono quelle dei porti di imbarco; e queste quindi debbono rimanere. Quanto alle altre, riconosciuta come di tutta evidenza la necessità di ridurne il numero, si affaccia il quesito circa la distribuzione e la sede. Senonchè il problema non può esser risolto *a priori* in modo definitivo. È chiaro che il criterio più razionale è quello di istituire le Commissioni arbitrali nei maggiori centri di emigrazione; ma questi sono mutevoli, come l'esperienza dimostra, perchè troppe circostanze concorrono a far variare le fonti e l'istadamento delle correnti migratorie. Giudice dell'opportunità dell'istituzione non può quindi essere che il Governo, per mezzo dei suoi organi competenti. Questo è il motivo per cui si propone che al Ministro degli affari esteri sia lasciata facoltà di promuovere, di concerto con quello di grazia e giustizia, la istituzione di Commissioni arbitrali, sentito, per opportuna garanzia, il parere del corpo tecnico competente, cioè del Consiglio dell'emigrazione.

Si è creduto conveniente, tuttavia, di limitare, in una certa misura, il campo di scelta delle sedi, anche per facilitare il funzionamento delle Commissioni, dovendo di esse far parte, come si dirà in appresso, un consigliere d'appello e un consigliere di prefettura.

Alla obiezione, poi, che può a prima vista apparire fondata, e cioè che la riduzione del numero delle Commissioni renderebbe meno facile agli emigranti di recarsi personalmente davanti al giudice a sostenere le loro ragioni, è facile rispondere, in base ai dati dell'esperienza, che solo in casi rari l'intervento personale ha luogo anche attualmente; e ciò sia perchè bene spesso il ricorrente si trova all'estero, sia per le condizioni del ricorrente, sia infine per la scarsa importanza delle somme reclamate, la quale non compenserebbe in molti casi le spese e il disagio, che quell'intervento verrebbe a costare.

*
* *

Anche intorno al modo di composizione delle Commissioni arbitrali è apparsa necessaria qualche riforma.

Le Commissioni sono attualmente costituite da cinque membri; ma, data l'importanza delle controversie che esse sono chiamate a decidere, questo numero è eccessivo.

Troppe attribuzioni, e tanto gravi e delicate, hanno poi il presidente del tribunale e il procuratore del Re, perchè essi possano utilmente far parte di quei collegi. Meno giustificata ancora è la partecipazione dei due membri eletti dal Consiglio provinciale, poichè non essendo la loro scelta subordinata a nessuna condizione di capacità, essi non portano sempre in seno al collegio, la necessaria competenza tecnico-giuridica; mentre può talvolta costituire un pericolo la presenza in corpi giurisdizionali di uomini di parte nominati da assemblee elettive. In pratica, poi, la difficoltà di riunire le Commissioni, lamentata da molte Prefetture, è dovuta ai membri elettivi, per il cui mancato intervento alle adunanze non esistono quelle sanzioni di carattere disciplinare che invece sarebbero applicabili eventualmente agli altri componenti, nella loro qualità di funzionari dello Stato.

Le considerazioni anzidette consigliano quindi la riduzione da cinque a tre dei membri della Commissione, che si propone venga costituita da un consigliere di Corte d'appello presidente, da un consigliere di Prefettura e da un cultore di discipline economiche e giuridiche.

Rispetto a quest'ultimo, sembra assai opportuno che nelle decisioni di questa magistratura sia chiamata a farsi sentire anche la voce della dottrina, trattandosi di materia così speciale, di tutto un diritto nuovo, ancora in via di formazione. Per assicurare, poi, che la scelta cada su persone veramente adatte per competenza, si propone che il Consiglio dell'emigrazione approvi la lista di eleggibili, in base alla quale venga fatta la nomina dal Ministro degli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

Il Governo proponente si è preoccupato inoltre di assicurare la regolare formazione del collegio, nei casi di vacanza, di impedimento o di assenza di qualcuno dei suoi membri, e, uniformandosi anche ai voti rivoltigli a questo riguardo, propone che siano nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie a cui rispettivamente appartengono quelli effettivi.

*
* *

A qualche dubbio ha dato luogo, nell'applicazione pratica, la disposizione della legge vigente (art. 27), per cui la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali è determinata dal luogo dove l'emigrante trattò per l'imbarco, non essendo ben chiaro a quale momento di tali trattative, che possono essere laboriose e aver inizio in un luogo e compiersi in luogo diverso, la legge intendesse riferirsi. A togliere ogni incertezza, conviene stabilire una norma chiara, che preveda almeno i casi più comuni, e impedisca, fin dove è possibile, i contrasti della giurisprudenza, che oggi si lamentano.

E sembrato, a tale riguardò, che, quanto alla persona che emigra dall'Italia, fosse opportuno distinguere il caso in cui il contratto di trasporto fu effettivamente concluso e perfezionato con la consegna del biglietto d'imbarco, anche se il contratto stesso non ebbe effettiva esecuzione, da quello in cui le trattative per l'imbarco non abbiano approdato, stabilendo che nel primo la competenza si determini dal luogo in cui la consegna del biglietto avvenne e mantenendo solo per il secondo la disposizione della legge attuale.

Altre norme si riferiscono poi ai viaggi di ritorno, per i quali si distinguono vari casi che possono presentarsi, agli effetti specifici di determinare la competenza territoriale.

*
* *

Una riforma di notevole valore pratico si riferisce al modo con cui deve essere presentato il reclamo. L'obbligo del ricorso scritto, stabilito dall'articolo 26 della legge in vigore, appare in assoluto contrasto con le particolari condizioni di una parte considerevole dei nostri emigranti, molti dei quali sono analfabeti. Questo fatto può essere bensì ragione di rammarico per noi, e, più ancora, di stimolo ad un'opera attiva ed energica e sempre più intensa per far cessare o almeno per ridurre al minimo possibile il male giustamente deplorato; ma non è men vero che esso sia un fatto reale, di cui il legislatore deve tener conto nel dar norme intorno alla materia che ci occupa. È bene dar modo all'emigrante, anche per sottrarlo ad aiuti interessanti, di chiedere personalmente il risarcimento del danno patito e di esporre con le proprie parole le ragioni di doglianza, che egli abbia da far valere. Ciò non può ottenersi se non ammettendo che il reclamo possa esser fatto, oltre che per iscritto, anche verbalmente, a quelle autorità o a quegli enti, che più frequentemente, od anche per esclusivo loro ufficio, si trovano in rapporto con l'emigrazione. Nè, dato il carattere equitativo di queste speciali giurisdizioni, appare necessaria alcuna altra formalità perchè la Commissione sia investita del giudizio su siffatte controversie. L'emigrante ignora sovente anche l'esistenza delle Commissioni arbitrali; occorre quindi che le autorità, le quali ricevano un qualsiasi reclamo di emigranti, scritto o verbale, esperite, se del caso, le pratiche amichevoli, deferiscano d'ufficio il reclamo alla Commissione arbitrale.

Riguardo al termine, entro il quale il ricorso deve essere presentato è parso conveniente portare una semplificazione al sistema attualmente in vigore, disponendo che il termine stesso sia in ogni caso di sei mesi.

Per assicurare poi che il ricorso venga trasmesso con sollecitudine al giudice competente da chi l'abbia ricevuto, si propone di fissare un termine di trenta giorni per tale trasmissione, aggiungendo una sanzione penale per i trasgressori.

Si è previsto, inoltre, il caso non infrequente in cui nello svolgimento di un processo penale risultino fatti che possono dar titolo ad azione avanti il magistrato speciale per l'emigrazione. E considerando da un lato la circostanza, ora ricordata, che per lo più l'emigrante non ha conoscenza esatta dei propri diritti e del modo onde farli valere e che è ben giusto assicurare all'avente diritto il risarcimento del danno quando di quest'ultimo si sia rintracciato il responsabile nello svolgimento dell'azione penale, e dall'altro lato che non è da trascurare il principio di diritto comune, per cui l'azione civile è lasciata all'iniziativa del privato, che ne è titolare, si è formulata la proposta, per la quale il magistrato, esaurito il processo penale, debba deferire la controversia al giudice competente, che procede d'ufficio, ove non si opponga la parte lesa.

Quanto all'istruttoria dei ricorsi, si è creduto che convenga chiarire legislativamente il principio, rispondente allo spirito della vigente legge e già attuato ovunque nella pratica, che l'istruttoria stessa è fatta d'ufficio. Ciò in questi giudizi, nei quali per lo più si trovano di fronte l'uno all'altro il contadino povero e ignorante e la potente compagnia di navigazione, giova ad assicurare, nell'interesse supremo della giustizia, che l'accertamento dei fatti avvenga in modo esatto e sereno. E a questo proposito viene con ragione lamentato che col sistema attuale manchi spesso il modo di raccogliere prove testimoniali, specie se le persone da interrogare risiedono all'estero. Ad ovviare all'inconveniente si propone che al giudice speciale sia data facoltà di richiedere l'opera dei regi pretori, dei regi funzionari all'estero e dei regi commissari viaggianti.

*
* *

Col disegno di legge che si propone, verrebbe ad essere grandemente accresciuto il lavoro per gli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, i quali hanno già funzioni assai gravose. Per evitare quindi che il cumulo delle attribuzioni giunga a tal segno da non poter essere sopportato senza che ne sia compromesso in qualche guisa il raggiungimento dello scopo a cui le attribuzioni stesse intendono, e per dare le maggiori garanzie per l'esercizio di queste funzioni giurisdizionali, si ritiene utile che venga conferita al Governo la facoltà di assegnare, presso gli ispettorati, un magistrato col grado di giudice, il quale dovrebbe, in tal caso, esercitare le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore.

Non ha bisogno di commenti la successiva disposizione, ispirata al concetto della necessità che i giudici speciali abbiano, nell'esercizio del loro mandato, una certa libertà di azione, e non siano vincolati dal formalismo della procedura ordinaria, che riuscirebbe assurdo, data la materia che essi debbono trattare.

*
* *

Non basta però istituire una giurisdizione speciale per gli emigranti e facilitarne l'accesso ai medesimi quanto più è possibile; occorre anche tener conto della grande differenza di posizione, in cui, come già si è accennato, si trovano, al cospetto del giudice, le due parti in causa, l'emigrante e il vettore, relativamente ai mezzi di difesa. Rispetto all'emigrante, il vettore è in condizioni ben più favorevoli, a questo riguardo; trattasi sempre di grandi compagnie di navigazione, di potenti e ricche organizzazioni, che ricorrono all'aiuto di avvocati valenti e specializzati nella materia per difendere le loro ragioni. L'emigrante invece assai spesso non ha nessuno che, avanti al giudice, ne curi gl'interessi; esso, quando non si lasci raggirare da taluno, che con sapienti inganni volgà a beneficio proprio, col pretesto dell'assistenza, la maggior parte della somma che a favore dell'emigrante medesimo sia liquidata, non ha mezzi economici per procacciarsi il sussidio di persona esperta. È giusto, quindi, che lo Stato intervenga, quando lo creda utile, per togliere, o almeno per ridurre ad una misura meno intollerabile, quella sproporzione di forze.

Si propone pertanto che il Commissariato dell'emigrazione possa fornire, nel corso del procedimento, documenti ed altre prove e far intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale (non avanti all'Ispettore data la tenuità degli interessi su cui questi è chiamato a giudicare) funzionari o difensori di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti. Ciò gioverà, oltre che a raggiungere un alto scopo di giustizia, ad una elaborazione più approfondita di questo diritto speciale, che si va svolgendo accanto al diritto comune, obbligando il giudice, nelle cause più gravi, a pesare le ragioni rispettive dei contendenti con quella maggiore cura che l'esistenza di un vero e sostanziale contraddittorio impone.

*
* *

Tralasciando di parlare delle norme di procedura riguardanti la notificazione delle decisioni, è d'uopo intrattenersi su un'altra innovazione che viene proposta: quella cioè di rendere appellabili, in determinati casi, le pronuncie così degli Ispettori come delle Commissioni arbitrali. La riforma appare confortata da considerazioni di evidente opportunità.

Quanto alle decisioni dell'Ispettore, l'averne elevata in misura relativamente notevole la competenza per valore, consiglia di introdurre la facoltà dell'appello, da proporsi alla Commissione arbitrale del porto d'imbarco, per quelle controversie il cui valore eccede quello massimo stabilito dalla legge attuale. Riguardo poi alle decisioni della

Commissione arbitrale, giova tener presente che se la maggior parte di esse si riferisce a controversie per somme non molto superiori a quelle che segna la competenza massima dell'Ispettore (lire 150), talvolta però tali decisioni sono emesse in ordine a liti di considerevole valore, per le quali la possibilità di una revisione in grado di appello appare prudente.

Potrà obbiettarsi che si viene in tal modo a snaturare il carattere arbitrale che volle attribuirsi alle decisioni di quei collegi; ma sarà questo, in ogni caso, un inconveniente di natura più teorica e formale che pratica e sostanziale, di gran lunga compensato dalla maggiore garanzia che offre la possibilità del riesame, in secondo grado di giurisdizione, delle questioni più gravi.

Del resto, anche secondo il sistema attuale, il carattere arbitrale delle Commissioni quasi non sussiste, almeno nei riguardi formali; manca infatti l'elemento giuridico del compromesso, a cui pure si riferivano le prime formulazioni dell'articolo 27, e che fu tolto nella definitiva redazione dell'articolo stesso; manca del pari la libera elezione degli arbitri ad opera delle parti contendenti, essendo il collegio precostituito per legge. Unica caratteristica della arbitralità rimane nella legge vigente, e rimarrebbe nelle disposizioni che si propongono, quella più importante ossia l'essere il collegio essenzialmente e prevalentemente un *giudice di equità*.

A decidere in grado di appello le controversie di valore superiore alle lire 500, risolte dalle Commissioni arbitrali, viene chiamata una Commissione centrale, sedente in Roma, composta di cinque membri, nel modo indicato dall'articolo 18. La scelta di tali membri è ispirata al criterio di riunire competenze varie, tecniche e dottrinali, cooperanti all'unico fine di una saggia risoluzione definitiva delle liti più gravi.

Un vantaggio, tutto di carattere pratico, si attende altresì da questa riforma. L'esistenza di un giudice d'appello indurrà le Commissioni di primo grado ad uno studio severo e rigoroso delle questioni sottoposte al loro esame, e renderà possibile quella relativa uniformità della giurisprudenza, la cui assoluta mancanza è oggi così vivamente e così giustamente lamentata.

Coerentemente alle disposizioni di cui sopra si è fatto cenno, circa la possibilità della difesa d'ufficio degli emigranti, si propone che il Commissariato abbia facoltà di interporre l'appello di propria iniziativa. Ed è poi evidente l'opportunità che, anche allo scopo di conseguire fin dove è possibile la desiderata armonia nella giurisprudenza, il Commissariato stesso possa intervenire direttamente in seno alla Commissione centrale con la veste, per così dire, di pubblico ministero.

La disposizione dell'art. 20 non è che un'applicazione di un principio del diritto giudiziario comune. Essa però, col rendere insinda-

cabile il giudizio del giudice di primo grado sulla opportunità di dichiarare provvisoriamente esecutoria la propria sentenza, mira ad evitare che l'appello possa servire, come altrimenti servirebbe spesso per il vettore condannato al risarcimento dei danni verso l'emigrante, di mezzo dilatorio per ritardare il pagamento.

*
* *

Il considerevole lavoro che incomberà sulle poche Commissioni, di cui si propone il mantenimento e sulla Commissione centrale, e la necessità di assicurare il normale e sollecito funzionamento di esse, consiglia di assegnare una congrua indennità ai membri che le compongono. E poichè la spesa dovrebbe gravare necessariamente sul Fondo dell'emigrazione, si ritiene opportuno - ritornando ad un concetto già posto innanzi dal ministro guardasigilli del tempo, il compianto onorevole Gianturco, quando ebbe a discutersi la legge del 1901, e che non ebbe allora attuazione - che a reintegrare il Fondo stesso, venga imposta una tenue tassa sulle decisioni dei vari Collegi e su quella della Commissione centrale.

*
* *

La pratica quotidiana ha dimostrato che troppo spesso gli emigranti sono vittime di persone senza fede, che ottengono da essi, in corrispettivo di compensi affatto derisori, la cessione dei diritti, talvolta importanti, che essi possono vantare contro i vettori. L'autorità amministrativa cercò sempre di opporsi, quando poteva, a questi turpi mercati; ma la sua azione poco o nulla giova, mancando di mezzi sufficienti. Conviene quindi che siano vietate senz'altro le dette cessioni, le quali si risolvono sempre in un danno più o meno sensibile per gli emigranti, e a tale scopo è intesa la disposizione dell'art. 23.

Il successivo articolo 24 riproduce migliorate, conformemente ai suggerimenti della pratica, norme analoghe della legge attuale.

Disciplina degli arruolamenti e giurisdizioni speciali per l'emigrazione non transoceanica.

Già fu ricordato l'impegno assunto dal Governo di provvedere a disciplinare gli arruolamenti e ad istituire giurisdizioni speciali, a tutela di quella parte così notevole della nostra emigrazione, che si dirige a paesi europei e a quelli del bacino del Mediterraneo. Fu ricordato altresì come fosse da più parti lamentata l'inefficacia delle

norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 29 della legge 31 gennaio 1901. L'invocata riforma ha assunto veramente carattere di urgenza ed il Governo si è studiato di concretarla nel presente disegno di legge.

Era necessario, innanzi tutto, regolare con norme certe e precise la posizione giuridica dell'emigrante di fronte a coloro che sogliono locarne l'opera per lavori da eseguirsi all'estero. Conveniva a tale scopo da un lato sottoporre gli arruolamenti, pur senza impacciare il libero mercato del lavoro, a garanzie serie da parte dell'imprenditore, e dall'altro assicurare che gli obblighi reciproci fra quest'ultimo e l'emigrante, nascenti dal fatto dell'arruolamento, risultassero definiti e circoscritti nel modo più chiaro, così che le eventuali controversie, a cui potessero dar luogo, trovassero una base positiva, che ne rendesse agevole la risoluzione.

All'uopo è sembrato opportuno rendere possibile un più largo intervento del Commissariato nella disciplina degli arruolamenti degli emigranti non transoceanici, per lavori di qualsiasi natura da eseguirsi all'estero.

Si stabilisce quindi l'obbligo del preavviso degli arruolamenti stessi e la facoltà del Commissariato di subordinarli a determinate condizioni risultanti da speciale licenza. Accogliendo poi un utile concetto, già adombrato nell'articolo 29 della legge vigente, si è posto il principio che il rilascio di detta licenza possa essere vincolato, ove occorra, alla prestazione di una cauzione. La licenza però è resa sempre obbligatoria per gli arruolamenti di donne e fanciulli, che presentano una particolare delicatezza. Le altre condizioni che apparisse utile sancire a tale riguardo vogliono essere lasciate al regolamento, il quale potrà eventualmente (la questione merita di essere approfondita) disporre che, prima della concessione, debba essere sentito il parere di un corpo tecnico competente. E poichè il nuovo servizio amministrativo, che in tal modo verrebbe a crearsi, implica la necessità di qualche spesa, si provvede ad assicurarsi un parziale reintegro, subordinando il rilascio della licenza al pagamento di una tenue tassa da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione, che dovrebbe sopportare quella spesa.

In secondo luogo si prescrive l'obbligo del contratto scritto, da cui dovranno risultare in modo certo e inoppugnabile i reciproci impegni che i contraenti, arruolatore e arruolati, assumono. Alcuni impegni non potranno però mai mancare; e fra questi l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, sulla base della nostra legge, quando si tratti di emigranti diretti a paesi dove tale assicurazione non sia obbligatoria anche nei riguardi degli stranieri.

Si propone, poi, di sancire opportune penalità, per assicurare che le norme fondamentali relative alla licenza e al contratto scritto siano osservate.

*
* *

Venendo poi alle norme relative alla tutela giuridica *stricto sensu*, si propone che per giudicare delle controversie nascenti da contratti di lavoro da eseguirsi nei paesi di Europa e del bacino del Mediterraneo, sia data facoltà al Governo di istituire appositi collegi di probiviri da regolarsi, previ gli opportuni adattamenti, con le norme della legge 15 giugno 1893, n. 295. Nulla vieta che lo Stato, avendo in essa un corpo di norme già ordinate, se ne giovi rispetto alla materia di cui ci occupiamo, che ha tanta affinità con quella alla quale la legge stessa provvede.

Questi collegi sarebbero costituiti nei luoghi dove sono più frequenti le controversie che interessano emigranti continentali; e sarebbero magistrature specializzate ed equitative, simili in ciò alle Commissioni per l'emigrazione transoceanica. Essi sarebbero costituiti dal pretore, presidente, e da due cittadini, scelti l'uno nella classe operaia, e l'altro fra gli imprenditori o arruolatori.

Un punto notevole è quello che riguarda la competenza per valore di questo speciale magistrato, poichè caratterizza le decisioni che esso dovrà pronunziare.

La competenza per valore dei collegi di probiviri creati dalla legge sopra citata, quando decidono in via giurisdizionale, è grandemente limitata, non potendo riguardare le decisioni relative se non controversie che non eccedono le lire 200.

Tale limitazione si comprende, rispondendo essa ad un criterio prudenziale, che animò il legislatore del 1893, il quale volle che le dette decisioni fossero inappellabili. E si comprende altresì pensando che si trattava di provvedere a controversie che sorgono nel Regno, riguardanti contratti di lavori da eseguirsi o eseguiti nel Regno, dove l'autorità giudiziaria ordinaria è perfettamente in grado, quando sia adita per la risoluzione di liti superiori per valore al ricordato limite, di valutare compiutamente i termini e gli elementi di fatto della contesa.

Nella nostra materia, invece, la condizione delle cose è assai diversa. Si tratta, in effetti, di giudicare bene spesso su circostanze di una natura del tutto speciale, su fatti avvenuti all'estero, in ambienti diversi dal nostro, di valutare elementi giuridici d'indole spesso differente dalla comune.

È ovvio che, per tali considerazioni, e per altre che sarebbe d'altronde superfluo aggiungere, perchè di intuitiva evidenza, la competenza per valore dei collegi di probiviri per l'emigrazione non possa essere ristretta in limiti angusti, ma debba necessariamente essere indefinita, come indefinita, del resto, è quella delle Commissioni arbitrali relativamente al contratto di trasporto.

Ciò posto, non è più ammissibile, per le considerazioni stesse che furono dette più sopra riguardo alle Commissioni arbitrali, sancire l'inappellabilità assoluta delle decisioni pronunciate dai collegi di probiviri, in quanto tale inappellabilità potrebbe riuscire inopportuna ed anzi grave per più rispetti.

Si rende necessario, quindi, introdurre la facoltà dell'appello e, a tale scopo, si propone che giudice di secondo grado delle controversie per un valore eccedente le lire trecento, sia la stessa Commissione centrale di cui si è fatto cenno a proposito dell'articolo 18, la quale affida di essere l'organo adatto per competenza tecnica e giuridica.

Ad evitare poi le difficoltà d'interpretazione di tale norma, trattandosi spesso di contratti di lavoro stipulati congiuntamente da più emigranti i cui rispettivi interessi nell'eventuale controversia possono essere valutati in diversa misura, giova la disposizione dei tre primi comma dell'articolo 28.

Nessun commento sembra necessario circa le disposizioni degli articoli 30 e 31 del disegno di legge, le cui ragioni sono per sè stesse chiarissime.

Riforma delle sanzioni penali contenute nella legge 31 gennaio 1901.

I massimi delle pene per i reati in materia di emigrazione giungevano ad una misura molto più alta dell'attuale, nel progetto che divenne poi la legge del 1901. Ma nel corso della discussione fu fatto osservare che l'eccessività di tale misura, mentre vorrebbe avere un effetto salutare rispetto a chi, senza la minaccia della pena, potrebbe essere tentato di violare la legge, non avrebbe avuto, in pratica, altro effetto, se non quello di indurre il giudice ad una maggiore frequenza di assoluzioni. Furono quindi ridotti i massimi che sembrarono troppo alti. Ed improvvidamente furono tolti, per lo più, anche i minimi delle pene sancite, così che l'abbassamento del livello dei massimi non raggiunse l'effetto sperato, in quanto il magistrato penale, non avendo limite alcuno rispetto al minimo della pena, talora applica questa in una misura inadeguata.

È un fatto non dubbio che la comune coscienza giuridica si è grandemente raffinata, come per tanti altri aspetti, anche riguardo a quelle violazioni di legge e di regolamento, che riescono a danno dell'emigrante, così che da ogni parte si invoca una maggiore severità nella repressione delle violazioni medesime. E il legislatore che di quella coscienza giuridica vuol essere l'interprete fedele, non può che uniformarvisi, per il raggiungimento di un altissimo scopo di giustizia. Mezzo idoneo, a tale riguardo, è sembrato quello di ritoccare ed integrare alcune delle disposizioni primitive; di dare maggior

forza ad alcune norme regolamentari; di fissare, in tutti i casi nei quali la legge vigente tace, il minimo delle pene pecuniarie.

Fra le modificazioni introdotte, qualcuna merita di essere specialmente rilevata.

Si stabilisce anzitutto che costituiscono aggravante di reato e che importano quindi aumento di pena tutte le infrazioni alla legge e al regolamento, quando siano compiute in danno di minorenni. E sulla opportunità di questa disposizione non vi può essere certamente luogo a dubbio alcuno.

Si aggrava del pari la pena per le infrazioni all'art. 23 della legge che vieta di inviare gli emigranti a prendere imbarco in porti esteri. L'azione delle agenzie di emigrazione straniera, non autorizzate nel nostro paese, tende ad allargarsi ed intensificarsi, con danno gravissimo dei nostri lavoratori, che, tratti in inganno da illusori miraggi, finiscono con l'essere iniquamente sfruttati se non addirittura rovinati, e con danno anche delle industrie marittime che compiono nel paese un legittimo lavoro.

Pertanto, mentre l'Amministrazione ha già provveduto ad intensificare la sua opera di repressione di queste infrazioni, sembra necessario rendere le pene meglio adeguate alla gravità del reato, gravità la cui coscienza del resto si viene largamente diffondendo.

A colmare poi una lacuna della vigente legge, si stabilisce che l'eccitamento ad emigrare, fatto a scopo di lucro, sia punito, non solo se commesso da vettori e da loro rappresentanti autorizzati, ma anche da altre persone, le quali naturalmente, per eccitare all'emigrazione a scopo di lucro, sono agenti clandestini. Oggi invece, con strana anomalia, costoro sono talvolta esenti da pene, mentre punibili sono i vettori e i rappresentanti.

Ad integrare poi le disposizioni dell'articolo 416 del Codice penale, si chiarisce che la pena dal detto articolo stabilita colpisca coloro che con frode ed inganno non soltanto inducano cittadini ad emigrare, ma anche li avviino a paesi diversi da quelli dove volevano recarsi, o per altre vie da quelle da loro prescelte, o che infine li facciano imbarcare clandestinamente sulle navi.

Si tratta, in sostanza, del medesimo reato, e più che di un allargamento del suo contenuto, si può parlare di una determinazione più precisa e meglio rispondente alle manifestazioni criminose messe in luce dall'esperienza.

Altri pochi punti sono poi regolati dalle disposizioni cui accenniamo.

L'articolo 169 del vigente regolamento stabilisce che l'ammenda per i ritardi dei piroscafi in servizio di emigrazione, non dovuti a casi di forza maggiore, sia proporzionale ai giorni di ritardo; e ciò per creare delle contropinte al tornaconto che potrebbero avere le compagnie di allungare i viaggi mediante rallentamenti della velocità o

approdi in scali non previsti. Ma la Suprema Corte di cassazione dichiarò siffatta proporzionalità della ammenda incostituzionale, interpretandola come un aggravamento delle pene al di là dei limiti stabiliti dalla legge.

Si provvede pertanto a stabilire legislativamente il principio, del quale non sembra si possa dubitare, e cioè che l'ammenda deve essere proporzionale al numero dei giorni di ritardo. E la misura dell'ammenda stessa si rende meglio adeguata alle conseguenze che, data la cresciuta mole e velocità dei piroscafi, i ritardi dei viaggi, possano portare sia in danno dei passeggeri che a vantaggio delle Compagnie.

Il principio della proporzionalità dell'ammenda si stabilisce anche per le infrazioni riguardanti i biglietti di imbarco, i quali sono di essenziale importanza, costituendo base e documento del diritto degli emigranti.

Infine, mentre si punisce l'illegittima detenzione di passaporti che serve ai più disonesti fra gli agenti per fare emigrare sotto false generalità pregiudicati e persone sottoposte all'obbligo di leva, si determina pure una pena pei capitani di piroscafi che, al di fuori di casi di forza maggiore e soltanto per ragioni di tornaconto o per compiere trasporti clandestini, sbarcano gli emigranti in porti diversi da quelli indicati sui biglietti d'imbarco. Quando si pensi alla gravità delle conseguenze che siffatta azione può avere, si riconoscerà sicuramente quanto sia opportuno di prevenirla stabilendo per la sua repressione una congrua pena.

Ben altro sviluppo avrebbe dovuto avere questo capo per rendere le pene meglio rispondenti alla gravità dei reati in materia di emigrazione. Ma le proposte contenute nel presente disegno di legge rappresentano già un primo passo sulla via di una necessaria riforma, che si potrà meglio compiere quando l'esperienza e gli studi sull'argomento siano più maturi.

*
* *

Onorevoli Signori! Il Governo proponente è persuaso che il complesso dei provvedimenti proposti risponda a imprescindibili esigenze, le quali richiedono una intensificazione sempre maggiore dell'attività dello Stato nel campo della protezione dei nostri emigranti; e perciò si nutre fiducia che a questi provvedimenti non mancherà il vostro suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

Art. 1.

Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse, comprese quelle di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori della emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza, a norma della presente legge.

Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto che siano promosse dai passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'articolo 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.

Art. 2.

Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati.

Art. 3.

Agli effetti delle giurisdizioni speciali stabilite dal presente capo sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

Art. 4.

Le controversie di cui all'articolo 1, del valore fino a lire centocinquanta, sono decise dagli Ispettori dell'emigrazione, di cui all'articolo 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Quelle di valore superiore o indeterminato sono decise dalle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a decidere le controversie relative a somme o a valori non eccedenti lire centocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possano altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto reale, promosso dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli Ispettori.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

- a) di un Consigliere della Corte d'appello del luogo in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal primo Presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;
- b) di un Consigliere della prefettura dello stesso luogo, designato annualmente dal prefetto;
- c) di un cultore di discipline giuridiche od economiche, nominato dal Ministro degli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione e scelto in una lista di eleggibili approvata dal Consiglio dell'emigrazione. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostit-

tuiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti.

Art. 7.

La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Art. 8.

I giudizi avanti alla Commissione arbitrale e all'Ispettore della emigrazione sono promossi con semplice reclamo ai regi funzionari dell'emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai regi uffici diplomatici e consolari, ai comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Il reclamo deve essere presentato entro sei mesi dal giorno in cui ebbe o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'articolo precedente, dal giorno dello sbarco in Italia. Lo stesso termine di sei mesi si applica negli altri casi che possano dar titolo al ricorso.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni quando egli abbia trattato per l'imbarco: e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 9.

Chiunque, a termini dell'articolo precedente, abbia facoltà di ricevere il reclamo e non lo raccolga o non lo trasmetta, entro trenta

giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'Ispettore della emigrazione, a seconda della relativa competenza, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 10.

Se da procedimenti penali risultino fatti che possano dar titolo ad azione avanti la Commissione arbitrale o all'Ispettore dell'emigrazione, il Magistrato, esaurito il procedimento penale, deferisce la controversia al giudice competente, che procede d'ufficio, ove non si opponga la parte lesa.

Art. 11.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Presso le Commissioni arbitrali ne ha incarico il consigliere di prefettura.

Questi e l'Ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori dell'emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti della istruttoria.

Art. 12.

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 13.

La Commissione e l'Ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenute all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 14.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di far intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale funzionari o avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti, e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

Art. 15.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'Ispettore o la Commissione decidente.

Esaurita la procedura, il presidente della Commissione arbitrale, ove sorga il dubbio che esistano anche gli estremi di un reato, trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Art. 16.

Le decisioni su controversie di valore inferiore a lire 500, pronunciate dalle Commissioni arbitrali, e quelle di valore inferiore a lire 50, pronunciate dagli Ispettori dell'emigrazione, sono inappellabili.

Art. 17.

La cognizione dell'appello contro le decisioni dell'Ispettore della emigrazione spetta alla Commissione arbitrale del luogo; la cognizione di quello contro le decisioni della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 18.

L'appello si propone con dichiarazione scritta resa al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a raccogliere il reclamo; e deve essere presentato nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata per quelle emanate dall'Ispettore e dentro sessanta per quelle delle Commissioni arbitrali.

Art. 18.

La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

- a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;
- b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il Commissario generale;
- c) un ufficiale superiore di marina, designato dal Ministro di detto dicastero;

d) un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma eletto dalla Facoltà stessa;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal Ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

Art. 19.

Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste.

Art. 20.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello, ove il giudice non le abbia dichiarate, con apprezzamento insindacabile, provvisoriamente esecutive.

Art. 21.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

Art. 22.

Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 23.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

Art. 24.

Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.

CAPO II.

Arruolamenti di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi.

Art. 25.

Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione, che può vietarli o stabilire le condizioni a cui debbono essere subordinati, rilasciando in tal caso speciale licenza. Fra le condizioni può essere stabilita la prestazione di una cauzione. Il Commissariato può delegare queste sue facoltà ai prefetti.

La licenza è obbligatoria quando si tratti di arruolamenti di minorenni e di donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerli. La licenza è sottoposta alla tassa di lire 10, da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per cui conto si eseguisce l'arruolamento.

Il regolamento determina le modalità e le condizioni pel rilascio e per la rinnovazione della licenza.

I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato.

Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata: e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Art. 26.

Nei paesi dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti collegi di *probiviri* per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto reale promosso dal Ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il collegio dei *probiviri* ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gl'imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma da quelle della legge 15 giugno 1893, n. 295, in quanto siano ritenute applicabili.

Art. 27.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

Art. 28.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente articolo 18.

Art. 29.

Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire.

CAPO III.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 30.

Gli Ispettori per l'interno e gl'Ispettori viaggianti, nonchè i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 31.

All'art. 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso; se si tratti di minorenni la pena è aggravata della metà;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal Ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai ser-

vizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con la detenzione fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila e con la detenzione fino a sei mesi il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato senza il rilascio del biglietto d'imbarco, escluso ogni equipollente;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila e con la detenzione fino a sei mesi chiunque detenga presso di sé, senza giustificata ragione, passaporti di altri.

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

Art. 32.

Al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque

a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« E punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave. La pena è aggravata di metà quando si tratti di minorenni ».

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 33.

Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Art. 34.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 35.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge.

Art. 36.

Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

II.

Disegno di legge e relazione della Commissione parlamentare.**(Seduta del 28 marzo 1912)***Onorevoli colleghi!*

Non occorre ricordare a voi la grande importanza sociale del problema che riguarda la tutela giuridica degli emigranti. Esso appartiene all'ordine di quelle esigenze, le quali, riflettono uno dei fenomeni dell'epoca nostra singolarmente degni dell'attenzione del legislatore. E poichè non vi ha paese nel quale il fenomeno, in maniera relativa, particolarmente si accentui, più che nel nostro, non sarà mai abbastanza viva la nostra sollecitudine per seguirne lo svolgimento e regolarne la manifestazione in modo corrispondente alle aspirazioni di una legislazione moderna la quale, informata a criteri di giustizia si rivolga a rendere meno aspro il conflitto fra la speculazione e il bisogno, a regolare attività, che non difficilmente possono essere scomposte da interessi discordanti, a disciplinare con rigida attenzione, ma anche con serena ispirazione di equità, rapporti di fatto e di diritto creati da condizioni a cui non possono convenientemente adattarsi le norme comuni di diritto materiale e formale.

Non si può disconoscere anche dai più devoti alle dottrine liberiste, che lo Stato deve intervenire particolarmente quando si tratta di tutelare gente travagliata e povera la quale affidandosi a speculatori, spesso più avveduti che probi, crea con essi rapporti il cui rispetto mal saprebbe o non saprebbe, da sè medesima, provocare e difendere.

Sorge di qua il dovere della sollecitudine nostra, la quale si rivolge assidua e vivace, con sempre rinnovata lena, a studiare la migliore forma di protezione delle grandi masse lavoratrici, che spinte dall'umano impulso di cercare minore disagio con lo sforzo del lavoro, accompagnato dal sacrificio di abbandonare la terra nativa, si recano in lontani paesi. Questa sollecitudine, che si esprime in sempre nuovi avvedimenti, è non solamente il prodotto di un alto sentimento di sociale fratellanza, che si accentua, ma anche il risultato di sempre nuova esperienza, che rivela esigenze nuove.

Onde nella razionale evoluzione delle provvidenze legislative si riverbera il proposito sempre operoso, di tutti gli uomini ispirati dal do-

vere della solidarietà, a qualunque parte politica essi appartengano, di fare che le classi meno favorite dalla fortuna o meno gagliarde di virtù intellettuale, o meno protette dai benefici della educazione e della coltura, costrette a più dure fatiche e privazioni nella lotta per la esistenza, trovino nel legislatore quel tanto di protezione sociale, che valga, almeno in parte, a rendere meno aspra la lotta medesima.

E una gloria dell'attività moderna di un paese veramente civile e liberale questo tendere indefessamente, per varie vie, a creare e perfezionare una legislazione sociale che contemplando le nuove correnti della vita ne secondi la esplicazione temperandone i conflitti.

In questa opera di rinnovamento legislativo bisogna assurgere necessariamente a nuove concezioni conducenti ad applicazione di criteri, anche giuridici, nuovi, per quanto innestati nel grande tronco, perennemente vivo, del diritto, che vuole sia dato a ciascheduno il suo. Ma questa formola antica ed eterna ha pure esplicazioni nuove perchè la stessa esigenza giuridica astratta si va ognora più adattando alla realtà storica assumendo il diritto medesimo una forma di espansione sociale la quale ben lungi dal logorare dell'antico tronco le radici, le feconda e le irrobustisce. Di qui appunto scaturisce la necessità di una revisione di alcuni istituti e dello stesso regolamento per la esecuzione della libera attività individuale creatrice di contratti e di giuridici rapporti.

Queste osservazioni preliminari non sembrano inutili alla giustificazione di provvedimenti, che taluno, o per eccessivo amore o pregiudizio di conservazione, o per abitudine spirituale alla quiete di comodi adattamenti, può ritenere, per avventura troppo innovatori. Non sembrano poi inutili quando si pensi che trattandosi di materia nuova e viva non la si può forzare a ridursi nella rigida cerchia di norme arcaiche ed avvizzite. E se pure per il normale corso dei rapporti giuridico-sociali oramai si domandano provvedimenti legislativi nel campo sostanziale più corrispondenti a nuovi atteggiamenti dello spirito nazionale, e nel campo formale più coordinati al fervore della vita moderna; se gli stessi organi della giustizia ordinaria sembrano in qualche parte stanchi o non interamente rispondenti al tempo nel quale essi funzionano, a maggiore ragione si devono trovare pienamente giustificati ed accettabili quegli aiuti che riflettono una situazione tutta nuova e palpitante di vita moderna.

Sia la emigrazione da considerarsi come un fatto patologico o fisiologico, sia un male od un bene, non è qui il caso e il momento di discutere. Essa, come osservava il ministro Visconti-Venosta nella seduta della Camera dei deputati del 24 novembre 1900, è un fatto, e come tale non si tende con la legge a fare altro che proteggerlo specialmente considerando che l'emigrante è merce su cui si esercita la speculazione degli intermediari. Lo Stato non può rimanere impassibile; ed intorno a provvedimenti sani e salutari sulla emigrazione

aleggia uno spirito di pace sociale e di solidarietà umana (come efficacemente si esprimeva la relazione degli onorevoli Luzzatti-Pantano alla Camera dei deputati; *Atti Parlamentari*, Legislatura XXI, sessione 1900). Questa autorevole relazione seguita con l'osservare come tutti i provvedimenti della legge e dello Stato sono legittimi ed efficaci in quanto contribuiscano alla tutela della incolumità personale dell'emigrante, ne integrino le deficienti energie e l'aiutino a salvarlo dagli inganni, dalle frodi, obbligando mediatori e vettori a non abusare della sua debolezza e a prestargli un servizio corrispondente alle spese e ai sacrifici relativamente ingenti.

Ed appunto per questo fu ed è gran merito del Governo e del Parlamento italiano di non ristare nel perfezionamento della legislazione che riflette la emigrazione, così da doversi notare una benefica razionale evoluzione, che va dalle disposizioni emanate dal Governo secondo le circostanze del momento, e più che altro come forme di ordinanze dirette alle autorità locali di polizia, e dalla vigilanza della legge di pubblica sicurezza sulle agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari, ai quali si parificavano le agenzie di emigrazione, a tutto un solido organismo legislativo.

La legge del 30 dicembre 1888, n. 5866, giova renderle questa giustizia, quantunque a fondo, a così dire di *polizia*, teneva conto della tutela giuridica degli emigranti, tanto è vero che essa creava speciali Commissioni di arbitri per il riconoscimento e la liquidazione dei danni a cui l'emigrante avesse avuto diritto a carico dell'agente di emigrazione in dipendenza del *contratto di partenza*. Ma queste Commissioni erano insufficienti; la tutela giuridica che esse potevano fare era insufficiente ed unilaterale. L'emigrante, d'altronde, non poteva, nè doveva considerarsi un cittadino come qualunque altro, ma doveva considerarsi come un cittadino in condizioni morali ed economiche affatto singolari. Conveniva inoltre meglio precisare il campo di attività delle Commissioni.

La legge del 31 gennaio 1901, n. 23, fece un passo assai notevole nella evoluzione, ripetesi, delle norme di legislazione sociale, verso un più completo organismo.

Tale organismo, per rimanere nel nostro tema specifico, si rivolge ognora di più alla tutela delle masse lavoratrici emigranti per le contrade transoceaniche, curando particolarmente la industria dell'arruolamento e dei trasporti; a garantire insomma il meglio che si possa la vita e il diritto degli attori di un dramma sociale così impressionante e solenne, integrando i provvedimenti di ordine politico ed economico con quelli di ordine giuridico.

Non è ardua impresa giustificare la costituzione e lo sviluppo di applicazioni giuridiche nuove, e particolarmente poi nel campo processuale, nella soggetta materia. Nel campo del diritto sostanziale

non si tratta, per verità, che di un coordinamento di criteri giuridici elementari a nuove condizioni della vita.

Le controversie, che sorgano in ispecie fra vettori ed emigranti, presentano un aspetto speciale, come è speciale l'oggetto o la materia sulla quale vanno a sorgere, ma, come abbiamo osservato, non si tratta che di valutare il contenuto e la osservanza di vere obbligazioni giuridiche o di determinare gli effetti delle loro violazioni.

Se i fatti però hanno genesi in espressioni di individuale volontà, e quindi rappresentano rapporti di carattere privato, non isfugge alla più volgare attenzione come per l'indole loro singolare, in riguardo all'occasione nella quale si manifestano, alle persone che li generano, alle conseguenze che ne risultano, in maniera sensibilissima sviluppo un grande ed alto interesse sociale.

Già i nostri Supremi Tribunali hanno posto in rilievo il carattere di leggi di ordine politico e di prevenzione a quelle di emigrazione.

Perciò tutte le leggi che riflettono la emigrazione hanno avvisato alla opportunità di disporre norme speciali anche per la risoluzione delle accennate controversie con procedura facile e sollecita ed altrettanto speciale.

Il metodo pur tuttavia può essere diverso, in fatto diversifica secondo le varie legislazioni. Taluna ama lasciare la scelta fra la giurisdizione speciale e la comune; tale altra non ammette che la giurisdizione speciale, con o senza diritto a ricorso. Sembra preferibile un sistema puro (salvi casi rari da determinarsi specialmente quando con la controversia civile si innesti una controversia penale o la prima da questa scaturisca) vale a dire di una giurisdizione di carattere assoluto indeclinabile, o non prorogabile, perocchè non è solamente essa creata nell'interesse privato, ma anche risponde ad una precisa esigenza di pubblico diritto in contemplazione del singolare fenomeno i cui episodi intende di governare.

Ma alle stesse determinazioni legislative è imposto un limite dalla natura della materia. Occorre avvertire fin d'ora, per le conseguenze che se ne devono poi trarre nella giustificazione di taluna disposizione del presente disegno, che una legge, la quale governa la emigrazione ed i rapporti che ne derivano, non può essere così precisata nei suoi confini come potrebbe esserlo una legge di altra natura. Tutti concordano nel pensiero che alle prescrizioni governative in materia di emigrazione può e deve lasciarsi una discreta libertà, e che anzi queste sono destinate ad avere una particolare importanza, e così da diventare più che mai una vera fonte di pubblico diritto. E generalmente ritenuto non possibile il limitare la attività statale in prescrizioni di assoluto e preciso carattere legislativo, perchè la esperienza insegna come si presentino con grande frequenza, o per lo meno spesso inattesi, degli avvenimenti di indole diversa, i quali si ripercuotono sulla finanza o sulla economia sociale; e così forti da

dovere necessariamente obbligare a modificazioni di provvidenze e di difese. Per quanto la emigrazione, per sè, rappresenti un avvenimento normale della vita nazionale, non si può contestare dunque tale varietà delle occasioni o dei modi o delle condizioni di persone o di tempo, nella sua manifestazione, da doversi, come si ripete, consacrare una certa larghezza al potere del Governo.

A sostegno di questo avvertimento possiamo ricordare quanto disse l'onorevole Pantano discutendosi, nella seduta del 20 giugno 1910, i provvedimenti riguardanti l'emigrazione, e cioè che appunto conveniva lasciare una larga delegazione al potere regolamentare, il quale in questa materia fece buona e proficua prova, limitandosi ai punti assolutamente necessari, integrando la legge nelle lacune e nelle deficienze più salienti, trattandosi di argomento in cui giorno per giorno si verificano casi nuovi e nuovi atteggiamenti.

Nella ricordata discussione avvenuta nel giugno del 1910 sui provvedimenti riguardanti la emigrazione, non poche e non lievi furono le osservazioni sollevate da nostri onorevoli colleghi intorno alle deficienze già manifestatesi nella legge del 31 gennaio 1901, n. 23. Molti onorevoli nostri colleghi, riferendosi così alla emigrazione transoceanica come a quella continentale e del bacino del Mediterraneo, ebbero a dimostrare la urgente necessità di una assistenza legale più viva e meglio regolata a favore degli emigranti, e l'onorevole Cabrini giustamente avvertiva che se vi ha Parlamento che dovrebbe fortemente preoccuparsi dei problemi di politica della emigrazione, questo è appunto il Parlamento italiano, dato l'ingente numero dei lavoratori che emigra. Il movimento migratorio è d'altronde felicemente esposto nella interessante, preziosa, relazione dell'onorevole nostro collega Luigi Rossi, già commissario generale della emigrazione, senza che occorra che io qui ne ripeta le imponenti cifre. (*Relazione sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1909-10*), presentata al Ministero degli affari esteri).

E lo stesso onorevole Cabrini, a cui altri si associarono, sosteneva la necessità di ritoccare le Commissioni arbitrali istituite per provincia allo scopo di giudicare inappellabilmente delle liti fra vettori ed emigranti, e protestava che esse non fecero buona prova. In ogni modo avvertiva che se anche funzionassero bene per la emigrazione transoceanica, rimarrebbe sempre lettera morta quella parte dell'articolo 29 della legge che vorrebbe utilizzati tali congegni anche per la emigrazione continentale, e patrocinava la estensione della magistratura probovirale anche ai rapporti che corrono tra coloro che assumono lavoratori all'estero con creazione di speciali congegni per la attuazione della giustizia probovirale. Anzi proponeva un ordine del giorno col quale invitava il Governo a presentare un disegno di legge sia per rendere più sollecita la definizione delle liti in materia di emigrazione, sia per la estensione appunto della magistratura probovi-

rale ai rapporti fra capitale e mano d'opera in relazione alla stipulazione nel regno dei contratti di lavoro da eseguirsi all'estero; e ciò tanto nei riguardi della emigrazione transoceanica, quanto in quelli della continentale.

Particolari raccomandazioni per la estensione delle istituzioni probovirali e provvidenze agli emigranti diretti ai paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo facevano fra altri anche gli onorevoli Girardini, Baslini e Falletti, e la Giunta del bilancio proponeva anzi un ordine del giorno col quale, ritenuto che la emigrazione temporanea continentale per la sua importanza e per le peculiari condizioni in cui si svolge, richiede proprie norme e discipline, faceva voto perchè all'uopo fosse provveduto con apposita legge.

L'onorevole Di Frasso-Dentice nella seduta dell'11 marzo 1911, discutendosi il bilancio dell'emigrazione, richiamava l'attenzione del Governo sulla necessità di riformare il funzionamento delle Commissioni arbitrali.

Nella succitata discussione del 1910, in relazione agli infortuni sul lavoro, specialmente l'onorevole Pietravallo osservava come i nostri emigranti sono tuttora carne da miniera nelle Americhe, senza che alcuna legge locale, « senza che alcun provvedimento della madre patria possa salvarli da questa infamia di un vero selvaggio e spietato sfruttamento da parte delle Compagnie locali » ed invocava provvedimenti.

Ma è doveroso riconoscere che la legge del 1901 segnò una tappa molto importante sulla via delle provvidenze giuridiche per gli emigranti. Ha tolto i servizi amministrativi, riguardanti questa materia al Ministero dell'interno, e li ha costituiti in ufficio quasi autonomo con la creazione del Commissariato; ha abolito gli agenti e subagenti di emigrazione, sostituendoli con il vettore di emigranti; ha stabilito con norme certe la sfera di azione e gli obblighi del vettore; ha regolato il contratto di trasporto; ha precisato e circoscritto nei loro limiti giusti i diritti dell'emigrante verso il vettore ed i suoi rappresentanti; ha dato alla condizione giuridica dell'emigrante una relativa certezza e precisione, ha creato allato della giurisdizione speciale delle Commissioni, quella dell'ispettore dell'emigrazione nei porti d'imbarco per le controversie di minimo valore. Insomma fu un vero soffio di nuova vita sulla risoluzione del ponderoso problema che ci occupa.

Questo diciamo perchè al legislatore del 1901 sia riconosciuto il merito che gli compete, mentre le manchevolezze sono in gran parte inerenti alla materia disciplinata, nè a tutti i bisogni si può di un tratto, e forse mai, interamente sovvenire.

Tuttavia nella discussione parlamentare del 1910, il Governo, per bocca del ministro onorevole Di San Giuliano, riconosceva la giustizia delle osservazioni presentate, e ammetteva ad un tempo la

necessità ed urgenza di provvedimenti, e soggiungeva di appoggiare questo suo convincimento, per ciò che riflette gli infortuni sul lavoro, anche al ricordo suo personale di casi pietosi caduti sotto i suoi occhi visitando l'Istituto italiano di beneficenza di Houston-Street a New-York, dove erano ricoverati infelici operai mutilati senza avere ottenuto risarcimento.

Per quanto riflette la legale assistenza, lo stesso ministro invocava uffici legali specialmente negli Stati Uniti, allo scopo di assicurare agli emigranti il pagamento delle indennità in caso d'infortunio e contro gli abusi di cui sono vittima; tanto più che negli Stati Uniti le leggi protettrici del lavoro non sono federali ma statali, di guisa che ciascuno Stato non vuole soverchiamente danneggiare le proprie industrie in concorrenza con quelle dello Stato vicino.

La ricordata relazione dell'onorevole Luigi Rossi egregiamente accenna le condizioni disgraziate fatte ai nostri lavoratori in molti paesi, oltre e specialmente gli Stati Uniti in America, appunto per difetto di norme tuttrici per gli infortuni; e spiega le particolari ragioni per le quali in quei paesi sono gli infortuni più frequenti. Accenna a qualche trattato, all'opera utile di organi ed agenti italiani all'estero, che si occupano esclusivamente della assistenza degli emigranti in caso di infortunio, ed avverte che si sono già ottenuti dei buoni risultati sopra tutto nell'America del Nord, dove si sono creati appositi uffici legali a New-York, Filadelfia, Chicago, Denver, San Francisco; ma tutto questo rivela il bisogno di ulteriori provvidenze.

Il Parlamento, come ne riconobbe la bontà di massima, tenne ferma la necessità di una revisione dei poteri delle autorità giurisdizionali speciali e della procedura dinanzi ad esse per rendere più intensa e più pronta la tutela degli emigranti, e come anche riconobbe quella di provvedere più efficacemente per la emigrazione continentale, e a rendere meno aspre le condizioni dei lavoratori infortunati, così proclamò la necessità, della quale diremo a suo luogo, di intensificare alcune sanzioni penali per violazione della legge sulla emigrazione e di creare nuove norme puramente di sanzione penale per fatti nuovi verificatisi e non contemplati dalla legge vigente.

Si può dunque dire che l'attuale disegno di legge compare in uno stato di coscienza del paese, del Governo e del Parlamento pienamente maturo e pronto ad accoglierlo. Esso riguarda tre argomenti principali:

- 1° le giurisdizioni speciali per la emigrazione;
- 2° le norme per gli arruolamenti e le giurisdizioni speciali per la emigrazione continentale;
- 3° la riforma delle norme e sanzioni penali contenute nella legge 31 gennaio 1911.

Le premesse rendono più agevole la illustrazione degli articoli del disegno di legge presentato dal Governo e delle modificazioni che

la vostra Commissione ha creduto di proporvi. Noi, per studio di maggiore chiarezza, procederemo articolo per articolo, solamente omettendo di discorrere di quegli articoli la cui disposizione, da noi accettata per sè e nei suoi motivi, ci sembri non richiedere particolare delucidazione o che la trovano già più che sufficiente nella relazione governativa, e spiegando la ragione delle sole modificazioni da noi proposte.

CAPO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

Anzitutto, come la relazione del Governo avverte, si è tenuto distinto e diverso l'ordinamento delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica da quello delle magistrature probovirali per la emigrazione continentale. Le disposizioni, che riflettono la competenza per materia delle giurisdizioni speciali per la emigrazione transoceanica, non si estesero al contratto di lavoro degli emigranti continentali sia per la forte speciale importanza del contratto di trasporto marittimo riguardo agli emigranti transoceanici, che dà luogo a grandi abusi, sia perchè negli Stati Uniti del Nord America non sono ammessi immigranti vincolati da preventivo contratto di lavoro; e quindi per la diversità caratteristica delle controversie nei due casi, quando si tenga presente che il contratto di lavoro è invece la genesi del maggiore numero di contestazioni per gli emigranti continentali; contestazioni che fino ad ora vennero portate davanti i giudici ordinari.

Trattiamoci dunque sugli articoli.

Art. 1 e 2. — Si intende, ed è opportuno, stabilire una formola, larga sì, ma alquanto meno empirica, e ancora più precisa di quella adottata dall'articolo 26 della legge 31 gennaio 1901 nella designazione della materia, oggetto delle giurisdizioni, tenendo presenti tutti i rapporti che precedono ed accompagnano il contratto di trasporto e si sviluppano da esso, tenendo anche fermo il criterio, fondamentale in materia di emigrazione, che la legge viene incontro all'emigrante quando egli è ancora entro la soglia del nativo paese e subito che la sua iniziativa si pone a contatto con l'attività di coloro che sopra l'iniziativa stessa costituiscono una propria industria. Bisogna precisare una formola la quale il meno possibile, pure abbracciando una serie di manifestazioni varie e complesse, dia luogo a contestazioni esprimendo il pensiero del legislatore, che vuole protetto l'emigrante in tutte le fasi del contratto di trasporto, da quando si iniziano le trattative fino alla sua ultima effettiva esecuzione.

*Parve per ciò alla vostra Commissione di dovere modificare la proposta dizione dell'articolo primo del disegno di legge per renderlo

più preciso e comprensivo nel senso sovraindicato, e di non indicare oltre il caso tipico che esso comprende, quello compreso in uno od altro articolo della legge 31 gennaio 1901, perchè l'indicazione di uno, in tutto od in parte, non insegna che sia volontà del legislatore di renderlo inapplicabile ad altri articoli o altre leggi che pure comprendono statuizioni abbracciate dalla speciale giurisdizione.

Art. 3. — Sostanzialmente la vostra Commissione tiene fermo l'articolo 3 nel quale si accenna e dichiara, meglio che definirla, la qualità di emigrante. L'onorevole Di Frasso-Dentice, nel suindicato suo discorso, richiamava l'attenzione della Camera sulla necessità di una migliore definizione in confronto di quella portata dalla legge del 1910. Ma la definizione è sempre pericolosa nel diritto; ma ancor più oltre che disagiata, pericolosa, nella soggetta materia. Presto si dice, teoricamente, che emigrante è colui che per bisogno di fortuna migliore lascia il paese natio con la speranza di trovare in straniero paese migliori risorse; ma può anche esservi la aspirazione più che il bisogno, e possono esservi dei bisogni più o meno relativi, i quali, a seconda dei casi, trasformino il viaggiatore in emigrante o viceversa.

In proposito ci pare bene ricordare quanto scriveva il senatore Lampertico, relatore della Commissione del Senato, al disegno di legge (1900) sull'emigrazione. « Si sarebbe voluto che si definisse l'emigrante. Si andò incontro alle difficoltà che sempre si incontrano, quando si vuole definire quello che è chiaro, da sè... Se il significato irreducibile è quello di lasciare un soggiorno in cerca di un altro diviene impossibile determinare il carattere quanto mai vario della emigrazione dalle pacifiche colonie alle invasioni irruenti... La legge non dà una definizione dell'emigrazione in sè e per sè, ma in relazione alla legge stessa, e perciò definisce l'emigrazione solo in quanto era d'uopo e cioè per i paesi transoceanici: dove insomma interviene lo Stato nell'adempimento dei suoi alti doveri. Essa desume i caratteri dell'emigrazione non dall'indole intrinseca di essa, ma dai luoghi di destinazione... dal viaggio in terza classe o dichiarata equivalente, e per le navigazioni per cui non vi ha una corrente di emigrazione, che senz'altro faccia presumere la qualità di emigrante, si esige un certo numero di emigranti al disotto del quale la qualità di emigrante si esclude, e al di sopra in quella vece si presume (così ne venne l'articolo 6 della legge del 1901) ».

D'altronde si potrebbe anche aggiungere che non è veramente spesso possibile fissare la definizione in una legge quanto può essere ammissibile di tentarlo in un libro o in un trattato, perchè la legge fa supporre ed impone al giudice un punto fermo nel concetto definito, che non tolleri modificazioni per virtù di esigenze di fatto nuove e inattese; e poichè si tratta di condizioni spesso mutevoli o spesso ancora poliedriche, meglio è affidarsi ad una indicazione sia pure

empirica, ma assai prossima alla comune realtà se non con essa sempre identificata. La Corte Suprema di Roma, con sentenza del 15 giugno 1897, disse che la differenza fra emigrante e passeggero vi deve essere e vi è; e sovr'essa appoggiava la distinzione tra gli effetti giuridici dipendenti dalla allora vigente legge sull'emigrazione 30 dicembre 1888 e quelli che dipendessero dal contratto di noleggio per trasporto di passeggeri regolati dal Codice di commercio; ma giova riconoscere che quando venne a stabilire il criterio per la distinzione concluse con dichiarare che la determinazione della qualità di emigrante si affida a criteri contingenti; non già sopra criteri assoluti e prefissi.

Ed ecco giustificata anche la necessità, oltre per quanto si è detto in generale nelle premesse, di delegare al regolamento ulteriori possibili indicazioni. La nuova legge che vi si propone peraltro espressamente estenda la giurisdizione speciale, in confronto della legge del 1901, ai vettori e non lascia dubbio che essa sia limitata ai soli emigranti; e ciò per evidenti ragioni di giustizia e parità di trattamento in identica materia.

Il disegno di legge tende a indicare ancor meglio il concetto di emigrante alludendo allo *scopo di lavoro*; e ciò renderà meno discutibili le applicazioni.

Non dimentichiamo che nella discussione della legge del 1901 l'onorevole Luporini aveva chiesto che si accennasse a questo elemento, lo *scopo di lavoro*; ma l'onorevole Pantano si oppose ritenendo che si poteva così autorizzare una irritante inquisizione sulle condizioni dell'emigrante costringendolo a produrre carte, documenti o testimonianze (seduta 30 novembre 1900). Non ci siamo dissimulati questa difficoltà; ma essa ci parve in molti casi, normalmente anzi, superabile.

La esperienza ha poi dimostrato ulteriormente che la possibilità di fare ricorso alla prova dello *scopo di lavoro* giova a garantire gli emigranti da frodi a loro danno.

La relazione ministeriale spiega esaurientemente le ragioni per le quali sono ammessi ad adire la giurisdizione speciale anche emigranti che viaggino in classe superiore alla terza. Oltre quanto nella detta relazione è accennato, a giustificare la proposta aggiunta, giova avvertire che non mancarono decisioni di Commissioni arbitrali, le quali, mosse specialmente da spirito di equità, ritennero che chi avesse compiuto il viaggio transoceanico in seconda anzichè in terza classe, potesse considerarsi come emigrante quando provasse che ciò avvenne perchè fu tratto in inganno dal vettore nell'intento di allontanare da sè la responsabilità statuita dalla legge 31 gennaio 1901. Ma bisogna anche aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione stabilì a sua volta che in difetto dei requisiti formali dalla legge indicati per fissare la qualità di emigrante venga meno la competenza

della Commissione arbitrale. Ed ecco un'altra ragione che pienamente giustifica la proposta riforma legislativa.

Non è però inopportuno chiarire la ragione per la quale nell'articolo 3 del disegno di legge non appaiono i capoversi da secondo ad ultimo dell'articolo 6 della legge del 1901. L'articolo 3 del disegno non è destinato ad abrogare e sostituire l'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Questo definisce la figura dell'emigrante agli effetti *delle disposizioni tutte contenute nel capo II della legge*, e pone fra gli elementi di quella figura il viaggio di terza classe od in classe che il Commissariato dichiara equivalente alla terza.

L'articolo 3 del disegno di legge dichiara invece che *ai soli effetti delle giurisdizioni speciali stabilite nel capo I del disegno di legge* si considera emigrante colui che espatri *a scopo di lavoro o vada a raggiungere il coniuge, ecc., anche se viaggi in classe superiore alla terza.*

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce pertanto una modificazione, una deroga all'articolo 6, primo comma, ma solo per ciò che riguarda la figura dell'emigrante transoceanico in relazione colle giurisdizioni speciali; poichè dunque esso non sostituisce l'articolo 6, che rimarrebbe in vigore anche quando il nuovo disegno fosse divenuto legge dello Stato, non è necessario ripetere all'articolo 3 i capoversi dal secondo all'ultimo dell'articolo 6.

La vostra Commissione ha creduto poi giusto di estendere ad altre persone il beneficio della giurisdizione speciale in quanto che le sembrò troppo restrittivo il limitarlo, oltre che all'emigrante, a coloro che vanno a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, i discendenti o fratelli già emigrati a scopo di lavoro.

Perciò attenendosi alla definizione che comunemente si accetta dei prossimi congiunti (per esempio l'articolo 191 Codice penale) ha aggiunto a quelli proposti nel disegno governativo gli zii, i nepoti e gli affini nei medesimi gradi. Parve questa aggiunta maggiormente rispondente a un criterio di equità sociale nel riguardare più largamente i rapporti di famiglia come ragione di comunicazione di diritti, facoltà e benefici.

Venne dubbio se si dovesse mantenere la espressione che il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigranti si *presuma*, salvo prova contraria, per coloro che viaggiano in classe superiore alla terza. A primo aspetto poteva parere che con la regola stabilita nella prima parte dell'articolo 3, stridesse la delegazione fatta al regolamento di stabilire una *presunzione*. Ma un più attento esame fa subito comprendere che appunto è regola che siano considerati emigranti agli effetti delle giurisdizioni speciali, o come soggetti delle medesime, coloro che espatriano esclusivamente a scopo di lavoro viaggiando in terza classe, mentre la equiparazione a favore di coloro

che viaggiano in classe superiore diventa semplicemente eccezionale, al punto che si presume la loro qualità di emigrante anche se viaggino in detta classe superiore. Nè è compito della legge lo stabilire le ipotesi in cui la presunzione è applicabile perchè esse dipender possono da mutabili circostanze di tempo, di luogo, di persone e di economia pubblica o privata.

Art. 4. — È stato constatato dalla esperienza che un difetto della istituzione delle attuali giurisdizioni speciali era questo: che era soverchia la estensione della competenza per materia e troppo basso il minimo del valore riservato alle Commissioni arbitrali. Attualmente, infatti, sono sottratte alla loro competenza solamente le controversie relative a somme e valori non eccedenti le lire cinquanta che insorgono sul luogo d'imbarco fra emigranti e vettori, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini e simili, e che sono devolute all'ispettore della emigrazione. Troppo scarsa dunque la competenza dell'ispettore, vero giudice conciliatore speciale, che, viceversa, ha ora misurata la giurisdizione, quanto a valore, in minore entità di quella del giudice conciliatore ordinario, mentre, se mai, data la natura delle funzioni dell'ispettore ed i motivi singolari di essa, dovrebbe averla maggiore. Di fronte a ciò sta il fatto che venne osservato come molta parte delle controversie portate davanti le Commissioni arbitrali, particolarmente riflettenti lo smarrimento e deterioramento di bagaglio, hanno valore limitato, ma superiore alle lire cinquanta. Da ciò risulta la opportunità di sgravare le Commissioni da simile lavoro, e tanto più se si voglia, come nel disegno di legge giustamente si propone, ridurre il numero per renderne anche più facile il funzionamento.

Nè è, d'altronde, a temere che gli ispettori siano organi di azione del Commissariato che non affidino di ben funzionare. Essi, nell'esercizio della loro diuturna attività, hanno fatto buona prova; la loro opera evitò abusi che con la legge comune non si sarebbero evitati. E tanto che la relazione sull'oddata dell'onorevole Luigi Rossi assicura che spesso è avvenuto che nè anche sia fin qui occorso valersi delle forme dell'articolo 85 del regolamento vigente perchè le parti si acconciarono alle disposizioni degli ispettori. E così, per esempio, le controversie composte amministrativamente dall'Ispettorato di Napoli furono 474 dal settembre 1905 a tutto dicembre 1909 e i ricorsi, per i quali l'Ispettorato stesso compì istruttoria per le Commissioni arbitrali insieme alle denunce per frodi e contravvenzioni fatte alla autorità giudiziaria, salirono a 878.

Così l'Ispettorato di Genova attese alla istruttoria e all'invio alle Commissioni arbitrali di 793 ricorsi, compose in via sommaria 833 controversie e promosse 295 denunce alla Autorità giudiziaria. Quello di Palermo accertò e denunciò all'Autorità giudiziaria 316 reati a danno di emigranti e compose subito le vertenze portate a lui a tal punto

che solamente 70 furono i ricorsi alle Commissioni arbitrali. Tutto ciò dunque prova la energia e la utilità degli Ispettorati nei porti che hanno gli sbocchi maggiori della nostra emigrazione.

Il Governo trova a ragione, dunque, opportuno di elevare la competenza per valore degli Ispettori della emigrazione e, a ragione altrettanto, si ripromette vantaggiosi risultamenti.

Ma la vostra Commissione, tenuta presente la fatta esperienza, considerata l'indole delle controversie, la prontezza del giudizio, che si accorda con la vicinanza e pronta adizione del giudice, non crede inopportuno a sua volta, di elevare il valore della competenza da un massimo di centocinquanta lire proposto dal Governo a lire duecentocinquanta ma con una prudentiale misura a vantaggio delle parti, vale a dire consentendo il diritto di appello, come è ammesso anche nelle controversie ordinarie davanti al giudice conciliatore, quando il valore della causa eccede le lire cinquanta.

Così il minimo valore della competenza delle Commissioni arbitrali sale da cinquanta a duecentocinquanta lire; e le decisioni di esse son sempre appellabili. Se così, da una parte, si aumenta la competenza per valore degli ispettori, si offre il rimedio di una riparazione quando la loro decisione, di relativo valore elevato, possa essere creduta ingiusta da taluna delle parti.

A consolidare la nostra fiducia nella istituzione delle Commissioni arbitrali giova ricordare come sia oramai accertato che esse funzionano egregiamente. Il Commissariato della emigrazione ha potuto riferire che fra gli emigranti si diffonde ormai sempre di più la conoscenza di queste giurisdizioni speciali così che vi ricorrono con fiducia frequentemente. Le Commissioni nel 1909 furono investite di 816 ricorsi; pochi ne furono ritirati; alcuni transatti, per incompetenza, ne furono respinti pochissimi. Le somme liquidate dalle sentenze furono cospicue. Vi basti sapere, onorevoli colleghi, che dalla attuazione della legge a tutto il 1909 se furono presentati alle Commissioni arbitrali 3125 ricorsi vennero liquidate a carico di vettori lire 335,554.85.

Nel 1910 si ebbero presso le Commissioni arbitrali 1,018 ricorsi e nel 1911 se ne ebbero 1,054 e forse più, mancando i dati sicuri di una o due provincie. E di qui deriva l'immenso beneficio conseguito nel tramutare la funzione preponderante di polizia che le Commissioni avevano in base alla legge del 1888 in funzione di vera e propria tutela giuridica e morale della emigrazione, e la bontà dell'ispirazione di favorirne ognora di più lo svolgimento e di modificarne la costituzione, come si propone nell'articolo 6 del disegno di legge.

Art. 5 e 6. — Il disegno appunto modifica, oltre al numero dei membri, la costituzione; e anche di ciò la relazione offre giustificazione esauriente perchè la esperienza ha fatto intendere che la Commissione arbitrale essendo da una parte assimilabile ai giudici di

libera scelta, od arbitri, per quanto riguarda il metodo di funzionamento, in relazione al loro spirito costitutivo, pure dall'altra parte, essendo giudici fissi e permanenti, assumono sembianza di magistrature appunto permanenti. Ora, la riduzione del numero dei componenti, ne semplifica l'attività e loro attribuisce maggior carattere compromissorio; e mentre si accentua la presenza di elementi competenti, si tolgono altri elementi che nè per ragione di nomina, nè per ragione di apprezzabile interesse del corpo eligente, in relazione al soggetto del contendere, potevano presentare garanzie singolari per il giudizio.

L'assicurare la maggiore serietà e capacità degli arbitri-giudici nulla toglie alla essenza specifica della giurisdizione, e ne aumenta la fiducia e il prestigio.

Non bisogna, infatti, che si dimentichi quale possa essere l'indole delle questioni che vanno sottoposte alle giurisdizioni speciali. Qualche esemplificazione ne dimostra la singolare importanza. Vi si può discutere per esempio, sul momento di perfezione del contratto di trasporto sugli obblighi e responsabilità del vettore, derivanti dalla stipulazione del contratto, o in relazione all'accertamento delle condizioni dell'emigrante, o in relazione alla rejezione dell'emigrante nel paese di destinazione. E tale rejezione può essere dovuta a insufficienza di mezzi finanziari o a mancanza nel paese di destinazione di persone che garantiscano il sostentamento dell'emigrante, o a condizioni fisiche di lui, o a precedenti penali o a molte altre cause. Le controversie inoltre possono rifletter la cessione di emigranti, la responsabilità del vettore per l'opera dei suoi rappresentanti. Possono riflettere ancora gli obblighi e responsabilità del valore derivanti dall'esecuzione del contratto; e qui si dispiega una serie di massime da consacrare o sulla responsabilità del vettore per mancato o ritardato imbarco dell'emigrante, o per interruzione del viaggio, o per danni sopravvenuti all'emigrante in corso di navigazione, o in casi di naufragio o di perdita o deterioramento del bagaglio dell'emigrante; e di qua ancora la declaratoria in che possa consistere il bagaglio le norme per la prova della consegna e del deterioramento e la sua restituzione. Ma non basta ancora: sonvi questioni, che possono sorgere in riguardo al contratto a favore di terzi (biglietto di chiamata), al contratto di assicurazione stipulato dall'emigrante per il rimborso del prezzo del nolo pagato da corrispondersi nel caso di rejezione dal paese di destinazione, e i rapporti di tale contratto con quelli di assicurazione sulla vita e contro i danni, ed a proposito di danni, quali veramente possono ritenersi risarcibili, e via discorrendo.

Tutte queste esemplificazioni servono a dimostrare varie cose. Prima di tutto rivelano la specialità della materia la quale giustifica la specialità del giudice segnatamente se la si considera in relazione ai luoghi, ai tempi ed alle persone. Rivelano la importanza singolare

delle giurisdizioni speciali in relazione alla loro procedura la quale viene più acconcia ed utile che non una procedura ordinaria. Rivelano, infine, come sia opportuno, pur mantenendo il concetto largo e libero dell'arbitramento per ciò specialmente che può riflettere l'apprezzamento delle circostanze di fatto e di valore, che si affidi il giudizio a persone colte ed esperte. Come si è accennato, si modifica, riducendolo da cinque a tre, anche il numero dei membri della Commissione arbitrale. La relazione governativa dà sufficiente giustificazione di questa riduzione. Ma va ricordato che quando fu discussa la legge del 1901 (seduta 2 dicembre 1900) fu osservato che cinque membri erano troppi e il Ministro Guardasigilli onorevole Gianturco rispondeva che trattandosi di una magistratura competente senza limiti per il valore e le cui decisioni erano inappellabili, il numero non era eccessivo. Ma la nuova legge le rende appellabili e, senza dubbio, sebbene riduca il numero dei componenti, aumenta la garanzia della loro competenza specifica.

Abbiamo poi creduto opportuna qualche modificazione nella forma dell'articolo, che non ha bisogno di speciali spiegazioni.

Art. 7. — La relazione ministeriale spiega per quali ragioni siasi creduto opportuno di estendere la competenza territoriale degli ispettori (che la vostra Commissione ritiene aumentabile per valore) a tutte le controversie, nascano esse nel porto di imbarco od altrove, mentre l'attuale legge soverchiamente limita la competenza medesima. Tale allargamento territoriale risponde perfettamente allo spirito informatore dell'istituto dell'ispettore; ma, tuttavia, non volendosi eccedere nè anche nell'attribuzione di competenza al detto Ispettore con possibile pregiudizio delle parti, o, per lo meno, con loro minore soddisfazione, si provvede garantendo in due modi le parti medesime: vale a dire in primo luogo con destinare dei giudici presso gli ispettori, i quali giudici anche (vedi articolo 12) senz'altro sostituiscano l'ispettore nelle funzioni giurisdizionali: e ciò sarà fatto per i porti d'imbarco di maggiore importanza o dove si presentino circostanze o condizioni meritevoli di singolare attenzione; e, in secondo luogo, con rendere appellabili davanti la Commissione arbitrale tutte le decisioni il cui valore superi le lire cinquanta.

La vostra Commissione si è persuasa che veramente non è giustificata la restrizione attuale della competenza degli ispettori, nè lo sarebbe quella delle Commissioni arbitrali, alle controversie sorte sul luogo d'imbarco. La relazione dell'onorevole Luigi Rossi, più volte lodata, avverte a tale proposito, che nè anche si potrebbe giustificare la restrizione medesima con l'addurre una maggiore difficoltà di risoluzione della controversia; e porta a sostegno di questa affermazione la voce della esperienza perchè non solamente si tratta di liti il cui valore non è molto grande e che vertono in un campo di dissidio relativamente ristretto; ma anche perchè è oramai dimostrato che gli

ispettori della materia controversa hanno una profonda e sicura conoscenza, data la natura delle loro funzioni in generale, e dato il loro continuo contatto con vettori ed emigranti. Nè anche può opporsi all'allargamento della competenza territoriale la difficoltà di indagini, perchè il porto di imbarco, dove gli ispettori risiedono, è sempre pure il luogo dove è più agevole raccogliere le prove ed accertare gli elementi di fatto della controversia, anche se questa sia posta nel luogo di residenza dell'emigrante, oppure a bordo del piroscafo. Perciò appare opportuno togliere la limitazione stabilita nell'articolo 27 della legge ora vigente.

Art. 8. — La vostra Commissione ha creduto di apportare una radicale modificazione al capoverso dell'articolo ottavo, risolvendo con tale modificazione una disputa che riflette la esclusività o meno della giurisdizione speciale per la materia delle leggi in discorso disciplinate.

Si è discusso se la giurisdizione speciale delle Commissioni arbitrali per la emigrazione escludesse quella ordinaria dell'autorità giudiziaria, e ciò nel senso se la giurisdizione arbitrale sia per gli emigranti puramente facoltativa, così che essi possano ricorrere ad essa od alla ordinaria a loro scelta, o che possano ricorrere alla ordinaria quando non l'abbiano fatto a quella speciale e sia scaduto il termine per ricorrervi. Furono diversi i pareri e le decisioni, ed anche la Suprema Corte di Roma (sentenza 24 marzo 1909, Sezioni Unite, causa Volpe contro Borriello) ammise la scelta fra le due giurisdizioni. La legge del 1901 era in proposito ambigua negli articoli 26 e 27.

Ma è di sommo rilievo il fatto, che, non ostante tale giurisprudenza, la quasi totalità delle controversie tra emigranti e vettori fu sottoposta all'esame delle Commissioni arbitrali, le cui decisioni divennero, può dirsi, unica fonte di giurisprudenza nella materia speciale! Dalla lettura delle decisioni, opportunamente pubblicate dal Commissariato in un Bullettino, apparisce l'importanza della materia, l'interesse posto nello studiarla, la dignità delle indagini e del giudizio, che si risolve nella elaborazione di un diritto in alcune parti completamente nuovo, e che si svolge con la novità degli atteggiamenti della vita, oppure si manifesta nella applicazione a scopi nuovi di norme di comune diritto.

Ma, a prescindere da questa constatazione, la stima del valore e della utilità delle giurisdizioni speciali è dimostrata eloquentemente dal fatto che sono, lo si ripete, pochissimi i ricorsi all'autorità giudiziaria ordinaria, quantunque attualmente ammessi.

Tale fatto, per chi voglia fare del sano positivismo legislativo, non deve essere l'ultimo argomento che ci guidi nella risoluzione del problema: se o no la giurisdizione arbitrale sia a ritenersi facoltativa. Ben dice la relazione del Governo che il dubbio va risoluto. E il disegno governativo lo risolve così: Non parendo giusto di lasciare al-

l'emigrante facoltà di scelta fra due giudici, è sembrato che convenisse chiarire essere esclusiva la giurisdizione arbitrale, che è più efficace ed adatta, naturalmente nei limiti di tempo segnati dal termine entro il quale può prodursi il ricorso al magistrato speciale; ma si soggiunge doversi intendere che, scaduto tale termine relativamente breve (sei mesi) riprenda senz'altro il loro imperio la legge comune, e rinasca la competenza a giudicare dall'Autorità giudiziaria ordinaria e quindi anche si applichino i principî generali di diritto relativamente alla prescrizione delle azioni.

La vostra Commissione non fu di questo avviso. Essa ritenne invece che si dovesse sancire come assolutamente esclusiva e non prorogabile la giurisdizione arbitrale, alla quale, come si disse, mostrano di ricorrere già in pratica quasi esclusivamente gli interessati. Ciò non solamente in omaggio ad un principio di rigore astratto per il quale quando siasi creduto di fondare delle giurisdizioni speciali per ragione di pubblico interesse in determinate materie, non sia da deflettere poi dalle giurisdizioni medesime creando concorsi o conflitti per volontà privata; ma anche perchè la unità della giurisdizione è maggiore garanzia di unità ed ordine di giudizi e di giurisprudenza; e perchè se è vero che le giurisdizioni si chiamano arbitrali per lo spirito che deve informare le loro decisioni e per il metodo che seguir devono nella esplicazione del proprio potere, è anche vero che se si tratta poi di arbitri, quasi direbbesi, legali, di una magistratura fissa o quasi fissa, vale a dire, per lo meno, relativamente permanente nel senso che la sua nomina dipende dalla volontà della legge e che i giudici-arbitri dopo un certo tempo possono anche venire sostituiti.

Non sembra praticamente opportuno lasciare a disposizione degli interessati giurisdizioni di indole e funzionamento diversi quando se ne è creata una la quale in maniera eminente si ritiene rispondere allo scopo della elaborazione di una materia tutta speciale.

Alla vostra Commissione dunque parve miglior partito il risolvere il problema nel senso della esclusività o non prorogabilità della giurisdizione; ma ritenne corrispondentemente giusto di aumentare il termine di produzione del reclamo coordinando questo termine a quello di prescrizione della relativa azione. E l'uno e l'altro venne portato ad un anno, salvo il caso eccezionale previsto dall'articolo 10 di cui si dirà in appresso, in corrispondenza e analogia al disposto dell'art. 924 del Codice di commercio (art. 8-*bis*).

Scorso l'anno, sempre salvo il caso previsto dall'art. 10, non esiste più azione esperibile nè davanti alle giurisdizioni speciali nè davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta di prescrizione di azione.

Per ciò che riflette la decorrenza del termine prescrizionale qualche commissario aveva espresso il dubbio se non convenisse integrare la disposizione per comprendervi espressamente il caso di controversie le quali si riferiscono ad una fase delle trattative tra emigrante e

vettore o suoi rappresentanti in cui non si fosse ancora fissata la data della partenza; ma il dubbio è tolto dalla formola dell'articolo che stabilisce la decorrenza dal giorno in cui ebbe o doveva iniziarsi il viaggio. Questa formola sembra esauriente.

Art. 10. — Abbiamo già accennato alla opportunità di disporre un termine di prescrizione quanto alla sua decorrenza diverso da quello stabilito all'articolo 8-bis per il caso nel quale sia apparso in un procedimento penale il titolo all'esercizio di una delle azioni per le quali può essere adita la giurisdizione speciale. Qui si tratta di integrare nel modo più efficace che sia possibile la giuridica tutela dell'emigrante che per ignoranza, o magari anche talvolta per inganno, insidia o sorpresa, non abbia potuto e saputo sperimentare la sua azione. Appunto da un procedimento penale non solamente può sorgere un'azione di danno, ma anche in un procedimento penale può apparire la detta deficienza nel far riconoscere il proprio diritto; ed il giudice penale, in tale caso, come organo della amministrazione della giustizia concorre all'attuazione dei fini che il legislatore si propone con le disposizioni di protezione agli emigranti. Ciò risponde alla necessità sociale di un coordinamento armonico dei vari organi di tutela politica del diritto. Che se poi la parte interessata, che si presume ignorante o sorpresa, in seguito alla fattale diffida della reale o possibile esistenza di una azione a suo vantaggio, o alla quale in ogni modo si rivela un'azione, non creda di esperirla nel termine segnato, e che vuolsi far decorrere dal momento della diffida stessa, ossia della notizia ricevuta, di più non occorre.

La funzione dello Stato nella protezione ha i suoi limiti, che sono di diritto, in quanto essa si coordina con l'esercizio di libere facoltà giuridiche dei privati. E perciò che la vostra Commissione, la quale pure consente interventi attivi del Commissariato nella procedura di tutela davanti alle Giurisdizioni speciali, trovò eccessivo il fare obbligo al magistrato penale di deferire la controversia, che è di libera disponibilità individuale, al magistrato speciale, ed ancora più eccessivo il creare una eccezione veramente inammissibile in relazione alla essenza ai limiti ed ai fini del giudizio civile e del potere del giudice civile: quello cioè di conoscere d'ufficio sia pure quando la parte interessata o lesa non si opponga.

Art. 11. — L'articolo 84 dell'attuale regolamento per la esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con reale decreto 10 luglio 1901, stabilisce che il consigliere di Prefettura membro della Commissione è investito delle funzioni di relatore delle cause. Il disegno di legge in discorso propone che la istruttoria delle cause sia fatta d'ufficio e affidata al detto consigliere.

La vostra Commissione ha osservato che è opportuno consacrare nella legge, che pur stabilisce le norme fondamentali di procedura, il modo onde la decisione deve essere preparata anche per ciò che

riflette la funzione della relazione, la cui importanza non può sfuggire al Parlamento; ma anche ha creduto che nell'atto di trasportare tale disposizione nella legge convenga escludere che sempre e necessariamente il consigliere di prefettura debba essere il relatore.

Basta, ed è più che giustificato, che egli delle cause sia l'istruttore, perchè, avuto riguardo alla natura delle stesse, al fatto che fra le autorità alle quali il ricorso può essere presentato vi è il prefetto, e questi infatti riceve in ogni modo il maggior numero di ricorsi perchè gli vengono dalle altre autorità trasmessi, ed in considerazione anche che la Prefettura è quell'organo dell'Amministrazione pubblica che dispone più di ogni altro, in materia, di mezzi abili allo accertamento del materiale storico delle controversie. Ma che il consigliere di prefettura deve anche essere sempre il relatore e conseguentemente, o normalmente, lo estensore delle decisioni tutte, non è ammissibile. Ciò lo aggraverebbe di troppo, forse eccessivo lavoro, con il pericolo di costringerlo ad una attività affrettata. Facilitandosi, con la distribuzione delle relazioni in equo modo, un più ponderato controllo degli atti e dei risultati della istruttoria, si avvantaggia la bontà della decisione alla quale si toglie, o per lo meno si diminuisce assai sensibilmente, quel carattere costante di unilateralità che può derivare, o apparire, dal ridurre istruttoria e relazione nel compito di una sola persona.

Articoli 17, 18, 19 e 20. — Per ciò che riflette questi articoli basta accennare (chè le altre non sono in sostanza altro che modificazioni di forma come lo sono quelle all'articolo 15) al *punctum saliens*, vale a dire alla ammissione dell'appello contro le decisioni delle Commissioni arbitrali e alla conseguente istituzione della Commissione centrale.

Alle osservazioni in proposito fatte dalla relazione ministeriale possiamo aggiungere qualche ulteriore considerazione su questa integrazione del principio per cui si è ammesso l'appello contro le decisioni dell'ispettore quando superino il determinato valore di lire 50.

Abbiamo accennato già alla importanza delle questioni, che possono venir sollevate, e non possiamo dimenticare come talvolta le controversie abbiano un rilevante valore. Avviene, naturalmente, che l'interesse della contesa e con esso il principio di una decisione meno ponderata si accentui quanto più il valore della prima aumenti. In relazione, per tanto, alla legge del 1901 si è lamentata praticamente la discordanza della giurisprudenza delle Commissioni arbitrali e si è osservato come rendesse pericolosa la loro inappellabilità il fatto di averla decretata senza riguardo al valore della controversia. Anzi giova notare che nella discussione fatta alla Camera nel 1910, già da noi ricordata, venne presentato un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a modificare le disposizioni della legge 31 gennaio 1901, n. 23, dimostratasi inadatta, e ad istituire nella Capitale del regno,

una Commissione di appello che giudichi dei gravami proposti avverso le decisioni delle Commissioni arbitrali. Il Governo scioglie ora l'impegno che allora assunse, di tener presente questo desiderio quantunque allora non accettasse l'ordine del giorno nell'intendimento di meglio maturarne la risoluzione.

A voi non è ignoto, onorevoli colleghi, quale e quanto alta sia la funzione della giurisprudenza, la quale è poi l'abilità di applicare la legge. Tale funzione ha un valore sociale e giuridico eminente, tanto più in quanto si tratti di elaborare razionalmente un diritto, che può essere latente nella coscienza pubblica, coordinandolo al diritto scritto, o di costituire i nuovi capisaldi di istituti o di disposizioni giuridico-sociali scaturienti da una materia nuova, la quale vibra sotto la scorza delle quieti secolari garantite dal comune accettato diritto. Ancora qui ripeteremo una volta che se pur si tratta di magistrature, le quali (ed è anche questa una manifestazione dello stato evolutivo delle istituzioni) hanno ora carattere sostanziale e formale arbitramentale, non conviene disconoscere che esercitano la loro operosità sopra un terreno giuridico, e riguardar possono gravi tesi e gravi interessi. Garantire perciò il meglio che si possa la compostezza, il decoro e la giustizia delle loro decisioni è aumentare il loro beneficio sociale sol che si consideri che la varietà o la disformità delle decisioni, può portare disuguaglianza di trattamento in casi eguali e ritardare il consolidarsi di criteri definitivi. Vero è che la uniformità non si ottiene intera sempre o presto nemmeno con la creazione di nuove magistrature di reclamo, e forse è questo anche bene perchè così non si arrestano il movimento intellettuale e le applicazioni di esso; ma è anche vero che tale creazione diminuisce il danno e lo sconcerto della disformità, ed infervora maggiormente i magistrati inferiori al più attento e assiduo studio delle questioni che a loro vengono sottoposte.

Perciò parve alla vostra Commissione che la istituzione in Roma di una Commissione centrale arbitrale per la emigrazione accanto al Commissariato della emigrazione fosse da accettarsi non solamente come una specie di alto regolatore della giurisprudenza in materia di emigrazione, ma quasi anche come un osservatorio giudiziario accanto a quello amministrativo sul vario, incessante, complesso movimento migratorio.

Parve inoltre alla vostra Commissione di dovere accettare la costituzione della Commissione centrale così come viene proposta perchè i suoi componenti sono scelti per modo da garantire la sua autorevolezza e competenza nel campo dottrinale e tecnico.

Art. 20. — Il decreto ministeriale autorizzerebbe il giudice a dichiarare la provvisorietà della esecuzione delle sue decisioni.

La vostra Commissione, dopo maturo esame, ispirandosi ad un

criterio di equità che facilmente si dimostra, ha creduto di non accettare tale disposizione.

Il vettore è sempre persona solvibile; vi sono garanzie che non permettono di ritenere in pericolo la esazione di quanto da lui sia dovuto. Le altre parti sono generalmente povere; di solvibilità in ogni modo incerta; spesso anzi nulla. Abbreviando da una parte i termini di appello, che d'altronde l'interessato diligente può presentare anche prima che scadano, sollecitando così il secondo giudizio, si rende meno penosa la condizione di chi deve esigere versando in bisogno. Consentendo la facoltà insindacabile della provvisoria esecutorietà delle decisioni, si può mettere il vettore nella materiale impossibilità di riavere quanto provvisoriamente sia stato costretto a pagare, nel caso che la parte sua avversaria rimanga soccombente in grado di appello. Ammettendo invece nel magistrato, che giudica *ex bono et aequo*, la facoltà di concedere ed assegnare alla parte povera vincitrice in casi di urgenza una provvisoria, si rende meno grave e penosa in qualche caso speciale la condizione della parte medesima. Il magistrato saprà regolarsi, col suo senno, a seconda dei casi e delle circostanze.

CAPO II.

Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi.

Senza dubbio interessante è anche il provvedere ad accentuare la tutela giuridica di quegli emigranti, e sono in grande numero, che si avviano verso paesi non transoceanici. E assai notevole anche questa forma di emigrazione e così da assumere una effettiva importanza economica e sociale.

Devesi ricordare come l'articolo 29 (primo e secondo comma) della legge 31 gennaio 1901 desse facoltà al Governo di imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arruolamento degli emigranti diretti a paesi europei ed estendesse la competenza delle Commissioni arbitrali alle controversie per risarcimento di danni dipendenti dal contratto di arruolamento.

Avverte la relazione più volte ricordata dell'onorevole Luigi Rossi come questa soverchia generalità di norme ne abbia impedito uno svolgimento pratico efficace, e come la esperienza abbia insegnato che le Commissioni arbitrali non siano l'organo adatto allo scopo; ciò che viene a confermare la giustezza delle aspirazioni manifestate nelle discussioni parlamentari. Vi è essenziale diversità fra le due specie di emigrazione. Le controversie sul contratto di lavoro si ac-

centuano nella emigrazione non transoceanica nella quale predominano quelle sul contratto di trasporto. D'altra parte vi sono paesi nei quali (come negli Stati Uniti dell'America settentrionale) non si consente la entrata agli emigranti che siano comunque vincolati da un preventivo contratto di lavoro. Infine il Commissariato riconosce di avere mezzi sufficienti per esercitare una attiva sorveglianza sugli arruolamenti in base all'articolo 18 della attuale legge.

Di qua scaturisce la opportunità di una magistratura, pure speciale per l'indole della materia e le esigenze della procedura, ma distinta e diversa dalle Commissioni arbitrali. Pare adunque lodevole l'intendimento di dare una ragionevole estensione alle controversie relative ai contratti di lavoro stipulati in Italia ed eseguibili all'estero, della magistratura probovirale, istituita con la legge 15 giugno 1893, n. 295, per le controversie che riflettono la classe operaia in Italia. In questo modo si supplisce alla mancanza di un organo giurisdizionale per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto di lavoro fra emigranti e arruolatori.

L'articolo 25 del disegno di legge tende ad assicurare la esistenza e certezza del contratto di lavoro per emigranti non transoceanici; e perciò impone l'atto scritto. Nel regolamento dovranno indicarsi le modalità, che possono essere varie minute e variabili, della compilazione di tale atto; ma vuolsi, ed è giusto, che la legge imponga senz'altro che sia obbligatoria la assicurazione dell'emigrante operaio contro gli infortuni secondo le leggi italiane quando l'emigrante si rechi a lavorare in paesi nei quali l'assicurazione non sia obbligatoria; e questi non sono pochi.

E noto infatti che l'assicurazione contro gli infortuni degli operai dell'industria con modalità varie, e per categorie di operai non uguali dovunque, è obbligatoria in Austria-Ungheria, Germania, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Olanda, Russia, Finlandia, Norvegia e Serbia.

Non lo è in Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia, Portogallo, Rumania, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America (eccettuato lo Stato di Montana per la sola categoria dei minatori), Canada e Stati dell'America del Sud, sebbene la legislazione di alcuni di questi paesi accolga il principio che se anche la assicurazione non è obbligatoria, sia l'imprenditore civilmente responsabile degli infortuni con inversione dell'onere della prova. Così è stabilito in Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Spagna e in alcuni Stati della Confederazione americana.

L'obbligo del preavviso degli arruolamenti al Commissariato della emigrazione, allo scopo di controllo amministrativo, che non arresti il mercato libero del lavoro, ma arresti, in via di tutela, lo sviluppo dell'attività arruolatrice di emigranti per salvarli da insidie e da

danni, è pienamente giustificato nella relazione governativa che precede l'attuale disegno di legge come sono giustificate tutte le altre statuizioni degli articoli di questo capo.

Un membro della Commissione propose al suo studio la opportunità o meno di sancire alcune ulteriori disposizioni le quali sarebbero state proposte anche in recenti congressi di emigrazione. E sono queste: che il numero dei componenti il collegio dei probiviri fosse portato da 3 a 5 e che il membro presidente fosse scelto dai quattro, a maggioranza, fra le persone estranee alla magistratura togata e alle categorie operaie e padronali rappresentate nel collegio; che il termine per adire i collegi probovirali fosse portato da tre a dodici mesi; che l'obbligo della assicurazione contro gli infortuni secondo la legge italiana fosse esteso anche ai lavori da compiersi in quei paesi esteri che manchino di qualsiasi legge obbligatoria sull'assicurazione stessa: che l'atto scritto per gli arruolamenti previsti dell'articolo 25 del disegno di legge sia debitamente registrato nel Comune di stipulazione.

Ma è sembrato alla Commissione che l'obbligo della registrazione nel comune diventi superfluo mentre è sancito quello della denuncia degli arruolamenti da farsi al Commissariato dell'emigrazione, vero ed efficace organo di tutela; che il termine di tre mesi tutt'al più possa estendersi a sei mesi con sicurezza che sieno guarentiti i diritti dell'operaio; e che non occorra ulteriore disposizione oltre quella ben chiara dell'articolo 25, che parla di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione non sia obbligatoria per gli stranieri secondo le leggi locali. Se quei paesi mancano di leggi obbligatorie sull'assicurazione, è ovvio che l'articolo 25 sarà applicabile.

Quanto poi al numero dei componenti il collegio probovirale, la Commissione ha considerato che la esperienza ammaestra che non sempre l'aumentare del numero dei colleghi giudicanti migliora il loro funzionamento, tanto che è generale tendenza di ridurre il numero di ogni collegio avente funzione giurisdizionale; e tanto è vero che noi riduciamo anche il numero dei membri della Commissione arbitrale. D'altronde la composizione proposta col pretore e due cittadini, rappresentanti l'uno la classe degli operai e l'altro quella degli imprenditori è armonica, e affida di retto e impersonale giudizio il quale per di più è suscettivo di appello, davanti alla Commissione centrale suindicata.

CAPO III.

**Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti
sull'emigrazione.**

Il movimento migratorio offre singolare materia alla creazione anche di norme munite di sanzione repressiva. In alcuni casi ci si trova di fronte a veri delitti, in quanto si tratta di fatti che veramente aggrediscono un diritto rappresentando offese volontarie alla libertà individuale o al patrimonio; in altri casi ci si trova di fronte a contravvenzioni, per quanto taluna rivestir possa una certa gravità; perchè, non tanto si offende, quanto si pone a pericolo un diritto. L'attuale disegno di legge si propone di modificare, integrandole, o chiarendole, alcune disposizioni della vigente legge sulla emigrazione e di aggiungerne di nuove. E l'uno e l'altro provvedimento sono suggeriti dalla esperienza, e furono invocati in discussioni parlamentari.

Il legislatore figge acuto il suo sguardo verso danni o pericoli più o meno verificatisi o imminenti, remoti o prossimi, all'individuo, che sa scarsamente difendersi da solo; e si vale della sanzione penale a difesa del diritto, e nell'interesse generale per il danno mediato che, stante la importanza del fenomeno migratorio, ne viene all'ordine sociale. Deve anche notarsi che l'enorme movimento della emigrazione, e soprattutto le conseguenze che ha su di esso la applicazione delle leggi estese sulla immigrazione, ha creato una quantità di figure nuove di fatti illeciti per i quali si rendono necessarie adeguate sanzioni penali, tanto che il Commissariato sulla emigrazione ha dovuto richiamare in proposito l'attenzione del Governo e del Parlamento. La relazione dell'onorevole Luigi Rossi ci ammonisce che gli agenti locali nominati dai vettori per la vendita dei biglietti di imbarco al 30 aprile 1910, erano 12,634. Il numero grande assai desta vive apprensioni perchè sono essi retribuiti con provvigioni che si commisurano al numero dei biglietti venduti; ed è perciò fondato e costante il timore, che, spinti da fine di lucro, eccitino artificiosamente la emigrazione.

La loro opera è inquietante perchè ricorrono a mille modi per incettare emigranti e facilitarne la partenza anche con influenze su uffici locali per rilascio di passaporti od altro, e non fu raro il caso che abbiano percepito compensi non dovuti, o abbiano profittato della ignoranza degli emigranti per avviarli su linee poco adatte in rapporto alla loro destinazione finale. Basti ricordare che solamente durante l'anno 1909 furono presentate all'autorità giudiziaria 495 denunce per abusi a danno di emigranti, fra cui parecchie truffe, e furono contestate 112 contravvenzioni a rappresentanti di vettori ed

un ugual numero ad agenti clandestini; e 32 ne furono presentate contro vettori, procuratori e capitani di piroscafi, 91 contro esercenti di alberghi-locande e fattorini.

Nè occorre qui ripetere quanto aggiunge la relazione governativa, che precede il disegno di legge per giustificare la intensificazione in alcuni casi della repressione in confronto della legge attuale.

Ci limiteremo ad alcune considerazioni per spiegare talune aggiunte alla testè indicata legge, e taluni emendamenti che noi proponiamo.

Anzitutto la vostra Commissione, nell'intendimento di coordinare le disposizioni della legge speciale a quelle del Codice penale ed al sistema generale di distinzione fra delitti e contravvenzioni, si è curata di sostituire, nei congrui casi, l'arresto e l'ammenda (che sono pene contravvenzionali) alla pena della detenzione e della multa, che sono pene applicabili a veri e propri delitti.

In secondo luogo la vostra Commissione ha ritenuto opportuno di togliere tutti gli aggravamenti di pena, che venivano nel disegno stabiliti quando il soggetto passivo del reato fosse un minorenni, non senza avere prima in proposito conferito con l'onorevole ministro guardasigilli, che fu con essa concorde.

La ragione è duplice. Con l'attuale disegno di legge ulteriormente si integra l'articolo 416 del Codice penale. Tale integrazione è lodevole, e in massima la si approverebbe perchè tende a contemplare, come delitto, dei casi che sfuggono alla disposizione stessa ed a quelle successive aggiunte dalla legge del 1901. Queste integrazioni del Codice penale hanno però già offerto materia a gravi dispute nella Camera dei deputati quando fu discussa la legge attualmente in vigore. Nelle tornate dell'uno e due dicembre 1900 non si era riusciti a porre l'articolo della legge (17) in armonia con il 416 del Codice penale, tanto che si finì col fissare una seduta dei proponenti gli emendamenti per formulare l'articolo e conciliare le varie operazioni, e porlo in armonia appunto col Codice penale.

Fu nella seduta del 2 dicembre che la Commissione presentò l'articolo formolato in seguito all'accordo col Governo e coi proponenti, di che sopra, giusta le resultanze della discussione. Si cercò la figura di un reato nuovo nel fatto di chi (ferma la disposizione dell'articolo 416 del Codice penale che punisce chiunque a fine di lucro induce un cittadino ad emigrare ingannandolo con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie) con manifesti-circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero.

Ora, come ripetesi, si compie una ulteriore ed opportuna integrazione dell'articolo 416 del Codice penale con altre ipotesi, che, o la esperienza ha dimostrato scampavano dalla repressione, o che possono

verificarsi. Notiamo di sfuggita che abbiamo soppresso la espressione *scientemente* (articolo 32 del disegno) perchè costituirebbe una indicazione che non risponderebbe al sistema adottato dal Codice penale; bastando, per quanto riflette l'elemento soggettivo, il disposto dell'articolo 45 in relazione dell'articolo 10 del Codice stesso. Ma ciò che va specialmente notato, è che l'articolo 416 del Codice penale non porta aumento di pena se il soggetto passivo del reato sia un minorenni. Se dunque nella legge speciale si volesse portare tale aggravante converrebbe anche modificare l'articolo del Codice penale non senza turbare la economia di altre disposizioni in casi analoghi o comunque corrispondenti; ciò che non pare ora opportuno. Perciò l'aggravante si sopprime nel disegno di legge, mentre, d'altronde, se si tratta di minorenni, il giudice può con sovrano arbitrio, provvedere alla maggior tutela degli stessi spaziando fra il minimo ed il massimo della pena edittale.

Ma vi è un'altra considerazione che consiglia la soppressione; ed è questa, che è fondata la fiducia, che non tardi a presentarsi al Parlamento un disegno di legge, che riguarderà la tutela giuridica dei minorenni, ed in questo saranno comprese disposizioni, di applicazione, generale a tutti i casi legalmente possibili, di aggravamento di pene per reati che siano consumati a danno di minorenni.

Prima di chiudere su questo punto la vostra Commissione crede opportuno di avvertire che giustamente si è creduto di colpire di pena i ritardi di partenza e l'allungamento dei viaggi. Le altre nuove disposizioni non ammettono ulteriori delucidazioni oltre quelle contenute nella relazione ministeriale, nè spiegazioni richiede la modificazione, che riflette il possesso di passaporti ad altri rilasciati, perchè questa ultima viene dalla vostra Commissione proposta allo scopo, di meglio coordinare l'articolo al Codice penale, e per togliere il pericolo di una eccessiva inquisizione e repressione, sebbene si tratti di caso che non può essere trasurato, prestandosi esso a infrazione di legge così da parte dei vettori o rappresentanti, come anche da parte di emigranti.

Tornando ai ritardi ed allungamenti di partenza e di viaggi, la vostra Commissione ricorda come dei primi si lamentasse nella tornata della Camera del 1910 già ricordata, l'onorevole nostro collega Di Marzo e come l'onorevole ministro Di San Giuliano (seduta 20 giugno 1910) trovasse giusto il lamento che la pena fosse allora troppo mitemente sancita; e dei secondi disse egualmente lo stesso onorevole ministro considerandoli un caso degno di repressione.

Ma tutto questo venne ribadito dall'onorevole Falletti (stessa seduta) il quale spiegava come i ritardi si verificassero in due modi: quando gli emigranti prima della partenza vengono trattenuti a lungo nei porti di imbarco o quando il piroscalo tocchi, durante il viaggio,

altri scali marittimi, all'infuori di quelli indicati sul biglietto di imbarco. Si è detto, egli avvertiva, che i vettori sono obbligati a mantenere nei porti gli emigranti a loro spese e che questi hanno il diritto, dopo dieci giorni trascorsi senza che parta il piroscafo, a ripetere il prezzo del biglietto; ma (e ciò ribadirono anche l'onorevole Di Marzo e il ministro Di San Giuliano) gli obblighi del vettore sono ora garantiti da una sola sanzione civile alla quale si invocava la sostituzione di una sanzione penale perchè più efficace e proibitiva.

A proposito del capoverso *g*, dell'articolo 31 del disegno (abbiamo ritenuto opportuno di segnare con lettere alfabetiche i vari capoversi per facilitarne la citazione) venne sollevato il dubbio che potendo avere riferimento all'articolo 12 della legge 26 luglio 1896, n. 318, possa anche costituire, oltre che una penalità diretta, una indiretta, rispetto alle navi nazionali che godono del premio di navigazione essendo non poche contravvenzioni in materia di emigrazione portano anche la loro sanzione, oltre che come multa o ammenda anche come perdita del premio, Giova quindi avvertire che il detto capoverso *g*, intende soltanto ripristinare legislativamente le sanzioni stabilite dall'articolo 169 del regolamento 1° luglio 1901, sull'emigrazione per i ritardi nei viaggi transoceanici, sanzioni che la Suprema Corte di cassazione ebbe a giudicare incostituzionali, come la stessa relazione ministeriale che precede l'attuale disegno di legge, ricorda.

Se il ritardo nel viaggio sia contravvenzione alle norme legislative e regolamentari sul trasporto degli emigranti che importi la perdita del premio di navigazione nei sensi del penultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1896, n. 138, è tale questione che l'attuale disegno di legge non si propone nè doveva risolvere.

Spetta al Ministero della marina, nel procedere al pagamento dei premi di navigazione, lo stabilire la retta interpretazione del penultimo capoverso dell'articolo 12 succitato.

Onorevoli colleghi! In base a queste considerazioni la vostra Commissione si onora di proporre al vostro suffragio il disegno di legge, come fu da essa in parte emendato, e si sente tranquilla nell'assicurarvi che con esso si fa un nuovo e vigoroso passo verso il miglioramento della tutela giuridica dei nostri emigranti, che sono tanta parte di noi, e ben degni della nostra fraterna attenzione.

Votandò queste nuove provvidenze il Parlamento italiano offrirà nuova prova della sua sollecitudine sapiente e benefica per l'attuazione ed il perfezionamento di quella legislazione sociale, che rappresentano il dovere e la gloria della nuova civiltà

STOPPATO, *relatore*.

CAPO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

Art. 1.

Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che riflettano rapporti preliminari, concomitanti o conseguenti al contratto di trasporto o che insorgano nella applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza, a norma della presente legge.

Identico. (1)

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Identico.

Art. 4.

Sono di competenza degli ispettori della emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta. Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a

(1) I periodi del *Disegno di legge del Ministero* accolti senza modificazione nel *Disegno di legge della Commissione* sono stati sostituiti da " *Identico.* „

lire duecentocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

- a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;
- b) di un consigliere della Prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;
- c) *identico*;

Identico.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Soppresso i due ultimi periodi.

Art. 8-bis.

Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'articolo 10, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno, preveduti nel secondo comma dell'art. 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni quando egli abbia trattato per l'imbarco; e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

Art. 9.

Chiunque, a termini dell'articolo precedente, abbia facoltà di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'Ispettore

dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 10.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 8-bis decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 15.

Art. 11.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a se stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali e di altre prove.

Identico.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti della istruttoria o copia a loro cura e spesa.

Art. 12.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Art. 13.

Identico

Art. 14.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

Art. 15.

Identico.

Identico.

Identico.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'Ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

Art. 16.

Contro la decisione degli ispettori per valore superiore a lire **cinquanta è ammesso appello** davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

Art. 17.

La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado **della Commissione arbitrale** spetta alla Commissione centrale di cui all'articolo 18.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi nei venti giorni dalla notificazione della decisione impugnata se essa sia di un ispettore dell'emigrazione e di giorni quaranta se sia di una Commissione arbitrale.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice in caso di urgenza potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore alla metà di quella portata dalla sentenza da computarsi nella somma totale liquidata.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

CAPO II.

Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali per gli emigranti stessi.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

CAPO III.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

All'art. 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila e con l'arresto fino a sei mesi il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi

da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto all'Ispettore viaggiante sulla nave.

i) identico;

l) identico;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale.

n) identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 32.

Al primo e secondo comma dell'art. 17 legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, o guide concernenti l'emigrazione pubblica notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« E punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Articoli 33, 34, 35 e 36.

Identici.

III.

Discussioni parlamentari sul disegno di legge: Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.**(Tornata del 5 maggio 1913)**

PRESIDENTE — Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti ».

Se ne dia lettura.

DEL BALZO, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 650-A).*

PRESIDENTE — La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfredo Capece-Minutolo.

CAPECE-MINUTOLO ALFREDO — Onorevoli colleghi, dirò soltanto poche parole su questo disegno di legge. Però non posso fare a meno di tributare una lode viva e sincera al ministro proponente e all'onorevole relatore per la sua brillante relazione scritta.

E sono lieto di constatare che alcuni onorevoli colleghi, tra i quali il mio carissimo amico personale, onorevole Cabrini, che da parecchi anni si va occupando con molta autorità e competenza di questo imponente problema della emigrazione, l'onorevole Di Marzo, l'onorevole Di Frasso ed altri, che si occuparono di questa questione nell'ultima discussione, oggi veggano convertiti in articoli di legge i loro desideri, espressi così autorevolmente.

L'onorevole relatore Stoppato ricorda opportunamente la legge del 1901 e noi non possiamo fare a meno in questo momento di rievocare la figura dell'on. Luigi Luzzatti e dell'on. Pantano, i quali fortemente vollero quella legge, estirpando d'un tratto la radice di tutti i dolori, di tutte le sofferenze dei nostri emigranti, quando, imbarcati e messi giù nel fondo di una stiva, erano trasportati verso paesi lontani.

Ma nessuno di noi si fa illusione che la legge del 1901, questa legge, che viene in parte a modificarla, ed altre leggi, che eventualmente si potranno fare per perfezionare l'una o l'altra, potranno risolvere il problema della emigrazione.

Questo problema non si risolve così facilmente, ed io credo che queste leggi davvero occorra farle non solo con la mente, ma soprattutto col cuore, e che noi dobbiamo sempre accompagnare questi nostri emigranti attraverso tutte le loro tristi peregrinazioni.

Se noi abbandoniamo per un momento questo problema, purtroppo vediamo che il Commissariato della emigrazione, non sentendosi spinto dalla pubblica opinione, lo trascura anche esso.

Io, ripeto, non parlerò molto di questo disegno di legge per due considerazioni, la prima perchè altri, più autorevoli di me, tra cui l'onorevole Luigi Rossi, che fu così valente commissario della emi-

grazione, ne parlerà con maggiore competenza della mia, la seconda perchè nessuno può mettere in dubbio che sia necessaria l'abolizione delle famose Commissioni arbitrali. Di esse ho fatto per molto tempo parte a Napoli; e mi son persuaso che non rispondono allo scopo; dò quindi lode all'onorevole Cabrini, che ha insistito per la loro modificazione. Chi non vede poi la utilità di modificare anche le sanzioni penali, consacrate nel disegno di legge? Noi tutti abbiamo votato con profondo entusiasmo la legge elettorale, soprattutto perchè impressionati da un argomento, se non erro, addotto dall'onorevole Bissolati, che cioè quegli analfabeti, che avevano con tanto onore e coraggio difeso l'onore d'Italia sui campi di battaglia, avevano pur il diritto di partecipare alla vita nazionale con il diritto al voto. Ma se abbiamo dato il diritto al voto, non abbiamo dato il diritto all'ignoranza, ecco la differenza. Perciò noi tutti dobbiamo considerare e studiare questo problema dell'analfabetismo e colpirlo nel cuore.

Perciò dobbiamo pensare, ed è questa la raccomandazione, che rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato, se non sia il caso di fare una legge che vieti, a tutti i giovani che non hanno passato il trentesimo anno di età, di emigrare. Si dirà che questa legge sarebbe poco liberale, ma fortunatamente ho compagno in questa mia proposta l'onorevole Nitti, che alcuni anni or sono coraggiosamente sostenne la stessa tesi.

Poco liberale! Ma allora è poco liberale anche il fisco, è poco liberale il Codice penale, ed io credo che quando tutto ciò sia fatto per conseguire il bene, si può anche fare. E questa, dunque, una viva raccomandazione che rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato.

L'America del Nord, in questi ultimi tempi, ha studiato seriamente se non fosse il caso di impedire l'immigrazione degli analfabeti, ed il Commissariato della emigrazione si è subito affrettato a dichiarare che fortunatamente quella legge non era stata approvata. Ma a noi risulta che in altri Stati si sta pensando a possibili leggi per impedire l'immigrazione degli analfabeti. E perchè allora l'Italia, che ha il più imponente numero di emigranti, non pensa essa a proibire l'emigrazione di coloro che non sanno leggere e scrivere?

La relazione dell'onorevole Stoppato si occupa pure della questione degli infortuni, e dice che l'onorevole Luigi Rossi, nella sua pregevole relazione, ha constatato che in alcuni paesi dell'America del Nord la protezione legale ha dato buoni risultati. Credo che sarebbe assai utile di istituire Commissioni permanenti, composte, per esempio, di quattro membri e presiedute dal console, dal vice-console o dal reggente il consolato, aventi per scopo la tutela dei nostri emigranti, e di istituirle in tutti i paesi del mondo, e non soltanto là dove l'emigrazione è maggiore.

Queste Commissioni, però, dovrebbero essere pagate ed aiutate

finanziariamente dal fondo dell'emigrazione, in modo da tutelare energicamente gli emigranti; naturalmente potrebbero anche istituire un ufficio legale per meglio esercitare questa tutela.

Il nostro emigrante, onorevoli colleghi, è protetto, indubbiamente, quando parte dai porti italiani, è anche protetto durante la traversata, per opera dei nostri commissari. Però, dichiaro subito all'onorevole sottosegretario di Stato che, per esempio, sulla linea che parte dall'Havre, esercitata, se non sbaglio, dalla *Transatlantique*, questo servizio è fatto malissimo. Io ho avuto agio, in quattro volte che ho fatta la traversata su quella linea, di constatare lo stato di abbandono in cui sono tenuti quegli infelici emigranti, ed il personale di bordo, per primo, mi ha confessato che quella volta in cui c'ero io (fu evidentemente perchè sapevano che ero deputato italiano) il personale francese di bordo si dava qualche pena, ma in genere i nostri emigranti su quella linea non sono così ben trattati come sulle linee nostre.

Nella relazione dell'onorevole Stoppato si accenna anche alla questione dei passaporti. Io ebbi l'onore di sostenere altra volta, ma con poca fortuna, l'importanza che avrebbe per il passaporto la fotografia ad esso applicata; perchè il passaporto, così com'è, non offre assolutamente alcuna garanzia, e si presta a tutte le alterazioni e mistificazioni possibili ed immaginabili.

Mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato vorrà darmi qualche affidamento in proposito, e ciò non soltanto nell'interesse nazionale, per l'emigrazione clandestina, ma anche nei riguardi dell'autorità giudiziaria, che potrebbe trarre utilità da questo provvedimento.

Da questo disegno di legge emerge chiaro il proposito del relatore di non incoraggiare in alcun modo l'emigrazione; ma noi che cosa vediamo? Che, mentre nei porti di imbarco, come Napoli, Genova, Palermo, vi sono guardie, carabinieri, commissari e via dicendo, invece alla frontiera, i nostri emigranti possono passare liberamente, e nessuno li interroga, nessuno se ne occupa. L'onorevole sottosegretario di Stato potrà rispondermi che alle frontiere vi sono le delegazioni di pubblica sicurezza; ma io, che ho passato molte e molte volte le nostre frontiere, non ho mai avuto occasione di vedere un delegato o una guardia interrogare un contadino qualsiasi; in modo che si stabilisce questa ingiustizia: che il povero emigrante il quale ha appena i mezzi necessari per partire, è obbligato a passare per i nostri porti, e allora investigazione, sorveglianza; mentre chi ha qualche risorsa, può prendere la via di terra, recarsi all'Havre o in altro porto straniero, ed è perfettamente libero di andare dove vuole.

Perciò raccomando l'istituzione di un Commissariato alle stazioni di frontiera e di un servizio serio e efficace per quanto riguarda anche

l'emigrazione. Mi auguro che l'onorevole ministro delle Colonie vorrà presto, quando tutta la questione della proprietà e le altre importanti saranno risolte, presentare un disegno di legge il quale faciliti in tutti i modi ai nostri contadini, ai nostri operai, l'emigrazione nelle Colonie di diretto dominio, come mi auguro fervidamente che al più presto venga il progetto di legge tanto desiderato dal compianto ed amatissimo onorevole Fortis e dall'onorevole Pantano, cioè quello per la colonizzazione interna. Con questi due disegni di legge lo Stato dimostrerebbe di preoccuparsi dell'aumento di popolazione che si verifica in vari paesi del mondo, e quindi della minore necessità della mano d'opera italiana.

Mi permetto poi di rivolgere un'altra viva preghiera al mio carissimo amico, l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri: quella della istituzione di due uffici di informazione, ma bene e seriamente organizzati, nei porti d'imbarco.

A questi uffici d'informazione i nostri poveri contadini potrebbero rivolgersi per domandare aiuto e consiglio, per sapere quale è il prezzo della mano d'opera, dove vi è lavoro, dove non vi è lavoro; perchè i bollettini mensili sono buonissimi, ma chi li legge? Appena li leggiamo noi, certo non li leggono i contadini per la ragione semplicissima che sono analfabeti; sicchè, piuttosto che spendere denaro in tante pubblicazioni che sono, non dico inutili, ma solo relativamente utili, sarebbe più opportuna l'istituzione di questi due uffici, che mi auguro non avranno la sorte dei due famosi alberghi per gli emigranti di Napoli e di Genova, che non sono sorti ancora. E poi ci lamentiamo di tutti gli inconvenienti che si verificano a Napoli e a Genova, quando la colpa è dello Stato che si è impegnato, con una legge, a costruire quei ricoveri, e viceversa non ha costruito mai niente. Io mi auguro, ripeto, che per la creazione di questi due uffici d'informazione non avvenga lo stesso...

ANGIULLI — Il patronato di Napoli vi provvede.

CAPECE-MINUTOLO ALFREDO — Siamo d'accordo; ma vi si potrebbe provvedere dal Commissariato, per obbligo di legge. Il patronato di Napoli fa qualche cosa, ma con quali mezzi? Certo non con i mezzi, assai più larghi, di cui dispone lo Stato.

Ho finito, ed ho mantenuto la mia promessa di essere brevissimo. Noi abbiamo sei milioni di italiani sparsi per il mondo. L'ultima dimostrazione avuta dell'affetto col quale il popolo italiano ha accompagnato i nostri soldati sui campi di battaglia, ha certo fatto rivolger loro lo sguardo alla madre patria, con orgoglio e con affetto. Auguriamoci che la presente nostra azione politica continui, in modo da raggiungere non soltanto degli scopi morali ma anche degli scopi materiali pel conseguimento d'ogni bene e fortuna per la patria comune. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Rossi.

ROSSI LUIGI — L'egregio amico e collega Alfredo Capece-Minutolo ha trattato alcune questioni veramente interessanti che riguardano l'emigrazione. Su alcune di queste anzi io perfettamente convergo con lui; ma siccome non sono interamente connesse col presente disegno di legge, così io invece mi atterrò strettamente a questo disegno che ci sta dinanzi, con brevi parole, quasi come semplice dilucidazione del concetto che lo informa, senza entrare in minute discussioni.

Scopo di questo disegno di legge è stato di sistemare i rapporti giuridici vari, multiformi, delicatissimi che esistono nel fatto della emigrazione. Questo disegno di legge, quindi, si presenta modesto per la sua forma, ma grave per la sua sostanza, anche per gli interessi vari che implica.

La legge del 1901 si potrebbe dire quasi il nostro statuto fondamentale per l'emigrazione, poichè ha posto le basi dell'ordinamento dell'emigrazione nostra con mirabile intuito.

Era ancora la nazione sprovvista di ogni esperienza in materia di emigrazione: la legge del 1888 era una legge così imperfetta che certo non poteva prendersi per esempio. Invece la legge del 1901, grazie agli uomini eminenti che vi collaborarono, portò realmente un ordinamento completo di questa materia.

Ma al mondo le cose mutano, mutano specialmente questi fenomeni che si potrebbero dire quasi inafferrabili, come è il fenomeno della emigrazione; e quindi abbiamo trovato necessario due o tre anni fa, nel 1910, di discutere e approvare in questa Camera una nuova legge sulla emigrazione, che completava la prima.

Questa legge aveva per iscopo di sistemare il Commissariato, organo fondamentale della tutela che lo Stato deve agli emigranti, di disciplinare meglio il Fondo per l'emigrazione, di introdurre norme per la leva, prudenti insieme e liberali, in materia tanto difficile, di meglio provvedere agli emigranti che rimpatriano, e che rimpatriano fortunatamente in misura sempre più larga, portando tanto bene, dal punto di vista economico e dal punto di vista morale, per il loro rimpatrio alla nostra nazione; aveva lo scopo infine di tutelare gli emigranti europei che la legge del 1901, siccome questo lato dell'emigrazione non era ancora sviluppato, non aveva affatto considerato.

Durante la discussione di quest'ultima legge sorsero nella Camera varie voci per dimostrare come vi fosse anche bisogno d'una migliore tutela giuridica degli emigranti. E da questa tendenza sorse il presente disegno di legge.

A grandi linee, dunque, questo disegno si propone di rendere più sciolte, meglio sistemate, le giurisdizioni speciali per l'emigrazione.

Le controversie derivanti dalla emigrazione hanno avuto ormai in più di un decennio una grande elaborazione nella giurisprudenza, hanno acquistato una vera fisionomia specifica. Mentre nel 1901 si trattava di prevedere il futuro, ora si tratta in gran parte di raccogliere l'esperienza del passato, elaborandola in forme legislative; e quindi la possibilità ora di una legislazione speciale sulla giurisdizione per l'emigrazione, che non era invece altrettanto agevole e possibile nel 1901.

A questa giurisdizione speciale corrispondono anche organi speciali. Questi organi, stabiliti in massima nel 1901, ora sono stati riformati e sono stati, a parer nostro, anche perfezionati. Vi sono due ordini sempre fondamentali nella emigrazione: l'emigrazione che si dirige in porti transoceanici, e l'emigrazione continentale. Quindi questa legge, che viene sottoposta alla vostra attenzione, tiene distinti questi due ordini; vi sono cioè per l'emigrazione transoceanica dei perfezionamenti alla legge del 1901; invece per l'emigrazione europea, che non era contemplata dalla legge del 1901, vi sono nuovi organi appositamente creati, nuove giurisdizioni e nuove tutele. Per questa emigrazione, per l'emigrazione continentale, su per giù furono stabiliti organi che rassomigliano a quelli dell'arbitrato, ai proviviri per la tutela del lavoro all'interno con certi speciali adattamenti secondo il diverso campo.

Inoltre furono poste varie condizioni riguardanti l'arruolamento, materia molto delicata perchè dall'arruolamento può dipendere molte volte la fortuna dell'emigrante, secondo che è indirizzato in un luogo o in un altro, secondo che è o non è carpita la sua buona fede, e così via.

Quindi condizioni per l'arruolamento, licenze per l'arruolamento, cauzioni per l'arruolamento, formalità per l'arruolamento: tutto questo è stato sistemato nel presente disegno di legge.

Infine la Camera aveva fatto voti perchè le sanzioni penali fossero meglio ordinate; e quindi anche tutta questa parte delle sanzioni penali è stata ritoccata, e abbiamo avuta la fortuna di avere nella Commissione un penalista di valore, l'amico e collega onorevole Stoppato, che ha potuto perfezionare ancora di più il disegno di legge ministeriale.

L'applicazione delle sanzioni per i reati d'emigrazione è difficile; nel reato d'emigrazione è facile sfuggire alla pena, giacchè si tratta di un reato talora quasi impalpabile, e che non è abbastanza entrato nella coscienza del giudice. Il giudice non capisce la psicologia dell'emigrante; questi si trova, per dir così, quando parte, sotto una specie di pressione psicologica in cui la sua buona fede è facile ad essere tratta in inganno.

Bisogna conoscere questi momenti della vita dell'emigrante per

comprendere che cosa sia il reato di emigrazione, in chi si serve di queste speciali condizioni dell'emigrante per trarlo in inganno.

Con questo progetto si è cercato di meglio affermare questi reati e le rispettive pene.

Così la legge del 1901 ha posto le basi dell'ordinamento dell'emigrazione nostra; la legge del 1910 intese soprattutto a curare l'assistenza sociale degli emigranti; col presente disegno di legge s'integra quella che si può chiamare la tutela giuridica degli emigranti stessi.

E con la facoltà data dall'articolo 35 di coordinare in un testo unico queste varie leggi, avremo, se la parola non è troppo superba, un vero codice dell'emigrazione, un codice dell'emigrazione che, perdonate al mio amor proprio d'italiano, nessuna nazione ancora ha, che anzi potrà servire alle altre di modello e che sarà una nuova benemerita della presente legislatura. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI — Intratterrò la Camera per pochi minuti soltanto. Avevo intenzione di proporre all'articolo 1 un piccolo emendamento, il quale avrebbe risolto una questione che è stata lungamente dibattuta dinanzi all'autorità giudiziaria, cioè se la giurisdizione speciale stabilita dalla legge del 1901 sull'emigrazione è conservata nel presente progetto, a favore degli emigranti, per quelle azioni dipendenti dal loro contratto di trasporto, sia una giurisdizione esclusiva, nel senso cioè che le azioni stesse non possano essere sperimentate che davanti alla Commissione arbitrale, o sia invece una giurisdizione concorrente con quella dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 1 di questo disegno di legge non risolve, almeno esplicitamente, la questione, e perciò, come ho detto, avevo in animo di aggiungere la parola *esclusivamente* dopo le altre *sono decise*, la quale avrebbe risolto la questione nel senso più razionale e più conforme alle ragioni alle quali fu ispirata l'istituzione della giurisdizione speciale, mentre a me consta, e lo saprà anche l'onorevole relatore che è così diligente studioso di tutte le questioni che si riferiscono all'emigrazione, che l'autorità giudiziaria, stenta molto a fare accettare il principio della esclusività della giurisdizione, che pure emerge così evidente dal testo della legge del 1901, e soprattutto dalle dichiarazioni chiare, precise ed esplicite che faceva l'onorevole ministro Gianturco nel corso di discussione di quella legge.

Senonchè, dando una occhiata ora alla relazione della Commissione, mi sono accorto che essa si è occupata della questione, ma pure non l'ha risolta in modo esplicito, tale da eliminare per l'avvenire ogni contestazione.

Coloro i quali sostengono la concorrenza della doppia giurisdizione osservano che la legge sull'emigrazione stabilisce un termine assai breve per l'esercizio delle ragioni dell'emigrante, un termine di

sei mesi, e che sarebbe grave che una legge, evidentemente destinata a salvaguardare e a tutelare i suoi diritti, riescisse invece a restringere l'esercizio dei diritti stessi dentro un termine più breve di quello concesso in generale per l'esercizio di qualsiasi azione giudiziaria.

Il ministro, nel suo testo, aveva proposto una soluzione secondo la quale entro i sei mesi stabiliti dalla legge le azioni dipendenti dal contratto di trasporto degli emigranti si sarebbero sperimentate davanti ad una Commissione arbitrale, ma che, trascorsi sei mesi, le azioni stesse rientrerebbero nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Questa soluzione, in omaggio ad un argomento apparentemente efficace, in sostanza accoglierebbe una opinione intermedia che sarebbe la negazione del principio su cui si fondava l'innovazione della legge del 1901.

Tengo a dichiarare, a questo proposito, che sono stato sempre, e sarò forse in avvenire, contrario a tutte le giurisdizioni speciali, per effetto delle quali l'opera della nostra magistratura viene a fossilizzarsi, ad arrugginire, a diventare inadatta alle sue nuove funzioni.

La magistratura italiana ha dato prove sufficienti di adattarsi alle crescenti e svariate esigenze della moderna legislazione, perchè non sia lecito privarla impunemente di parte del suo naturale compito.

Ma se, nonostante tale considerazione, nella quale si aveva consenzienti moltissimi studiosi di giuridiche discipline, ragioni speciali hanno indotto il legislatore a stabilire magistrature particolari a favore degli emigranti, non ci sono argomenti sufficienti perchè, decorso il termine di sei mesi, le stesse azioni non debbano essere esercitate davanti alla magistratura ordinaria. Ha quindi ben fatto, a mio avviso, la Commissione a riservare alle Commissioni arbitrali la conoscenza ed il giudizio su quelle azioni, anche per la considerazione che l'esercizio entro un termine limitato è pienamente giustificato, quando si consideri che si tratta di sperimentare diritti singolari, sto per dire veri e propri privilegi.

Si consideri che l'emigrante può esercitare davanti alla Commissione arbitrale una azione per il risarcimento del danno a lui proveniente dal fatto di essere stato respinto dal luogo di destinazione, provando soltanto che il vettore conosceva le ragioni per le quali egli sarebbe stato respinto.

Sono disposizioni eccezionali, disposizioni di singolare favore, disposizioni stabilite, come dicono i giuristi, *contra rationem juris*, e non è quindi strano che l'esercizio ne sia circoscritto in termini relativamente brevi.

Mentre quindi do lode alla Commissione di avere modificato in questo senso il testo originario, raccomando l'adozione di una formula tale da eliminare ogni dubbio ed ogni incertezza di interpreta-

zione, quell'incertezza che ha dato luogo a sentenze contraddittorie, nonostante la parola abbastanza chiara della legge ora vigente.

Che se, per ragioni che non posso censurare, la Commissione e l'onorevole rappresentante del ministro non credessero di modificare la dizione formulata, attendo almeno dall'onorevole relatore e dall'onorevole sottosegretario di Stato dichiarazioni tali che valgano ad affermare che la giurisdizione per le azioni degli emigranti, come tali, sia riservata in modo esclusivo alle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Queste dichiarazioni eviteranno che l'autorità giudiziaria ricada in quegli errori nei quali essa è sovente caduta, ammettendo la competenza simultanea dell'autorità giudiziaria e delle Commissioni per la emigrazione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Il discorso esauriente dell'onorevole collega Rossi evita a me, che lo farei con minore competenza di eloquio, la fatica di analizzare questo disegno di legge e di illustrare dinanzi alla Camera lo spirito che lo anima.

Questo disegno di legge, come ben disse l'onorevole Luigi Rossi, integra due leggi precedenti, cioè la legge statutaria della nostra emigrazione e la legge posteriore che completa il nostro organismo di assistenza sociale; ne integra l'oggetto con il criterio della tutela giuridica.

Quindi risparmio alla Camera ulteriori parole per analizzare il presente disegno di legge che credo, tolte lievi modificazioni, abbia raccolto l'unanime consenso della nostra Assemblea.

L'onorevole Alfredo Capece-Minutolo, però, è entrato in argomenti che sono estranei al presente disegno di legge e che avrebbero forse trovato sede migliore nella discussione del bilancio per l'emigrazione. Ciò non toglie a me il dovere di rispondere sinteticamente ad alcune delle osservazioni principali che da lui sono state rivolte per l'azione del Governo in rapporto coi servizi dell'emigrazione.

Egli ha parlato di una assistenza che il Commissariato dell'emigrazione fa al nostro emigrante sia alla partenza, sia durante il viaggio. Tale assistenza è in fondo lo scopo tecnico dell'organismo che abbiamo creato col Commissariato dell'emigrazione.

Indubbiamente questa assistenza dell'emigrante sarebbe opera non seconda, se non fosse integrata da una tutela molto più vasta nei territori lontani nei quali egli vive ed agisce, lungi dalla patria, quindi lontano da ogni possibile difesa.

Sarebbe invero sterile un'assistenza di carattere tecnico-sociale se non fosse completata da una serie di convenzioni di carattere inter-

nazionale che rendano più facile la tutela dell'emigrante, dell'operaio che vive lontano dalla patria in ambiente straniero.

Questa si chiama politica dell'emigrazione. Di questa indubbiamente noi abbiamo dato un primo esempio con una serie di convenzioni di carattere internazionale che, abbiamo concluso sia con gli Stati dell'America del Nord, sia con la Francia, sia con la Germania, dimostrando il programma del Governo italiano di voler integrare cioè i suoi meccanismi interni con convenzioni internazionali le quali completino la tutela politica nei rapporti della emigrazione.

Però indubbiamente, una tutela del nostro emigrante al di là delle frontiere, quando egli vive in regioni lontane, non potrà essere veramente efficace e reale se non intensifichiamo lentamente, dato il costo di questo servizio, ma perseverantemente il nostro servizio consolare.

A proposito di ciò, non potrei, allo stato dei fatti, accogliere la proposta dell'onorevole Capece-Minutolo della istituzione di Commissioni presiedute dai consoli, che risolvano le controversie dei nostri emigranti. Noi abbiamo ancora regioni in cui le giurisdizioni consolari sono così vaste da non consentire una intensa opera tutelatrice da parte dei nostri consoli.

Verrà il tempo, speriamolo, che il tesoro dello Stato potrà consentire l'intensificazione dei nostri servizi consolari e allora potremo forse adottare mezzi e strumenti di efficace tutela che ora non ci sono consentiti perchè dovremmo fare assumere dai nostri uffici consolari responsabilità alle quali in realtà essi non possono sobbarcarsi per la lontananza dai centri in cui dovrebbero estendere la loro tutela.

Ed ora mi consenta l'onorevole Capece-Minutolo che io risponda ad alcuni punti particolari sui servizi di emigrazione.

Risponderò innanzi tutto, per gli uffici di emigrazione, che il Commissariato ha già istituito a Milano il Regio ufficio dell'emigrazione per i confini di terra, il quale ha il compito principale di dare la maggiore diffusione alle notizie utili che, a quell'ufficio, siano richieste dagli emigranti. A tale scopo vi è una continua corrispondenza coi Commissariati, coi Patronati degli emigranti, cogli Uffici del lavoro, i quali sono in più diretto contatto con gli emigranti e fanno anche a viva voce, come appunto mi pare abbia proposto l'onorevole Capece-Minutolo, opera di persuasione e di tutela. Inoltre il Commissariato sta esaminando e studiando l'attuazione di un bollettino di notizie per l'emigrazione, che non sarà periodico, ma si pubblicherà a brevissimi intervalli, con le notizie più recenti e più sicure sulla sistemazione del mercato di lavoro all'estero in riguardo ai nostri emigranti.

Noi andremo man mano sviluppando queste istituzioni di uffici di informazioni anche nei porti di partenza dei nostri emigranti. Certamente l'analfabetismo ancora prevalente nelle masse emigratrici, ci costringe ad usare di questi strumenti di effettiva, reale comunicazione, i quali possono essere più utili all'emigrante di quelli della dif-

fusione di un bollettino che nessuno può leggere. Ma sono questi strumenti sostanziali, che il tempo andrà perfezionando, di questa grande macchina di carattere sociale che lo Stato italiano ha l'onore di avere costituito per primo nel mondo civile.

Un altro appunto che l'onorevole Capece-Minutolo ha fatto al Commissariato è quello che riguarda le deficienze che si riscontrano e si lamentano per la linea dell'Hàvre.

CAPECE-MINUTOLO ALFREDO — Riscontrate da me personalmente!

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Per migliorare il servizio fatto in questa linea, si sono imposte da qualche tempo nuove condizioni alla « Compagnie Transatlantique », fra cui quella di sottoporre alla tutela del Commissariato tutti gli emigranti italiani che si imbarcano all'Hàvre su qualunque piroscalo della Compagnia. Il commissario potrà prendere imbarco sui piroscali della « Transatlantique » ammessi al servizio degli emigranti, che saranno inoltre visitati dai regi commissari quanto più sovente sarà possibile. Si è stabilito anche all'Hàvre, presso quel nostro Consolato, uno speciale servizio di controllo e di assistenza dei nostri emigranti.

Ma queste cautele non escludono, comprenderà l'onorevole Capece-Minutolo, che sia sempre consigliabile per i nostri emigranti di partire dai porti italiani nei quali l'assistenza è più intensa ed efficace.

Altra questione toccata dall'onorevole Capece-Minutolo è quella che riguarda il servizio di sorveglianza nei confini di frontiera terrestre. Di questa questione ci siamo occupati e preoccupati specialmente quando per dissidi di carattere tecnico, abbiamo dovuto interrompere la corrente migratoria tra l'Argentina e l'Italia ed abbiamo costituito dei servizi di frontiera ben più efficaci ed intensamente organizzati degli ordinari, dei quali è rimasta traccia feconda ed utile anche ora, perchè non sono stati disciolti interamente, ma è rimasto l'organismo di tutela. Ma noi, in questa questione della tutela della frontiera di terra, non siamo soli a decidere: dobbiamo guardare anche alle esigenze di altre amministrazioni e armonizzare le nostre vedute con le esigenze del Ministero dell'interno e con la quantità del personale disponibile in quell'amministrazione.

Assicuro però l'onorevole Capece-Minutolo che mi occuperò con particolare riguardo delle deficienze che ha segnalato alla Camera.

Egli si è occupato anche della questione dei passaporti.

Gli comunico che c'è già una Commissione che studia questa questione e la modificazione delle norme che possono essere adottate per il rilascio dei passaporti; e fra le varie proposte in esame c'è anche quella di munire di fotografia il passaporto. Si è raccolto molto materiale al riguardo e si sono rivolti analoghi quesiti ai Regi Consolati sia alle Regie Prefetture; debbo però dichiarare all'onorevole Capece-Minutolo che per adesso prevale (e sono dei tecnici che discutono sulla questione mentre io sono ignaro sulla validità e sull'importan-

tanza di talune ragioni) appunto la corrente che non ritiene opportuno corredare il passaporto della fotografia del titolare.

L'onorevole Capece-Minutolo certamente non potrà imputare a me la colpa di non avere adottato un dato sistema, quando una Commissione di carattere tecnico me lo abbia sconsigliato; vedrò poi per quali ragioni questa Commissione consiglia al Ministero di non adottare il sistema che è stato propugnato dall'onorevole Di Bugnano.

Non ho altro da aggiungere se non pregare la Camera di volere con tutta coscienza approvare questo disegno di legge il quale completa l'opera grandiosa che l'Italia nuova ha fatto a tutela dei suoi figli che vanno a cercare lavoro e ricchezza in lontani paesi ma che mantengono sempre nella loro coscienza alto l'ideale della patria. (*Vive approvazioni*).

All'onorevole Luciani, se me lo consente, risponderò in sede di articoli.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini, della Commissione.

CABRINI, *della Commissione* — Il lucido discorso pronunziato dal collega Luigi Rossi e gli elementi di fatto forniti dall'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri fanno sentire meno vivo alla Commissione l'imbarazzo in cui la pone la improvvisa assenza del relatore onorevole Stoppato.

L'onorevole Luigi Rossi ha potuto in brevissime parole rappresentare gli obbiettivi e segnare le direttive delle disposizioni fondamentali del presente disegno di legge con la competenza e l'autorità che gli derivano dall'aver per parecchi anni diretto i nostri servizi di emigrazione e per essere egli il padre autentico di questa integrazione alle leggi del 1901 e del 1910.

Le raccomandazioni e le proposte fatte dal collega Capece-Minutolo, che ringrazio delle cortesi parole, improntate da una grande benevolenza, da lui pronunziate a mio riguardo, mi pare si possano così raggruppare: alcune, e ad esse si aggiunge la proposta del collega Luciani, sono di tal carattere che dovranno essere discusse piuttosto in sede di articoli che non nella discussione generale; altre potranno essere più utilmente esaminate nella prossima discussione del bilancio dell'emigrazione; altre ancora esigerebbero, per potere essere prese in considerazione dopo una meditata discussione, che rivestissero la forma precisa e concreta di un disegno di legge.

Nel discorso dell'onorevole collega Capece-Minutolo, una proposta esige da questo banco una dichiarazione: la proposta che in più occasioni è stata affacciata, di interdire l'emigrazione a quelli fra i cittadini italiani che si trovino in istato di analfabetismo.

Ma io credo che, sebbene oggidi lo Stato abbia notevolmente migliorati i congegni della istruzione popolare e per quanto sensibili sieno stati i sacrifici sostenuti per imprimere ad essa un notevole

sviluppo, siamo ancora lontani da quelle condizioni che sole potrebbero rendere ragionevole un simile divieto; e perciò, fino a tanto che l'analfabetismo è effetto della mancanza e della deficienza dei congegni che lo Stato ha messi finora in funzione per la diffusione dell'istruzione, apparirebbe aspro, crudele, ingiustificato qualsiasi provvedimento che facesse scontare all'emigrante, al lavoratore, al cittadino il fio di una colpa commessa da altri.

Tale o consimile proposta potrà essere presa in considerazione allora quando lo Stato italiano ed i comuni avranno assolto in modo ben diverso di quel che abbiano fatto finora il loro debito verso la istruzione delle classi lavoratrici.

Così una proposta, che mi pare debba essere esaminata in un'altra occasione dalla Camera, quando cioè dinanzi alla Camera verrà la riforma dei nostri congegni consolari, è quella accennata dal collega Capece-Minutolo e con la quale, in verità, si tenderebbe ad attuare un voto che più e più volte è stato espresso da Congressi di emigranti, e da Congressi ed assemblee di studiosi di emigrazione, di politica e di questioni coloniali: quello cioè di fiancheggiare l'opera dei consoli con quella di rappresentanze, le quali sieno espressione dei diversi interessi che si trovano nelle nostre colonie etnografiche.

Una voce — Con i consoli di emigrazione.

CABRINI, *della Commissione* — Già; istituendo i consoli di emigrazione o qualche cosa di simile.

L'onorevole sottosegretario di Stato, rispondendo ad altri appunti mossi dal collega Capece-Minutolo ai servizi pro emigranti, ha già ricordato che da alcuni mesi, per opera del Commissariato, si sono venuti rendendo più efficaci e serie le discipline che riguardano il servizio della « Transatlantique » dell'Hàvre. Ora mi permetto di esprimere (e son sicuro di interpretare il pensiero della Commissione) il voto che un'altra azione integri tali discipline. Sta bene che il Commissariato abbia ottenuto di migliorare le convenzioni e gli obblighi della « Transatlantique » verso i nostri emigranti: ma bisogna pure che d'ora innanzi, il Commissariato sia messo in grado di avvalersi sempre, costantemente, delle facoltà che le leggi ed i regolamenti gli consentono, e che cioè nessuna nave ammessa al trasporto di emigranti italiani dall'Hàvre parta senza la presenza del nostro commissario di bordo. Altrimenti noi non avremo nessuna autorità di muovere rimproveri ad una Società straniera, ammessa ad un trattamento di favore per circostanze che si son venute modificando, quando da parte sua lo Stato italiano si trovasse in condizioni da dover rinunciare ad avvalersi delle facoltà che gli sono consentite per esercitare controlli e vigilanze.

Le raccomandazioni fatte dal collega Capece-Minutolo perchè sieno intensificati i servizi non soltanto ai porti ma anche ai confini di terra, sono confortate da una quantità di fatti. E sono i fatti stessi che nella

loro eloquenza hanno consigliato e consigliano la Commissione a rendere più sensibili talune disposizioni del disegno di legge, non solo per dare allo Stato la possibilità di aumentare la efficacia di uffici come quello di recente istituito a Milano, per la sorveglianza della emigrazione ai confini di terra, ma anche di creare quegli altri istituti che hanno le loro radici in questa riforma.

I voti espressi dal collega Capece-Minutolo per lo sviluppo della colonizzazione interna non possono che trovare le più vive simpatie nella Commissione.

Un voto soprattutto esprime la vostra Commissione: che mentre lo Stato migliora i propri congegni a difesa dei propri emigranti, mentre lo Stato migliora le condizioni per cui l'emigrante sappia all'estero governarsi sempre meglio da sè stesso senza bisogno di tutela, possa la economia del Paese svilupparsi al punto da potere, in un tempo non lontano, collocare sui mercati di lavoro interni una larga parte della forza di lavoro che oggi va a collocarsi oltre i confini patrii. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE — Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, avvertendo che si dà lettura del testo concordato tra Commissione e Governo.

CAPO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

Art. 1.

« Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che riflettano rapporti preliminari, concomitanti o conseguenti al contratto di trasporto o che insorgano nella applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza, a norma della presente legge.

« Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto che siano promosse dai passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

« Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'articolo 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI — Io non ripeterò quello che ho detto: desidero soltanto

che l'onorevole sottosegretario di Stato, d'accordo con la Commissione, se lo crede, voglia accogliere la preghiera che loro rivolgo perchè il testo della legge sia formulato in modo da designare le Commissioni arbitrali come sole competenti a conoscere delle azioni promosse dall'emigrante in quanto è emigrante (per tutti i diritti quindi che l'emigrante non ha comuni con gli altri passeggeri). Che se essi non credano di accettare alcun emendamento, desidero almeno che facciano dichiarazioni tali per le quali si possano in avvenire evitare i tentennamenti della giurisprudenza, nel senso che sia bene assodato che la competenza per tali giudizi sia sempre ed invariabilmente deferita alla Commissione arbitrale.

PRESIDENTE — Onorevole Luciani, ella non ha però fatto alcuna proposta concreta.

LUCIANI — Prego Commissione e Governo di volere modificare l'articolo primo in modo tale da eliminare ogni dubbio per l'avvenire. Mi accontento soltanto di questo.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Spero invece che l'onorevole Luciani vorrà abbandonare la sua proposta di aggiungere la parola *esclusivamente*. Egli ha sott'occhi la relazione ministeriale e non quella della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge. E la discussione si fa appunto sul testo della Commissione. Ora, a pagina 11 della relazione della Commissione, stabilendo l'unicità della giurisdizione, si dice: la unicità della giurisdizione è maggiore garanzia di unità e di ordine di giudizi e di giurisprudenza. (*Approvazioni*).

E poi, anticipando la discussione sull'articolo 8, osservo che l'onorevole Luciani ripropone il testo ministeriale del disegno di legge, il quale parlava di sei mesi ed attribuiva la giurisdizione speciale delle Commissioni all'azione proposta entro sei mesi; mentre dopo i sei mesi si rientrava nella giurisdizione generale giudiziaria.

Invece la Commissione ha prolungato il termine di sei mesi fino a un anno e dopo un anno ha stabilito la prescrizione dell'azione.

Poichè si tratta di azioni che devono essere risolte celereamente, e s'è applicata una prescrizione breve, è inutile la parola *esclusivamente*. S'è mantenuta la sola giurisdizione eccezionale delle Commissioni e s'è ridotto il termine ad un anno. Invece, prima, il termine era di sei mesi per la giurisdizione straordinaria, o non v'era termine per la giurisdizione ordinaria.

PRESIDENTE — L'onorevole Luigi Rossi ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire alla prima parte:

« Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti,

che riflettono il contratto di trasporto o i rapporti tra emigranti e vettori dipendenti dal contratto medesimo o dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono decise... (*il resto come nell'articolo*) ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ROSSI LUIGI — Avevo proposto quest'emendamento, perchè, secondo la dizione della Commissione, trattandosi d'una materia così delicata, difficile e che può dar luogo a tante questioni, mi pareva che si lasciasse il dubbio che quest'articolo concernesse solo i rapporti extracontrattuali, e non i rapporti contrattuali. Col presidente della Commissione abbiamo convenuto che invece di rifare l'articolo, si può aggiungere dopo la parola: *riflettano* le altre: *il contratto di trasporto od i rapporti ecc.*, e quindi aderisco pienamente a questa modificazione da lui proposta.

PRESIDENTE — L'onorevole Di Marzo ha proposto il seguente emendamento:

« *Al comma primo dopo le parole: o dagli ispettori dell'emigrazione, aggiungere: e dai Comitati comunali o mandamentali di cui all'articolo 10 della legge 31 gennaio 1901, n. 23* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DI MARZO — Onorevoli colleghi, mi pare veramente superfluo e causa di non lievi danni l'aver voluto dare all'ispettore la qualità di giudice: il che potrà far nascere fra questo ed il magistrato un antagonismo. Vero è che nella legge esistente havvi un articolo che dà all'ispettore una competenza giurisdizionale per materia, infra la somma di lire 50, per tutto ciò che avviene sul porto di imbarco, e che concerne battellieri, barcaiuoli, loncandieri e via discorrendo, e non già a vertenze in genere d'emigrazione.

Tale disposizione però ha dato luogo a gravi inconvenienti: perchè essendo sorte delle liti, infra le lire 50, durante il periodo della navigazione e dopo lo sbarco, le Commissioni si sono dichiarate incompetenti per la somma, ed hanno demandato la decisione all'Ispettorato che, a sua volta, ha eccepito l'incompetenza per materia. Non sarebbe stato molto meglio usufruire degli organi creati dalla legge, per esercitare la vera tutela degli emigranti; cioè i Comitati che per la loro composizione hanno a capo, come presidente, il pretore, e sono organi collegiali?

Quanto più razionale e benefico sarebbe stato demandare le funzioni giurisdizionali a detti pretori i quali avendo a loro disposizione un ufficio, quello del Comitato, avrebbero potuto con maggiore rapidità compiere l'istruttoria e tutto quanto occorre alla lite, e ciò senza ricorrere ad altre spese, dato che i Comitati per legge hanno funzioni gratuite. Il volere ora istituire presso gli Ispettorati, nei casi da indicarsi dal regolamento, un giudice, significa creare gravi inconvenienti, cioè: antagonismo fra i due funzionari, lungaggine nelle piccole vertenze, perdita di ogni autorità dell'ispettore.

L'esperienza che mi viene dall'aver fatto parte di un Comitato comunale di emigrazione di un centro importantissimo quale è quello di Napoli, mi suggerisce di parlare.

Ora credo che sarebbe bene di evitare questa figura equivoca, indefinibile dell'ispettore, con l'accettare il mio emendamento. E mi auguro che Commissione e Governo possano in qualche modo darmi una risposta soddisfacente.

PRESIDENTE — L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Sono molto dolente di non potere accogliere l'emendamento dell'onorevole Di Marzo e gliene spiego in poche parole la ragione: io non amerei di attribuire funzioni giurisdizionali ai Comitati, perchè, soltanto per le attribuzioni informative, essi non hanno dato quei risultati che noi ci auguravamo che potessero dare.

Credo assolutamente che la nostra formula sia quella più giuridicamente esatta per la delegazione di queste funzioni d'indole delicatissima.

Ora avremmo questo caso, che mentre l'insieme della legge che stiamo discutendo tende a diminuire le magistrature speciali, noi, dando nuove attribuzioni a questi Comitati comunali o mandamentali, verremmo ad aumentare il numero di quelle giurisdizioni speciali che vogliamo diminuire.

Per queste ragioni prego l'onorevole Di Marzo di non insistere nel suo emendamento.

L'onorevole Luciani poi credo si sia persuaso che le intenzioni della Commissione sono identiche alle sue. Egli insiste però perchè si aggiunga nel testo dell'articolo la parola *esclusivamente*, ed io, per conto mio, non ho difficoltà di accogliere questa proposta dell'onorevole Luciani.

PRESIDENTE — Onorevole Di Marzo, insiste nel suo emendamento?

DI MARZO — Lo ritiro.

PRESIDENTE — Onorevole sottosegretario di Stato, la prego di dirmi se ella accetta il lieve emendamento concordato tra la Commissione e l'onorevole Luigi Rossi al primo comma dell'articolo primo che risulterebbe così modificato:

« Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che riflettano il contratto di trasporto o rapporti preliminari, concomitanti o conseguenti al contratto medesimo o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, ecc. ».

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Accetto l'emendamento, onorevole presidente.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — In seguito alle dichiarazioni fatte dal sottosegretario di Stato di non opporsi all'aggiunta della parola *esclusivamente*, desiderata dall'onorevole Luciani, e poichè quest'aggiunta non guasta, ma anzi chiarisce il concetto, la Commissione dichiara di accettarla.

LUCIANI — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

LUCIANI — Unicamente per una dichiarazione, perchè desidero scagionarmi dall'accusa di aver proposto un emendamento che, come si è espresso l'onorevole presidente della Commissione, non guasta. Questa accusa non mi manderebbe forse alla dannazione; però io posso assicurare che interpretando le disposizioni analoghe della legge del 1901, le quali non sembravano equivoche e nonostante le dichiarazioni esplicite fatte durante la discussione da vari autori e principalmente dal ministro Gianturco, che corrispondevano a quelle fatte oggi dall'onorevole presidente della Commissione, nonostante tutto ciò, si sono avute molte decisioni contraddittorie, in alcune delle quali non si teneva conto della lettera e dello spirito della legge. Credo quindi che il mio emendamento non solo non guasterà, ma certamente sarà utile, nel senso di rendere, spero, impossibile il ripetersi dell'errore.

PRESIDENTE — Rileggo il primo comma dell'articolo primo secondo la nuova formula concordata:

« Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che riflettano il contratto di trasporto, o rapporti preliminari, concomitanti o conseguenti al contratto medesimo o che insorgano nella applicazione delle leggi sull'emigrazione, sono decise esclusivamente dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori della emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza a norma della presente legge ».

Metto a partito questo primo comma dell'articolo primo.

(È approvato).

Metto a partito gli altri due commi dell'articolo primo sui quali non sono state fatte osservazioni.

(Sono approvati).

Metto ora a partito l'intero articolo primo.

(È approvato).

Art. 2.

« Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati ».

L'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento:

« *Alle parole*: ad altri privati, *sostituire*: ad altri loro dipendenti ».

L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI MARZO — Lo ritiro.

PRESIDENTE — Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 2.

(*E approvato*).

Art. 3.

« Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza ».

L'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: a scopo di lavoro *aggiungere*: manuale ».

L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI MARZO — Non insisterò nel mio emendamento purchè dalla Commissione e dal Governo mi sia data assicurazione che coloro, i quali partano in classe superiore alla terza, siano considerati emigranti soltanto nel caso che partano a scopo di lavoro manuale.

ROSSI LUIGI — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI — Credo che non sia prudente aggiungere la parola *manuale*. Innanzi tutto gli economisti discutono la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e non sono stati sempre d'accordo; e poi vi sono casi nei quali le parole « lavoro manuale » non sono del tutto opportune.

Domando ad esempio all'onorevole Di Marzo: uno che venda delle statuine di Lucca è un lavoratore manuale, o un piccolo commerciante?

DI MARZO — Ma non viaggia in seconda classe!

ROSSI LUIGI — Eppure io credo che anche egli abbia bisogno della protezione, che danno i nostri organi della emigrazione. Così perfino un questuante, a rigore, non fa un lavoro manuale ed ha egualmente bisogno di essere protetto.

Il mettere quindi la parola « manuale » a me pare pericoloso. La interpretazione della giurisprudenza, come si può vedere dalle raccolte fatte in quest'ultimo decennio, è stata sempre concorde nel ritenere tutti questi come lavori manuali. L'idea quindi è implicita, ed è

meglio lasciarla tale; perchè appunto si presume che si tratti di lavoro manuale, anche se non è scritto nella legge.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Sono dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Di Marzo per una ragione evidente.

La dichiarazione, fatta dall'onorevole Rossi, dimostra a qual numero maggiore di cause e di dissidi darebbe luogo l'aggiunta del vocabolo proposto dall'onorevole Di Marzo.

L'obbiettivo di questa legge è quello di diminuire le ragioni di dissidio, non di aumentarle. Non posso quindi accettare quello, che per me sarebbe un danno nella essenza stessa della legge, cioè la introduzione di un vocabolo, che potrebbe dar luogo a controversie. Limitiamoci dunque al testo concordato.

PRESIDENTE — Onorevole Di Marzo, insiste nel suo emendamento?

DI MARZO — Non insisto. Ma parmi che vi sia contraddizione tra Governo e Commissione, perchè la Commissione intende che si sottintenda la parola « manuale », mentre il Governo dice assolutamente di non volere tale specificazione. L'esempio poi, portato dall'onorevole Luigi Rossi, non mi ha soddisfatto, perchè il mendicante o il venditore di statuette, che si permetta il lusso di viaggiare in una classe superiore alla terza, perde, secondo me, la figura di emigrante.

PRESIDENTE — Onorevole Di Marzo, insiste nel suo emendamento?

DI MARZO — Non insisto.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Poichè il collega Di Marzo ha supposto che non vi sia consenso pieno tra Governo e Commissione, dichiaro a nome della Commissione che questo consenso vi è, e poichè nella legge del 1901, che è la legge organica, si usa solo la parola « lavoro » e vi è anche una giurisprudenza ormai stabilita che debba intendersi che sia manuale, non abbiamo alcuna intenzione di aggiungere la parola « manuale », per non provocare nuovi dissidi che potrebbero dar luogo a questioni davanti ai tribunali.

PRESIDENTE — L'onorevole Di Marzo non insiste nel suo emendamento.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3.
(È approvato).

Art. 4.

« Sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce

l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta. Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro ».

L'onorevole Di Marzo propone di sostituirvi il seguente articolo:

« Sono di competenza dei Comitati di cui all'articolo primo le controversie alle quali si riferisce il detto articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda le lire 100.

Le controversie inferiori a lire 50 sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione. Quelle superiori a lire 100 sono di competenza delle Commissioni arbitrali. Gli ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie che sorgano sul luogo d'imbarco fra emigranti, locandieri, barcaioli, facchini, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Quando tali vertenze eccedano il valore di lire 50 è ammesso appello ai detti Comitati avverso le decisioni pronunziate dagli ispettori ».

L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svolgerlo.

DI MARZO — Dopo di aver ritirato l'emendamento che avevo proposto all'articolo primo, tutti gli altri che si riferiscono alla stessa materia cadono di per sè.

PRESIDENTE — L'onorevole Di Marzo, dunque, non insiste nella sua proposta.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

(E approvato).

Art. 5.

« Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori ».

L'onorevole Di Frasso ha facoltà di parlare.

DI FRASSO — Rinuncio a parlare, per non essere tacciato dello stesso peccato di cui è stato tacciato l'onorevole Luciani, di non aver cioè presentato l'emendamento che troppo tardi.

Io non l'ho presentato in tempo e quindi rinuncio a parlare.

PRESIDENTE — Guardi che se fosse accettato dal Governo e dalla Commissione, potrebbe ugualmente essere messo a partito.

DI FRASSO — Rinuncio a parlare, anche per amore di brevità nella discussione.

PRESIDENTE — Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Le Commissioni arbitrali sono costituite:

a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

b) di un consigliere della Prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

c) di un cultore di discipline giuridiche ed economiche, nominato dal ministro degli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione e scelto in una lista di eleggibili approvata dal Consiglio dell'emigrazione. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti ».

(È approvato).

Art. 7.

« La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909,

n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno ».

Su questo articolo l'onorevole Di Marzo ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole del primo comma*: delle Commissioni arbitrali, *aggiungere*: dei Comitati comunali o mandamentali dei porti d'imbarco ».

L'onorevole Di Marzo ha facoltà di svolgerlo.

DI MARZO — Lo ritiro.

PRESIDENTE — Allora, non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 7.

(*E approvato*).

Art. 8.

« I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai regi funzionari della emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento ».

Anche su questo articolo l'onorevole Di Marzo ha presentato un emendamento:

« *Sostituire*:

« I giudizi avanti la Commissione arbitrale, al Comitato e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplice reclamo ai detti uffici ovvero ai regi funzionari dell'emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza, ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, o alle Società di patronato, riconosciute dal Commissariato ove non esistono Comitati.

Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera o a voce. In quest'ultimo caso deve immediatamente essere raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento ».

Ma anche questo emendamento credo che sia ritirato dall'onorevole Di Marzo per le ragioni già addotte.

DI MARZO — Precisamente.

PRESIDENTE — Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8.

(*E approvato*).

Art. 8-bis.

« Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'articolo 10, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'art. 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni quando egli abbia trattato per l'imbarco; e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario ».

L'onorevole Di Marzo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma secondo dopo le parole:* quando egli abbia trattato per l'imbarco, *aggiungere:* o dalla persona che l'aveva in consegna ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DI MARZO — Credo che il mio emendamento non abbia bisogno di essere illustrato; esso non può assolutamente modificare il concetto dell'articolo, anzi può rafforzarlo in rapporto alla tutela dei minorenni.

ROSSI LUIGI — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI — Mi associo all'emendamento dell'onorevole Di Marzo; soltanto mi pare che si potrebbe usare una formula giuridicamente più precisa, sostituendo alle parole « o dalla persona che l'aveva in consegna » queste altre: « o dalla persona cui il minorenni è legalmente affidato ».

DI MARZO — Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Luigi Rossi.

PRESIDENTE — L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, *sottosegretario per gli affari esteri* — Accetto l'emendamento così modificato.

PRESIDENTE — Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8-bis, con la modificazione proposta dall'onorevole Di Marzo.

(È approvato).

Art. 9.

« Chiunque, a termini dell'articolo precedente, abbia facoltà di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'Ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 ».

Anche a questo articolo l'onorevole Di Marzo ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* all'ispettore dell'emigrazione, *aggiungere:* o al Comitato ».

Mi sembra però che esso sia già eliminato dalla deliberazione presa sull'emendamento proposto all'art. 1.

DI MARZO — Precisamente, e quindi lo ritiro.

ROSSI LUIGI — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI — Solo per ragione di coordinamento osservo che alla parola « precedente » si deve sostituire « articolo 8 » in modo da fare intendere bene che si fa riferimento all'articolo 8 e non all'8-bis.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Accetto la modificazione.

PRESIDENTE — Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 9 con la modificazione proposta dall'onorevole Luigi Rossi.

(È approvato).

Art. 10.

« Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 8-bis decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 15 ».

L'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento:

« Dopo le parole: l'ispettore dell'emigrazione, *aggiungere*: o il Comitato ».

DI MARZO — Onorevole Presidente, nemmeno quest'emendamento ha più ragione di essere.

PRESIDENTE — L'onorevole Luigi Rossi propone il seguente emendamento:

Aggiungere:

« Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva ».

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Le ragioni dell'emendamento dell'onorevole Luigi Rossi sono così evidenti, che dichiaro subito di accettarlo.

PRESIDENTE — Poichè il Governo accetta quest'emendamento e la Commissione non è di parere contrario, pongo a partito l'articolo 10 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Luigi Rossi.

(È approvato).

Art. 11.

«L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non c'è da riservarla a se stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori dell'emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti della istruttoria o copia a loro cura e spese ».

L'onorevole Di Marzo ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

«L'istruttoria delle cause è fatta di ufficio nei modi che saranno stabiliti dal regolamento ».

Desidera di parlare, onorevole presidente della Commissione?

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Di Marzo; però, alla fine del primo comma, dopo le parole: «Commissione arbitrale» non ha difficoltà che si aggiunga: «e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento».

DI MARZO — Ed io accetto la proposta dell'onorevole presidente della Commissione.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Accetto io pure l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE — Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 11 coll'aggiunta concordata.

(È approvato).

Art. 12.

«Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato ».

L'onorevole Di Marzo propone che quest'articolo sia soppresso.

DI MARZO — Ritiro la proposta.

PRESIDENTE — Pongo a partito l'articolo 12 testè letto.

(È approvato).

Art. 13.

« La Commissione e l'ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile ».

(E approvato).

Art. 14.

« Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove ».

(E approvato).

Art. 15.

« Le decisioni sono notificate alle parti, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'ispettore o la Commissione decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale a termini di legge ».

(E approvato).

Art. 16.

« Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale ».

A questo articolo l'onorevole Di Marzo ha presentato la seguente proposta sostitutiva:

« Contro le decisioni dei Comitati per valore superiore a lire 50 è ammesso appello davanti le Commissioni arbitrali.

Contro le decisioni pronunziate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale ».

DI MARZO — La ritiro, riferendomi soltanto a quanto ho detto precedentemente.

PRESIDENTE — Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 16.

(*E approvato*).

Art. 17.

« La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui all'articolo 18.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi sempre nei venti giorni dalla notificazione della decisione impugnata se essa sia di un ispettore della emigrazione e di giorni quaranta se sia di una Commissione arbitrale ».

A questo articolo l'onorevole Di Marzo ha presentato il seguente emendamento:

« *Nell'ultimo comma, alla parola: venti, sostituire: dieci.*

« *Dopo le parole: un ispettore dell'emigrazione, aggiungere: o di un Comitato.*

« *Alla parola: quaranta, sostituire la parola: venti.*

DI MARZO — Vi rinunzio.

PRESIDENTE — Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 17.

(*E approvato*).

Art. 18.

« La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto dicastero;

d) un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma eletto dalla Facoltà stessa;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti ».

L'onorevole Cabrini ha proposto la seguente aggiunta :

« *Prima dell'ultimo comma aggiungere :*

« Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza ».

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE — Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 18 coll'aggiunta suddetta.

(È approvato).

Art. 19.

« Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste ».

(È approvato).

Art. 20.

« L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore alla metà di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata ».

A questo articolo l'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento :

« *Nel secondo comma, sopprimere le parole: Il giudice, e alla parola: assegnare, sostituire: assegnarsi* ».

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Credo che l'onorevole collega Di Marzo vorrà rinunciare a questo emendamento,

perchè si dispone che il giudice in pendenza del giudizio può assegnare una somma, non assegnarsi.

DI MARZO — Togliendo la parola « giudice » si dovrebbe dire « assegnarsi ». Ad ogni modo, per semplificare, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE — Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 20 come ne ho data lettura.

(È approvato).

Art. 21.

« Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro ».

Anche a questo articolo l'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento:

« Sostituire:

« Le domande e tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro, quando richieste da emigranti ».

DI MARZO — In fine del mio emendamento invece di dire: « quando richieste da emigranti », dovrebbe dirsi: « nell'interesse degli emigranti ».

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Anzi dovrebbe dirsi: « quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti ».

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Quantunque l'aggiunta ben modificata dall'onorevole presidente della Commissione sia intuitiva, perchè questo articolo è assolutamente ispirato al principio dell'interesse degli emigranti, pure non nella forma progettata dall'onorevole Di Marzo, cioè « quando richieste da emigranti » ma in quella proposta dal relatore, cioè « nell'interesse esclusivo degli emigranti », accetto l'emendamento.

DI MARZO — Nella sostanza è ciò che io desiderava.

PRESIDENTE — Il Governo accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Di Marzo e corretto nella forma dall'onorevole presidente della Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 21 così emendato.

(È approvato).

Art. 22.

« Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale

alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento ».

Anche a questo articolo l'onorevole Di Marzo propone i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere il primo comma* ».

« *Dopo il 2° comma aggiungere*: « Ai Comitati saranno rimborsate le spese sostenute ».

DI MARZO — Li ritiro.

PRESIDENTE — L'onorevole Di Frasso propone di aggiungere al primo comma:

« Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando la riconosca povera ».

Ha facoltà di parlare, onorevole Di Frasso.

DI FRASSO — La ragione del mio emendamento è ovvia, dal momento che si è voluta introdurre questa innovazione, di far pagare le spese all'emigrante allorchè, in caso di lite col vettore o con altri enti, sia rimasto soccombente. Questo mi pare ingiusto, poichè non dobbiamo derogare al sano principio ammesso da tutti, che la tutela dell'emigrante debba essere sempre ed in tutto gratuita. Per queste ragioni ho presentato il mio emendamento che sarà accolto, spero, dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Il Governo accetta l'aggiunta dell'onorevole Di Frasso. Tutto il disegno di legge è ispirato ad un alto sentimento sociale e di solidarietà umana. Ritengo perciò che anche la Commissione vorrà accettare questo emendamento.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Anche la Commissione accetta l'emendamento. Però, per evitare che possano sorgere delle pretese fuori luogo, vorrei che si dicesse:

« Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte, quando questa sia riconosciuta povera con dichiarazione emessa nel testo della sentenza ».

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Meglio dire « inserita ».

PRESIDENTE — Sta bene; ma se facessero pervenire le proposte scritte alla Presidenza, sarebbe anche meglio.

L'articolo 22, dunque, viene modificato in questo modo:

« Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento ».

(*E approvato*).

Art. 23.

« Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori, è nullo di pieno diritto ».

(*E approvato*).

Art. 24.

« Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori ».

L'onorevole Di Marzo propone il seguente emendamento:

« *Nel comma 1°, alle parole:* Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme, debbono versarle, *sostituire:* Le decisioni inappellabili sono eseguibili immediatamente dall'ispettore e, nei casi di condanna del vettore, le somme di cui è condanna saranno prelevate dall'ispettore sulle tasse d'imbarco pagate dai vettori nei modi che saranno indicati dal regolamento.

Quando poi si tratti di decisioni appellabili, i vettori debbono versare le somme, *il resto identico* ».

Non essendo presente l'onorevole Di Marzo, questo emendamento s'intende ritirato.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 24.
(*E approvato*).

CAPO II.

Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovivirali per gli emigranti stessi.

Art. 25.

« Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione, che può vietarli o stabilire le condizioni a cui debbono essere subordinati, rilasciando in tal caso speciale licenza. Fra le condizioni può essere stabilita la prestazione di una cauzione. Il Commissariato può delegare queste sue facoltà ai prefetti.

La licenza è obbligatoria quando si tratti di arruolamenti di minorenni e di donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerli. La licenza è sottoposta alla tassa di lire 10, da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per cui conto si eseguisce l'arruolamento.

Il regolamento determina le modalità e le condizioni pel rilascio e per la rinnovazione della licenza.

I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a lire 200 per ogni persona arruolata: e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi ».

(È approvato).

Art. 26.

« Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti collegi di *probiviri* per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il collegio dei *probiviri* ha sede in comune capoluogo di man-

damento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gl'imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma da quelle della legge 15 giugno 1893, n. 295, in quanto siano ritenute applicabili».

TURATI — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

TURATI — Per una semplice questione di forma. Nell'ultimo comma l'articolo 26 fa richiamo alla legge 15 giugno 1893, n. 295, che è quella vigente sui probiviri. Ora, poichè questa legge si sta riformando e la riforma pende innanzi alla Camera, propongo che, invece di indicare tutti gli estremi di questa legge, si faccia semplicemente richiamo generico alla legge generale sui probiviri per evitare possibili inconvenienti in seguito.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Sta bene; consento.

CABRINI, *della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

CABRINI, *della Commissione* — Il richiamo della legge 15 giugno 1893 sui probiviri, che si fa nell'ultimo comma dell'articolo 26, è stato fatto perchè pareva in quel momento che la riforma della legge sui probiviri fosse completamente emigrata; oggi però che così più non è e pare prossima la riforma, la Commissione crede che la proposta dell'onorevole Turati possa accettarsi.

PRESIDENTE — L'onorevole Turati adunque propone che nell'ultimo comma, dove è detto « prendendo norma da quelle della legge 15 giugno 1893, n. 295 », si dica invece « prendendo norma dalla legge sui probiviri ».

Questa proposta è accettata dal Governo e dalla Commissione.

Metto quindi a partito l'articolo 26 così modificato.

(È approvato).

Art. 27.

« I collegi probovirali di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro ».

(È approvato).

Art. 28.

« L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente articolo 18 ».

(È approvato).

Art. 29.

« Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire ».

(È approvato).

CAPO III.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 30.

« Gli ispettori per l'interno e gl'ispettori viaggianti, nonché i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione ».

(È approvato).

Art. 31.

« All'articolo 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, e senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila e con l'arresto fino a sei mesi, il capitano che, salvo i casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto all'Ispettore viaggiante sulla nave;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato senza il rilascio del biglietto d'imbarco, escluse ogni equipollente;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« Alla lettera i) dopo le parole: sia stato arruolato, aggiungere: o inviato al porto d'imbarco.

« Nel terz'ultimo comma, dopo la parola: rappresentanti, aggiungere: locandieri.

Di Marzo ».

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha la facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *presidente della Commissione* — Nella redazione del comma h) di quest'articolo si usano le parole: *ispettore viaggiante*. Questo era il titolo che si dava allora al funzionario che viaggiava sui bastimenti dove erano emigranti. Ora, invece, esso si chiama *regio commissario*. Sicchè io propongo di sostituire alle parole: *ispettore viaggiante* queste altre: *regio commissario*.

Quanto poi agli emendamenti dell'onorevole Di Marzo, la Commissione dichiara di accettare tanto l'aggiunta delle parole *o inviato al porto d'imbarco*, quanto l'altra della parola *locandieri* dopo quella di *rappresentanti*.

PRESIDENTE — Il Governo consente?

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Consento.

PRESIDENTE — Dunque la Camera ha udito: la Commissione, d'accordo col Governo, propone al comma h) di sostituire alle parole: « *ispettore viaggiante* » quelle di « *regio commissario* ».

La stessa Commissione poi, d'accordo col Governo, dichiara di accettare gli emendamenti dell'onorevole Di Marzo, di cui ho dato lettura.

Pongo dunque a partito l'articolo 31 così modificato.
(È approvato).

Art. 32.

« Al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari,

o guide concernenti l'emigrazione pubblica notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

CABRINI, *della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha la facoltà.

CABRINI, *della Commissione* — Per completare la disposizione contenuta nel primo capoverso di quest'articolo: dove è detto « ferma la disposizione dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque, a fine di lucro, eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari o guide, ecc. », io propongo di aggiungere: « o pubblicazioni di ogni genere » concernenti l'emigrazione, diffonde notizie, ecc., come nel resto dell'articolo. Così si possono colpire anche le inserzioni fatte sui giornali.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Consento.

PRESIDENTE — Allora metto a partito l'articolo 32, con la modificazione proposta dall'onorevole Cabrini e accolta dal Governo che la Camera ha udita.

(È approvato).

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 33.

« Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 ».

(È approvato).

Art. 34.

« Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 35.

« Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni

delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI — Raccomando all'onorevole rappresentante del Governo un'aggiunta a questo articolo, la quale sostanzialmente dia facoltà al ministro, oltre che d'emanare altri provvedimenti per l'esecuzione della legge stessa, di modificare la pianta organica del Commissariato, sentito il Comitato permanente e la Commissione parlamentare di vigilanza sull'emigrazione: o, se si crede che a ciò ostino disposizioni di massima già sancite in leggi precedenti, perchè egli sia invitato a presentare al Parlamento entro breve termine le relative proposte.

Scopo del mio emendamento, che raccomando all'onorevole sottosegretario, non è quello d'ingrossare il già grosso esercito degli impiegati dello Stato, chè, anzi, io sono, per tendenza invincibile dello spirito, avverso a questa elefantiasi della burocrazia; ma è quello di dare al Commissariato il modo d'esplicare convenientemente le funzioni che sono ad esso attribuite da questa stessa legge. D'altra parte, fo osservare che, con le modificazioni invocate, non si farebbe che rientrare nella legalità: giacchè consta a tutti che sono non pochi gli avventizi che prestano servizio presso il Commissariato dell'emigrazione. Ve ne sono, salvo errore, circa una diecina, distratti da altri uffici.

TURATI — Chiedo di parlare.

LUCIANI — Ora, se costoro non erano superflui negli uffici ai quali erano prima adibiti, ragione vuole che vi ritornino; e se sono necessari al Commissariato, è bene che vi restino legittimamente addetti.

La necessità di allargare l'organico è imposta dalle stesse disposizioni della legge che ci apprestiamo ad approvare, oltre che dalle proporzioni sempre crescenti dell'emigrazione, se non si vuole che il Commissariato finisca per non funzionare più, o che continui a funzionare irregolarmente.

Chiedo pertanto che la Camera con acconcie disposizioni inviti almeno il Governo a presentare provvedimenti adatti perchè il Commissariato dell'emigrazione risponda pienamente ai fini della legge ed ai nuovi compiti ad esso assegnati da quella che stiamo per votare.

PRESIDENTE — Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI — O io non ho capito bene o non riesco a conciliare le ultime parole dell'onorevole Luciani con le prime.

Se egli domanda semplicemente che il Governo sia autorizzato a fare talune proposte, mi pare che la domanda sia superflua, certamente potrebbe essere tacciata di pleonasma. Il Governo ha sempre tale facoltà; il Governo può far sempre delle proposte. Se, invece, come pareva nel primo momento, egli domanda una delega di poteri pel Governo, mi pare che sarebbe il caso di fare un'osservazione.

Io non sono certo sospetto di ostacolare una riforma dell'organico del Commissariato, perchè, quando ebbi l'onore di far parte per vari anni di quel Consesso ed in quella sede ed in qualche occasione della Camera, ho sollecitato dal Governo tale riforma.

PRESIDENTE — Ma non si potrebbe farla qui ora *ex abrupto*.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Farò io delle dichiarazioni in proposito.

TURATI — Io non patisco neanche di quel sacro orrore dell'elefantiasi burocratica che riesce più teorica che pratica in questa Camera; ma mi sento tenuto ad invocare dal Governo e dalla Camera il rispetto di quelle che sono le leggi fondamentali dello Stato, le quali sottraggono al Governo l'arbitrio.

Ora io dico: portate alla Camera questa riforma: la Camera non è di solito molto arcigna e non vi crea molte difficoltà, ma è giusto che vi sia un freno all'arbitrio, in materia finanziaria, in materia di organici. Per cui io spero che il Governo, anche per rispetto alla legge del 1904, che fu ritenuta fondamentale tanto da essere anche inserita nel nostro, oramai divenuto rarissimo, nel nostro manuale, spero che il Governo vorrà respingere la proposta fatta ora, pure impegnandosi a presentare delle proposte di riforma all'organico del Commissariato.

Non vorrei che la mia opposizione di carattere costituzionale fosse male interpretata: io credo che questa riforma debba venire, e mi pare che sarà vantaggioso per tutti, moralmente e materialmente, se verrà per la via maestra delle proposte di legge.

PRESIDENTE — L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di parlare.

LIBERTINI GESUALDO — Era per associarmi a quanto ha detto l'onorevole Turati. Noi siamo qui in materia di organico, e non si può che invocare una legge. (*Interruzioni*) Se il Governo crede di fare qualche cosa per migliorare i servizi del Commissariato dell'emigrazione, lo potrà fare in occasione del bilancio, ma non credo che sarebbe costituzionalmente giusto procedere a tale riforma con un semplice decreto, che dovrebbe modificare la legge del 1911.

Quindi sono sicuro che da parte del Governo verrà l'assicurazione che l'emendamento non sarà accettato.

LUCIANI — Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE — Parli, onorevole Luciani.

LUCIANI — Il mio invito al Governo aveva questa portata: che la Camera, approvato un disegno di legge alquanto complesso, come quello che si appresta a votare, riconosca la necessità di accordare al Governo i mezzi sufficienti, perchè la legge possa avere la sua completa applicazione.

In questo senso, poichè non credo di insistere sopra una proposta vera e propria, attendo dall'onorevole sottosegretario di Stato dichiarazioni conformi alle ragioni evidenti che hanno dato luogo alla mia

osservazione. Devo infine soggiungere che l'invito a presentare nuovi provvedimenti legislativi, anche se fosse esplicitamente formulato o contenuto nella legge sotto forma di promessa, non potrebbe dirsi superfluo, perchè non pochi sono gli esempi che se ne hanno nella nostra legislazione.

PRESIDENTE — L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* — Anzitutto a me preme di ringraziare l'onorevole Luciani, perchè, questione costituzionale a parte, indubitamente egli dava un mandato di assoluta fiducia di cui il Governo, e specialmente chi rappresenta il Governo al Ministero degli affari esteri, dovrà essergliene grato.

Gli onorevoli Turati e Libertini hanno prevenuta l'osservazione che io avrei fatta all'emendamento proposto dall'onorevole Luciani; ma io debbo dichiarare con lealtà di parola e di pensiero alla Camera che noi dovremo presentare un disegno di legge speciale che aumenti e regolarizzi la situazione del personale del Commissariato di emigrazione.

Indubbiamente la Camera, votando delle leggi, le quali intendono ad una più efficace tutela di carattere sociale, nel contempo intende di fortificare questi meccanismi amministrativi; che debbono realizzare questa legislazione sociale.

È superfluo che io dichiaro alla Camera come il Governo intenda di presentare un disegno di legge, che aumenti e modifichi l'organico e tolga alcuni degli inconvenienti, che sono stati appunto rilevati dall'onorevole Luciani.

Però con questo intendimento e con queste dichiarazioni resta fermo che la via, che dobbiamo battere per realizzare questi nostri propositi, è la via chiara ed aperta, che ci indica la legge generale del 1904: presentare cioè un apposito disegno di legge ai rappresentanti della Nazione, che, soli, hanno il diritto di discutere in materia così delicata. Questi sono gli intendimenti, a cui si ispira il Governo del Re.

PRESIDENTE — Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 35.

(È approvato).

Art. 36.

« Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

CABRINI, *della Commissione* — Chiedo di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha la facoltà.

CABRINI, *della Commissione* — Il coordinamento di questo disegno di legge si riduce semplicemente a questo: che l'articolo 8-*bis* diventa 9, e che, di conseguenza, cambiano numero tutti gli articoli che vengono dopo.

PRESIDENTE — Sta bene.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

(È approvato).

Tornata del 6 maggio 1913.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

(È approvato).

IV.

Relazione e Disegno di Legge presentati dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno sui provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.**(Tornata dell' 8 maggio 1913)***Signori Senatori!*

Il compito assegnato allo Stato, nei riguardi della nostra emigrazione, dalla legge del 31 gennaio 1901, n. 23, era così vario e complesso e richiedeva tal somma di attività, che lo Stato stesso non avrebbe potuto accingervisi ed assolverlo se quella legge non fosse stata, come fu in realtà, almeno nelle sue linee fondamentali, in modo mirabile rispondente ai fini che il legislatore si proponeva.

Senonchè la pratica sua applicazione, pur mettondone ogni giorno in luce il valore, che è testimonia dell'alta sapienza di quegli eminenti statisti che la prepararono, e che la rende modello, imitato ma non superato, alle altre nazioni, ne è andata via rilevando le manchevolezze. Queste sono dovute, più che a difetti del suo organismo, al continuo evolversi del fenomeno emigratorio e al raffinarsi nella pubblica coscienza del concetto degli obblighi che incombono sullo Stato in materia di tutela dei nostri emigranti. Già pochi anni dopo la prima applicazione di quella legge, alcuni istituti da essa introdotti apparvero bisognevoli di essere perfezionati, perchè se ne potessero estendere ed intensificare i benefici effetti. La delicatezza della materia, però, ed anche il desiderio di non portare turbamenti nelle direttive di quella politica dell'emigrazione, che lo Stato aveva iniziato nel 1901, e che costantemente ha seguito, consigliava di procedere per gradi, e si provvide infatti dapprima a volgere ogni cura per allargare l'azione amministrativa, rendendola più utile e più proficua, nel campo di quella che può chiamarsi la tutela sociale dell'emigrazione. Ciò fu fatto con la legge del 17 luglio 1910, n. 538, la quale già ha dato apprezzabili risultati ed altri ancora ne darà indubbiamente nell'ulteriore svolgimento della sua applicazione.

Un secondo punto richiedeva nuove provvidenze, quello relativo all'altra forma di tutela, in cui si concreta l'azione statutale in materia di emigrazione, la tutela giuridica. Fin da quando si discusse

il disegno di legge, che divenne poi la legge 17 luglio 1900, sorsero nell'altro ramo del Parlamento autorevoli voci, che raccomandavano al Governo di occuparsi della questione, ed il Governo stesso conscio che il momento era maturo per un nuovo passo sulla via dei miglioramenti alla legge fondamentale del 1901, accolse volentieri, per mezzo mio, l'invito che gli veniva rivolto e predispose il presente disegno di legge, che, approvato con largo suffragio dalla Camera dei deputati, mi onoro di sottoporre all'esame del Senato.

*
* *

La tutela giuridica degli emigranti, secondo i principi fondamentali posti dalla legge del 1901, si attua nelle due forme, civile e penale, l'una intesa a regolare i rapporti di carattere patrimoniale in cui l'emigrante si trova, come tale, rispetto a chi eseguisce il trasporto all'estero e a chi lo assume in servizio per la esecuzione di lavori all'estero, l'altra intesa a stabilire una serie di sanzioni penali contro coloro i quali violano le norme predisposte dalla legge a salvaguardia del libero e regolare svolgimento del fenomeno emigratorio. Da ciò il triplice ordine di disposizioni che si propongono, riguardanti:

1° le giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica;

2° le norme per gli arruolamenti e le giurisdizioni speciali per l'emigrazione continentale;

3° la riforma delle sanzioni penali contenute nella legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Per ognuno dei tre gruppi ora accennati si darà ragione qui appresso delle disposizioni contenute nei singoli articoli proposti, tenendo conto delle modificazioni ad essi apportate durante la discussione avvenuta testè nella Camera elettiva.

Giurisdizioni speciali per l'emigrazione transoceanica.

Il disegno di legge traccia anzitutto una netta distinzione tra le giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici e quelle per l'emigrazione continentale.

Ciò è reso necessario dalla diversa natura delle controversie che insorgono tra emigranti e vettori e quelle che traggono origine dai rapporti tra emigranti e vettori e quelle che traggono origine dai rapporti tra emigranti e imprenditori, o arruolatori, in dipendenza di contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Mentre infatti il più gran numero di controversie per gli emigranti transoceanici è occasionato dal contratto di trasporto marittimo e si riferisce alle modalità dell'esecuzione del contratto stesso e ai casi purtroppo frequenti di reiezione dal paese di destinazione, le controversie che riguardano gli emigranti continentali riflettono un rapporto giuridico affatto distinto, e che anzi occorre regolare *ex novo*, quello del contratto

di lavoro, che non può sorgere per la maggior parte degli emigranti transoceanici, non essendo tale contratto neppure consentito dalle norme vigenti sull'immigrazione negli Stati Uniti dell'America del Nord e in altri paesi transoceanici, verso i quali si dirige in maggior copia la nostra emigrazione.

Art. 1 e 2. — Questi articoli mirano a determinare, più precisamente di quanto non facesse l'art. 26 della legge del 1901, il contenuto ed il carattere delle controversie che le Commissioni arbitrali o gli Ispettori dell'emigrazione nei porti di imbarco, a seconda della rispettiva loro competenza, sono chiamati a decidere.

L'applicazione dell'art. 27 suddetto aveva dato luogo a non pochi dubbi per l'indeterminatezza delle sue disposizioni, così che in alcuni determinati casi (tipico quello del naufragio) rimaneva dubbia l'ammissibilità stessa del ricorso da parte dell'emigrante.

La nuova formula ora proposta al vostro esame sembra debba eliminare le maggiori difficoltà d'interpretazione.

Notisi che l'art. 1°, così come è stato approvato dalla Camera elettiva stabilisce, in modo preciso che la competenza delle Commissioni arbitrali a decidere sulle controversie tra emigranti e vettori è esclusiva. Si tronca in tal modo il dubbio sorto talvolta nella giurisprudenza e variamente risolto, sul persistere o meno della facoltà di adire l'ordinaria magistratura, in concorso contemporaneo o successivo con quella speciale, dubbio a cui aveva dato luogo l'imperfetta dizione degli articoli 26 e 27 della legge del 1901.

L'art. 3, mentre lascia inalterato il contenuto dell'art. 6 della legge del 1901 nei riguardi della determinazione della qualità di emigrante, considerata nei suoi elementi estrinseci, precisa il concetto relativo, pur senza dare una definizione, che è compito della dottrina di fissare, e pone rimedio ad un gravissimo inconveniente, per cui viene attualmente privato dei benefici della legge chi forse ad essi avrebbe maggior titolo.

Infatti, in base al primo comma dell'art. 6 della legge del 1901 si ritenne di poter contestare a chi espatria a scopo di lavoro la facoltà di adire le giurisdizioni speciali quando il viaggio fosse stato compiuto in classe superiore alla terza. La pratica quotidiana ha potuto dimostrare quanto sia ingiusta una tale limitazione, specialmente pel fatto che non di rado l'emigrante s'induce a viaggiare in classe superiore alla terza, non perchè alla relativa spesa siano proporzionati i suoi mezzi, ma perchè vi è spinto da chi ha interesse ad ingannarlo, facendogli credere che siffatto mezzo sia idoneo a sottrarlo al pericolo della reiezione, e ciò per sfuggire alla responsabilità che altrimenti incontrerebbe di fronte alla legge ed allo stesso lavoratore.

La facoltà opportunamente delegata al regolamento di stabilire in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova con-

traria, darà modo di rendere adattabile questa disposizione alle mutevoli circostanze di tempo, di luogo e di persone.

Art. 4. — Questo articolo accresce ed estende la competenza dell'Ispettore nei porti d'imbarco, deferendo al suo giudizio le controversie non eccedenti, per valore, le lire duecentocinquanta. Secondo il sistema della legge attuale; invece, l'Ispettore è solo competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire cinquanta, che insorgano nel luogo di imbarco tra emigranti e vettori, locandieri, barcaioli, facchini od altri.

La nuova disposizione è ispirata innanzitutto dal fatto, che la giurisdizione demandata all'Ispettore ha dato fin qui ottima prova, talchè non è inopportuno accrescerne l'estensione, anche per diminuire in qualche guisa l'eccessiva somma di lavoro che incombe sulle Commissioni arbitrali.

L'articolo stesso provvede inoltre a rimuovere una grave difficoltà manifestatasi nella applicazione della legge vigente. Alcune Commissioni arbitrali si dichiararono incompetenti a giudicare qualsiasi controversia di valore inferiore a lire cinquanta, mentre d'altra parte l'Ispettore non poteva ritenere estesa la propria giurisdizione che alle sole controversie fino ad egual valore insorte nel luogo di imbarco e non a quelle insorte altrove.

La divergenza, tuttora esistente, potrebbe portare praticamente ad una doppia dichiarazione di incompetenza, che la disposizione proposta evita in modo assoluto, chiamando l'Ispettore a decidere le controversie che non eccedono il limite minimo stabilito, in qualunque luogo esse abbiano avuto origine.

Art. 5. — La legge attuale stabilisce che vi sia una Commissione arbitrale per ogni provincia. Ora, delle 69 Commissioni arbitrali così costituite, quelle delle città porti d'imbarco (Genova, Napoli, Palermo, Messina) ebbero a decidere fin qui il maggior numero di ricorsi, mentre le altre, meno alcune, o ebbero pochissimi reclami o non funzionarono affatto. Per di più, essendo specialissima la materia di cui esse sono investite, si verificò fin dai primi tempi l'inconveniente non lieve di frequenti giudicati grandemente disformi tra loro, d'onde una giurisprudenza spesso oscillante fra le più opposte tendenze, senza che ciò sia giustificato da serie ragioni intrinseche.

La riforma proposta, limitando il numero delle Commissioni arbitrali, risponde pertanto ad un bisogno vivamente sentito e riconosciuto concordemente da tutti i competenti, perchè non solo elimina organi superflui, ma, accentrando il lavoro in un minor numero di collegi, provocherà indubbiamente lo stabilirsi di una giurisprudenza più approfondita e più uniforme intorno a tutto questo nuovo diritto che si va svolgendo.

L'art. 6 modifica alquanto la composizione delle Commissioni ar-

bitrali, sia per quanto riguarda il numero dei membri, riducendolo da cinque a tre, sia per quanto si riferisce alla scelta di essi, togliendo gli elementi elettivi, che per essere quasi sempre privi della necessaria competenza tecnica e giuridica non potevano presentare sufficienti garanzie.

Questo articolo che prevede inoltre la nomina di tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie cui rispettivamente appartengono quelli effettivi, per meglio assicurare la continuità e regolarità del funzionamento delle Commissioni arbitrali di qualcuno dei titolari.

Art. 7. — Il sistema della legge vigente, secondo il quale la competenza delle Commissioni arbitrali è determinata dal luogo dove l'emigrante trattò per l'imbarco, ha dato più volte luogo ad incertezze ed a contrasti di giurisprudenza non lievi, non essendo ben chiaro se fosse competente la Commissione arbitrale del luogo dove le trattative furono iniziate o quella della provincia dove esse si perfezionarono con la consegna del biglietto d'imbarco. Ad eliminare ogni dubbio provvede l'articolo 7 del presente disegno di legge, stabilendo che la competenza per territorio è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco o da quello dove fu trattato per l'imbarco, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso.

Il 2° e il 3° capoverso dello stesso articolo prevedono i casi che possono presentarsi, agli effetti della competenza territoriale, quando si tratti di emigranti di ritorno.

Gli art. 8 e 12 stabiliscono le norme procedurali riguardanti la forma del ricorso, la durata dell'azione, stabilite in un anno, correlativamente al principio, introdotte nell'articolo 1, della esclusività della giurisdizione speciale, l'obbligo delle autorità competenti di comunicare sollecitamente il ricorso al giudice che dovrà conoscerne e le modalità dell'istruttoria.

Tenuto conto poi della circostanza che con le disposizioni proposte si viene ad accrescere grandemente il lavoro per gli Ispettori dell'emigrazione nei porti di imbarco, si è voluto introdurre una norma che rendesse possibile ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivarne, quella dell'articolo 13, che consente di assegnare presso i detti Ispettori, ove si verificano speciali condizioni, la cui determinazione è lasciata opportunamente al regolamento, un magistrato col grado di giudice, che in tal caso esercita le attribuzioni giurisdizionali dell'Ispettore.

E ovvia la ragione che ha suggerito la norma dell'art. 14.

L'art. 15 ha per iscopo di attuare più intensamente che oggi non avvenga il compito di tutela e di assistenza dell'emigrante, ristabilendo in vantaggio di questo l'equilibrio di forze, per così dire, che oggi manca fra le parti che normalmente si trovano in contesa davanti al giudice speciale.

Stabilite con l'art. 16 altre migliori norme procedurali, viene apportata con gli articoli successivi, anche in omaggio a voti formulati nell'altro ramo del Parlamento durante la discussione della legge dell'anno 1910, una notevole riforma alle disposizioni vigenti, ammettendosi la facoltà di appello contro le decisioni dell'Ispettore innanzi alla Commissione centrale, che avrà sede in Roma. La necessità di rendere possibile mediante il rimedio, dell'appello, un correttivo ai giudicati delle varie Commissioni arbitrali è stata ormai universalmente riconosciuta dagli studiosi ed è consigliata dalla larga esperienza fatta nei 12 anni di vita dell'Istituto arbitrale per gli emigranti.

L'istituzione di un organo di revisione appare anche opportuna per la maggiore garanzia che può offrire nei casi di giudizi su liti di considerevole valore.

Le disposizioni che riflettono la composizione della Commissione centrale ed il suo funzionamento, riassunte negli articoli 19 e 23, non richiedono uno speciale commento.

Il Governo richiama la vostra particolare attenzione sulla norma contenuta nell'art. 23, secondo la quale non solo è negata la possibilità di ogni patto inteso a derogare dalla competenza degli organi giurisdizionali previsti dal disegno di legge, ma è altresì dichiarata nulla la cessione dei diritti che possono competere agli emigranti contro i vettori. Quest'ultima sanzione ha per iscopo di impedire la speculazione che in questi ultimi tempi si è andata sempre più estendendo sulla cessione di tali diritti, con grave danno degli emigranti, i quali non sono quasi mai in grado di valutare la portata dell'atto che viene ad essi carpito da abili trafficanti.

Norme per gli arruolamenti e le giurisdizioni speciali per gli emigranti non transoceanici.

Le disposizioni contenute in questo secondo capo del disegno tendono ad assicurare un più largo intervento e una più attiva vigilanza del Commissariato dell'emigrazione sull'arruolamento di emigranti non transoceanici per lavori da eseguirsi all'estero. Più volte in relazioni ufficiali e nello stesso Parlamento fu osservato come le norme contenute a questo proposito nella legge del 1901 per la loro indeterminatezza non permettessero all'Amministrazione una rigorosa ed efficace disciplina di questa materia. Si provvede ora a colmare tale lacuna imponendo l'obbligo del preavviso degli arruolamenti, con anticipazione almeno di quindici giorni, al Commissariato, che avrà facoltà di vietarli o di subordinarli a particolari condizioni risultanti da speciale licenza. Si impone inoltre all'imprenditore l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando l'emigrante viene arruolato per paesi nei quali l'assicurazione non è obbligatoria per gli operai stranieri.

Va osservato inoltre che sebbene l'art. 29 della legge del 1901 contenesse la facoltà di adire le Commissioni arbitrali per risarcimento di danni derivanti dal contratto di arruolamento, pure gli emigranti diretti a paesi continentali non si sono valse quasi mai di tale facoltà, il che prova come le Commissioni arbitrali non fossero l'organo più adatto a giudicare in questa materia, che, come si è già detto, ha caratteri essenzialmente distinti da quella delle controversie cui può dar luogo il contratto di trasporto transoceanico. Il Governo pertanto, adempiendo alla promessa fatta in Parlamento, propone col presente disegno che a giudicare le controversie nascenti dal contratto di arruolamento sieno istituiti appositi collegi probovirali, composti di un magistrato di carriera che li presiede e di due cittadini che rappresentino rispettivamente gli interessi operai e quelli padronali. Il funzionamento di questa nuova magistratura speciale sarà regolata, con gli opportuni adattamenti, in base alle norme vigenti sui probiviri, quali risulteranno dalle modificazioni in corso alla legge 15 giugno 1893, n. 295.

Riforma delle sanzioni penali contenute nella legge 31 gennaio 1903 n. 23.

È noto come il movimento emigratorio abbia dato origine ad una molteplicità varia e preoccupante di speculazioni che, per essere assai spesso rivolte a danno di lavoratori ignari e di buona fede, costituisce uno dei più gravi pericoli per i cittadini che espatriano. L'opera di repressione degli organi preposti alla tutela degli emigranti spesso si trova disarmata od inefficace, specie in taluni casi, in cui, per la legge vigente, non si dà sempre una chiara definizione dei reati che si vogliono colpire o le pene sancite riescono inadeguate alla gravità del danno provocato.

Le modificazioni che si propongono ora all'attuale sistema di norme punitive pei reati in materia di emigrazione, mentre costituiscono in gran parte una maggiore specificazione di disposizioni già esistenti, rendono in pari tempo queste più efficaci e più rispondenti allo scopo cui mirano e le completano con nuove figure di reati.

Onorevoli Senatori!

Nel sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge, confido che ad esso vorrete accordare il vostro suffragio, nella convinzione che queste nuove provvidenze legislative rispondano ad una necessità profondamente sentita dalla pubblica coscienza, quella di rendere più intensa ed efficace l'azione di vigilanza e di tutela giuridica che lo Stato svolge a vantaggio dei connazionali emigranti.

DI SAN GIULIANO.

V.

Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul disegno di legge: Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.*Signori Senatori!*

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame ha finalità ottime ed intende ad integrare la sapiente opera legislativa che già disciplina attualmente l'emigrazione italiana. La relazione ministeriale illustra con giustificazioni evidenti la opportunità delle nuove norme costituenti il complesso della legge proposta. Riuscirebbe quindi una ripetizione inutile riassumerle o parafrasarle qui.

Però talune delle disposizioni contenute nel disegno parvero al vostro Ufficio o imprecise nella formula o meno convenienti nella sostanza od inadeguate al fine, onde esso chiese chiarimenti al ministro proponente, suggerendo modificazioni. Il ministro rispose dando spiegazioni le quali in parte sembrarono soddisfacenti, ma non in tutto; ed alcune delle modificazioni suggerite il ministro si dichiarò pronto ad accettare.

Così accanto al testo del disegno approvato dalla Camera, voi troverete le varianti che l'Ufficio insiste a proporvi, e nella relazione è fatta la indicazione di quelle sulle quali non ebbesi ancora il suo esplicito consenso, pur non ritenendosi che esso non possa ottenersi, *melius re perpensa*.

Comunque delle varianti dall'Ufficio proposte vuoi colla presente relazione darvi ragione.

Alla sapienza del Senato resta di emettere in proposito la definitiva decisione.

All'articolo 1. — La comprensione della giurisdizione esclusiva attribuita al magistrato arbitrale sarebbe esattamente delimitata se nell'ambito di cotale giurisdizione straordinaria, o di eccezione, fossero costrette le sole questioni che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, ed anche quelle direttamente insorgenti dal contratto di trasporto: ma il disegno vi comprende anche quelle riflettenti rapporti preliminari, concomitanti o conseguenti al contratto medesimo. Ora questa dizione è, a parere dell'Ufficio centrale, troppo indeterminata e tale da non definire in modo chiaro e sicuro dove cessi la giu-

risdizione ordinaria del magistrato giudiziario e dove incominci quella del magistrato arbitrale.

Gli stessi vocaboli usati nell'articolo in esame non sono fra quelli che la tecnologia giuridica ha normalmente accolti nelle leggi definitorie delle varie competenze. E se la legge in esame pare ispirata al criterio di stabilire uno statuto personale dell'emigrante per la cui applicazione debba funzionare una speciale magistratura, non conviene che i confini di tale giurisdizione, veramente eccezionale, trascendano oltre le necessità ben riconosciute come imprescindibili pel conseguimento degli utili fini dal legislatore propostisi, e comunque è della più evidente convenienza che la delimitazione di materia sia così precisa da evitare i conflitti di giurisdizioni, positivi e negativi, tra la straordinaria e l'ordinaria magistratura. Nè il disegno ha provveduto a regolare tali conflitti quando insorgessero. Infatti non sarebbe improbabile che appunto per la elastica indeterminazione di quelli che sieno i preliminari o i concomitanti, o i conseguenti rapporti del contratto di trasporto (senza neppure la restrizione alle conseguenze immediate e dirette accolta nell'art. 1229 Codice civile) ogni qualvolta venisse adita la giurisdizione arbitrale per questioni che l'una parte assumesse riguardare tali rapporti, l'altra insorgesse a contrastarla, negandone la preliminarità, la concomitanza o la conseguenza, e quindi eccependo la incompetenza arbitrale ed invocando la competenza normale giudiziaria. Chi, in tali ipotesi, definirebbe la competenza? Se la magistratura arbitrale afferma la competenza propria, chi potrà correggere il suo eventuale eccesso di potere? Se la magistratura arbitrale nega la competenza propria, chi dovrà farle riassumere il suo ufficio impropriamente rifiutato? Se invece la magistratura prima adita sia quella ordinaria e questa affermi o neghi, erroneamente, la propria competenza, invadendo nel primo caso quella del magistrato arbitrale, non adempiendo nel secondo, al compito suo, quale autorità dovrà intervenire a restituire le giurisdizioni nei loro legittimi confini?

Dovrassi ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione romana? Ed un tale ricorso non renderà lunghe le procedure che tutto lo spirito della legge mostra di voler brevi e spicciative e poco costose? E quale casistica minuta non si dovrà formare, attraverso innumeri decisioni, prima che s'abbia un *ius receptum* al riguardo?

Per questo complesso di considerazioni e di rilievi, qui sinteticamente appena accennato, piuttosto che riassunto, l'Ufficio opinava doversi dall'art. 1 togliere le parole: « o rapporti preliminari, concomitanti e conseguenti al contratto medesimo ». Ed esprimeva l'avviso che fosse opportuno aggiungere che ogni eccezione sulla giurisdizione dovesse essere proposta in *limine litis* (escludendone così la serotina preposizione in qualunque grado o stato di causa e la sua rilevabilità

d'ufficio, facultizzata dall'articolo 187 Codice di proc. civ.) e risolta subito dal Primo presidente della locale Corte d'appello, come giudice unico, con decisione non suscettibile di nessun rimedio nè ordinario, nè straordinario.

Si sarebbe ottenuta così la garanzia di un giudizio sollecito, sereno e giuridicamente competente.

Il ministro rispose che parevagli conveniente estendere la giurisdizione arbitrale ai rapporti preliminari concomitanti o conseguenti al contratto di trasporto in quanto esso intendeva comprendervi le controversie numerose ed importanti relative ad atti e fatti del rappresentante del vettore prima che sia rilasciato il biglietto, quella relativa ai biglietti ferroviari di prosecuzione, agli arruolamenti fatti dai vettori e simili.

Consentiva però che se la dizione usata nel disegno approvato dalla Camera paresse poco felice si tornasse al testo del disegno di legge ministeriale; e quanto alle regole delle competenze opinava si dovesse restar fedeli alle regole generali.

Accedendo in parte al desiderio del ministro, il vostro Ufficio trovò però di dovere meglio redigere il nuovo testo, costringendo in certi confini la competenza arbitrale nei riguardi del contratto di trasporto e delle controversie derivantive e connessevi, e perciò propone questa variante alla prima parte del primo comma dell'art. 1: « Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che derivino immediatamente dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano col medesimo direttamente connesse, o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, ecc.... ».

E così l'Ufficio persiste nel proporre che la quistione di competenza per materia e valore trovi una soluzione pronta, definitiva ed autorevole appena proposta la causa, all'uopo formulando la seguente disposizione, che, per seguire l'ordine del disegno dovrebbe formare l'art. 7-bis.

« Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al Primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il Primo presidente quando ne ravvisi il bisogno potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del Primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario ».

Questa disposizione permette di più tranquillamente stabilire poi la inoppugnabilità delle decisioni arbitrali di appello rendendo pre-

ventivamente sicuro che il giudice adito è il giudice competente per materia, per territorio e per valore.

All'articolo 3. — L'Ufficio pur tenendo conto della discussione al riguardo svoltasi alla Camera, opina siano da aggiungere alle parole « a scopo di lavoro », le seguenti « manuale o per esercitare il piccolo traffico ». Sono di tal guisa espressamente compresi quei piccoli commercianti girovaghi che vogliono giustamente considerare emigranti, ma solo così si riesce ad una più approssimativa determinabilità di coloro ai quali vada applicata la giurisdizione speciale creata *intuitu personae* negli articoli 1 e 2 derogativi della giurisdizione ordinaria. Senza cotali aggiunte tutti i viaggiatori non per diporto potrebbero pretendere, *contra rationem legis*, di fruire della giurisdizione speciale, e tutto il contratto di trasporto passeggeri, nella sua più grande comprensione quantitativa, passerebbe dalle normali discipline del Codice di commercio, art. 582 e segg., e delle leggi sulle ferrovie, sotto il regime di questa legge speciale.

All'articolo 6. — Alla lettera c, al cultore di discipline giuridiche ed economiche nominato dal Ministero degli esteri *sentito il Commissario generale dell'emigrazione* e scelto in una lista di eleggibili *approvata dal Consiglio dell'emigrazione*, pare all'Ufficio migliore partito quello di sostituire una persona esperta in materia economica e sociale designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio; e ciò per tre motivi:

a) perchè il cultore delle discipline giuridiche può parere superfluo in un collegio trino del quale fa già parte un consigliere di appello che il dritto deve saperlo;

b) perchè meglio vale alla bisogna un esperto, cioè un pratico, anzichè un teorico dell'economia;

c) perchè la designazione fatta liberamente dal Ministero dell'agricoltura e commercio, dà una maggiore garanzia di obbiettiva imparzialità di quella che non può dare una scelta fatta dal Ministero da cui dipende il Commissariato d'emigrazione, e peggio poi se fatta su parere del commissario generale ed in una lista di eleggibili approvata dal Consiglio dell'emigrazione, mentre il Commissariato della emigrazione ha la funzione di difensore degli emigranti davanti le Commissioni giudicanti (art. 15), e può prendere la veste di parte in giudizio esercitando la facoltà di appellare che gli è attribuita dall'art. 20. Una parte non deve concorrere, neppure indirettamente, alla nomina del giudice quando uguale concorso non è consentito alla controparte. Quindi all'attuale comma c proponesi la seguente variante: « di una persona esperta in materia economica e sociale designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio ».

All'articolo 7. — Non occorre fare variazioni al testo, ma sembra utile raccomandare al ministro di inserire nel regolamento una dispo-

sizione che, prevedendo il caso in cui l'emigrante abbia già adito una autorità giudiziaria straniera (locchè può facilmente avverarsi l'ipotesi regolata dall'ultimo capoverso dell'articolo) non siagli consentito l'esperimento del giudizio in Italia se egli non rinunci al procedimento iniziato all'estero, e neppure tale esperimento siagli più consentito quando quel procedimento da lui spontaneamente istituito abbia avuto il suo esito definitivo.

All'articolo 10. — Alla parola *facoltà* l'Ufficio propone di sostituire il vocabolo *dovere*. Si può punire chi non *adempie* un *dovere* ma non chi non esercita una *facoltà*: giacchè appunto le *facoltà*, perchè tali, si esercitano, e solo i doveri, e le *obbligazioni* (che sono doveri giuridici) devono adempirsi. E la sostituzione ha un valore pratico se si consideri che i reclami di cui all'art. 8 possono essere presentati anche soltanto *a voce*, e non solo a funzionari, ma anche alle Società di patronato, i cui membri si troverebbero esposti immeritatamente a vedere compensata un'opera caritatevole col rischio di un processo e di un'ammenda fino a lire 1000. — Il ministro accetta la variante.

All'articolo 15. — Pare utile inserire dopo le parole « Commissione arbitrale », le seguenti: *avvocati erariali od altri funzionari*. Normalmente la difesa delle domande degli emigranti dovrebbe appunto dal Commissariato esercitarsi a mezzo dell'Avvocatura erariale, che non merita davvero d'essere svalORIZZATA con una esclusione totale da tale ufficio, e che può nel concorso dei funzionari trovare sufficiente integrazione alle sue possibili deficienze di competenza specifica o tecnica.

All'articolo 18. — Ritiensi utile unificare il termine dell'appello di tutte le sentenze stabilendolo a 30 giorni. I termini di venti e di quaranta giorni, che non hanno riscontro nei termini procedurali normali, non hanno neppure una giustificazione pratica.

Occorre poi provvedere a dichiarare la insuscettibilità delle sentenze emesse in grado di appello di ogni rimedio ordinario e straordinario, e ciò a prevenire la possibilità ch'esse sieno ritenute denunciabili per cassazione a norma dell'art. 517 Cod. di proc. civ., o che siano ritenute impugnabili per nullità, come lodi arbitrali, a norma dell'articolo 32 Codice stesso.

Vuolsi invece mantenere l'applicabilità del rimedio straordinario della rinvocazione, ma ristrettivamente ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 494 Cod. di proc. civ., richiamando per la procedura relativa le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507, 508, e fissando a lire 25 costantemente l'ammenda da depositarsi previamente a norma dell'art. 499, fermo nel resto l'art. 506, e stabilendo che la forma di proposizione della domanda di rinvocazione sia quella del reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla controparte nel domicilio di essa indicato nella sentenza revocanda.

Inoltre occorre disciplinare la procedura di verifica delle scritture e quella di falsità dei documenti, ed occorre richiamare la disposizione dell'art. 31 Cod. di proc. pen., giacchè l'art. 11 del disegno di legge contempla bensì l'ipotesi dell'insorgenza dell'azione civile nel giudizio penale, ma non il caso inverso dell'insorgere d'un'azione penale pubblica nel corso del giudizio speciale e la possibile influenza di quella su questo.

Il ministro accetta le modificazioni del termine per l'appello e l'aggiunta della dichiarazione di inimpugnabilità delle sentenze d'appello. Ma è sperabile che, rendendosi conto della necessità delle altre aggiunte, dirette a supplire le deficienze del disegno in ordine a casi tutt'altro che eccezionali, voglia aderire anche ad esse.

Perciò l'art. 18 restando immutato nei comma 1° e 2°, va così modificato ed aumentato:

« La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

« Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'articolo 32 Codice di procedura civile nè denunciabili in Cassazione a norma dell'articolo 517 Codice stesso.

« Potrà soltanto esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 494 Codice di procedura civile.

« La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

« Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso 498, 499, 500, 501, 503, 507, 508 Codice di procedura civile.

« Si applicherà pure l'art. 506 ma l'ammenda resta fissata sempre in lire 25.

« Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiarare espressamente di non riconoscerla si farà luogo al giudizio di verifica ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

« Quando una parte proponga la querela di falso incidente si rinvieranno le parti avanti il Tribunale civile del luogo ove risiede l'Ispettore o la Commissione arbitrale e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

« Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso ».

La verifica delle scritture è sostanzialmente un controllo di prova, nè data l'indole del giudizio speciale, e la sollecitudine neces-

saria a conseguire le finalità pratiche, sembra utile sottrarre tale incidente alla cognizione del giudice investito del merito: quindi l'ispettore o la Commissione possono benissimo compiere essi tale verifica con quei modi, cauti sì ma più spicciativi, che il regolamento traccerà; donde è consigliabile il non applicare le norme ordinarie del Codice di procedura civile; ma tuttavia, a prevenire abusi o comunque a reprimerli, giova mantenere l'applicazione della penalità sancita dall'articolo 295 contro l'improbo disconoscitore della scrittura oppostagli.

L'opportunità del rinvio al Tribunale civile pel procedimento di falso incidente è resa invece palese dall'indole di quel procedimento e dalle sue conseguenze (art. 314, 135, 316, 317 C. p. c.). L'omesso richiamo dell'art. 296 Codice di procedura civile è inteso ad escludere che la querela di falso sia proponibile dopo che il documento sia stato riconosciuto dalla parte contro cui è invocato, ciò potendo prestarsi piuttosto ad una maliziosa protrazione del litigio anzichè ad una necessaria tutela contro la falsità.

All'articolo 49. — Alla lettera *d*, per i due primi motivi addotti per la variante alla lettera *c* dell'art. 6, l'Ufficio propone la seguente variante:

« *d*) ad una persona esperta in materia economica e sociale designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio ».

All'articolo 24. — L'Ufficio considerò che le somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà data ad una decisione ispettorale o di Commissione di primo grado saranno praticamente sempre irricuperabili quand'anche tale decisione venga poi, perchè riconosciuta ingiusta, totalmente revocata in appello. E quando trattisi di parecchie centinaia d'emigranti tali somme possono salire a cifra cospicua. Nè giova invocare precedenti, dacchè le Commissioni che ora giudicheranno senza limite di somma, possono decidere per valori ingentissimi. Perciò la Commissione, senza voler impedire che in casi d'urgenza il giudice di primo grado attribuisca alle proprie decisioni la esecutorietà, crede praticamente equo limitarne l'applicabilità ad un terzo soltanto anzichè alla metà della somma aggiudicata.

Proponesi quindi che nel capoverso alle parole « non superiore alla metà » si sostituiscano quelle « non superiore ad un terzo ».

All'articolo 29. — Osservò l'Ufficio sul penultimo capoverso che l'imprenditore od arruolatore deve avere la facoltà di appellare quando la somma cui egli sia condannato verso ciascun emigrante, pure essendo per ogni singola condanna non superiore alle lire 300, moltiplicata pel numero dei reclamanti, od aventi diritto a reclamare, superi una congrua cifra, per esempio quella di lire 10,000. Parve all'Ufficio ingiusto e contrario ad un savio criterio economico lasciare un interesse, che è finanziariamente importante, sotto la arbitrarietà del giu-

dizio di un collegio probivirale senza dargli adito al giudizio di riesame avanti la Commissione centrale. Il ministro condiscende al rilievo dell'Ufficio. E quindi al penultimo capoverso dell'art. 29 dovrebbe farsi l'aggiunta seguente: « Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000 ».

All'articolo 32. — Considerò l'Ufficio al comma *h* che la pena corporale contro il capitano estensibile fino a sei mesi d'arresto sia eccessiva e che sia pure eccessivo il volerla inflitta sempre assieme alla pena pecuniaria. Non bisogna esagerare nel comminare pene se non vuolsi che, per una naturale reazione di equità, il giudice non si trovi piuttosto proclive ad assolvere totalmente l'imputato anziché punirlo esageratamente.

Invece l'Ufficio trova che l'ammenda deve applicarsi tante volte quanti sono i passeggeri sbarcati nolenti in porto diverso da quelli indicati nel biglietto. Le ammende sono effettivamente sopportate dai vettori, e l'ammontare di esse deve essere tale da trattenerli dall'ordinare tali sbarchi allo scopo di maggior lucro o di evitare spese. Quindi l'Ufficio propone la seguente variante:

« *h*) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano, ecc. ».

Considerò al comma *i* che non è logica la dizione dell'inciso « escluso ogni equipollente » poichè se manchi l'*equipollente* è giusto punire la omissione contravvenzionale, ma se l'*equipollente* c'è, ed è davvero *equipollente*, non si saprebbe vedere la ragione d'una punibilità per inosservanza d'una forma meramente estrinseca della cui sacramentalità non si potrebbe trovare un ragionevole motivo. Pare invece meglio rispondente allo scopo della legge attuale, e più consono ai precedenti legislativi, sostituire alle parole « escluso ogni equipollente » queste altre « il quale non potrà sostituirsi con altro documento ».

E così proponesi.

Considerò al comma *l* che è troppa severità il punire con l'ammenda da 50 a 500 lire la più innocua *inesattezza*, se anche non sostanziale; e quindi alle parole « o le contenga in modo inesatto » propone di sostituire quelle « o le contenga in modo *sostanzialmente* inesatto ».

E finalmente nel terz'ultimo comma l'Ufficio propone la soppressione della parola *locandieri*, inserita nel disegno durante la sua discussione alla Camera, giacchè se i *locandieri* sono fra i *dipendenti* dai vettori, non occorre designarli specificatamente, ma se ne sieno

indipendenti non è davvero giusto che i vettori rispondano pecuniariamente delle costoro contravvenzioni.

Il ministro consente a questa soppressione.

Signori Senatori!

Questo disegno di legge venne presentato all'altro ramo del Parlamento il 30 novembre 1910; la relazione della Commissione risulta presentata nel 28 marzo 1912, e fu portato a discussione pubblica il 6 maggio 1913.

Come vedesi il periodo di studio fu colà di trenta mesi.

Il disegno approvato dalla Camera venne presentato al Senato l'8 maggio, distribuito ai senatori il 16 maggio 1913 — e sottoposto agli Uffici il giorno stesso; — l'Ufficio centrale, costituitosi il 17, esaminò il progetto, ed il 18 formulò i suoi quesiti al ministro, che rispose in data 22 maggio. La presentazione odierna della relazione e l'assegnazione della discussione ad una prossima seduta, fanno sperare che la legge possa ritornare alla Camera ancora nello scorcio di questo periodo estivo dei suoi lavori.

La solerzia del Senato è argomento della sua sollecitudine in pro di coloro che della legge devono risentire i benefici.

Ora, completato nelle sue manchevolezze, precisato nelle sue formule e corretto in qualche parte, il disegno di legge merita, a giudizio unanime dell'Ufficio centrale, la vostra approvazione.

E le cure del Senato a studiare e, per quanto è possibile, perfezionare la legge, saranno nuovo documento reale del vigile intelletto d'amore che ispira quest'alto Consesso ogni qualvolta si tratta di dare alle classi meno abbienti ma laboriose quei presidi che sono praticamente utili e quelle tutele che sono giuste ed efficaci per coadiuvarle nella loro elevazione economica e per difenderle da ogni anche più astuta frode.

Naturalmente il Senato segue la via del giusto mezzo; per fare una legge di protezione degli emigranti non si deve fare una legge di persecuzione contro i vettori, però la condizione intellettuale e finanziaria degli emigranti in confronto di quella dei vettori ed arruolatori è così impari, che appunto la legge deve, per l'equilibrio delle forze in giuoco, creare essa, con le sue disposizioni di favore e col sistema delle presunzioni, quella *egualità* che, secondo Gioberti, è la sostanza dell'*equità* e la base della *giustizia*.

Queste leggi tutrici dell'emigrazione raggiungono, d'altronde, un fine nobilissimo e producono un effetto politico importantissimo: ampliano e rafforzano il sentimento della patria, la quale, giusta l'insegnamento di Mazzini, non è territorio, ma è l'idea che sorgendo su

quello stringe in un pensiero d'amore ed in un senso di comunione tutti i figli di quel territorio anche quando si trovino oltre i suoi confini.

Addì 4 giugno 1913.

ROLANDI-RICCI, *relatore.*

Disegno di legge: Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

Art. 1.

Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che derivino immediatamente dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso, o che comunque siano col medesimo direttamente connesse, o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, sono decise esclusivamente dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza, a norma della presente legge.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Identico.

Atr. 4 e 5.

Identici.

Art. 6.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) di una persona esperta in materia economica e sociale designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 7-bis.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario.

Art. 8 e 9.

Identici.

Art. 10.

Chiunque, a termini dell'art. 8, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'Ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 11, 12, 13 e 14.

Identici.

Art. 15.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

Art. 16 e 17.

Identici.

Art. 18.

Identico.

Identico.

La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà soltanto esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in lire 25.

Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiara espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verifica ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

Art. 19.

d) una persona esperta in materia economica e sociale, designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

e) *identico.*

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisionale in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

Art. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Identici.

Art. 29.

Identico.

Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000.

Identico.

Art. 30 e 31.

Identici.

Art. 32.

Identico.

- a) *identico;*
- b) *identico;*
- c) *identico;*
- d) *identico;*
- e) *identico;*
- f) *identico;*
- g) *identico;*

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente ine-

satto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) *identico*;

n) *identico*.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Identico.

Identico.

Art. 33, 34, 35, 36 e 37.

Identici.

VI.

Discussione sul disegno legge: "Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti „

(Tornata 9 giugno 1913)

PRESIDENTE — L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti».

Avendo l'Ufficio centrale proposto alcuni emendamenti al disegno di legge ministeriale, prego l'onorevole ministro degli affari esteri di voler dichiarare se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri* — Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale, riservandomi di fare alcune osservazioni riguardo agli articoli 6 e 19, in sede di discussione generale.

PRESIDENTE — Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1021-A).

PRESIDENTE — Dichiaro aperta la discussione generale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri* — Domando di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri* — Accetto gli emendamenti che l'Ufficio centrale del Senato ha proposto relativamente

a questo disegno di legge. Soltanto per uno di essi ho avuto testè uno scambio di idee con l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, e da questo scambio di idee traggio argomento a sperare che, anche su quell'emendamento, non sarà difficile il nostro accordo.

All'articolo 6°, e per conseguenza anche all'articolo 19°, io pregherei l'Ufficio centrale di voler consentire che il suo emendamento venisse modificato nei seguenti termini:

Laddove dice: «una persona esperta in materie economiche e sociali, designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio», io desidererei che si dicesse invece: «una persona esperta in materie economiche e sociali, nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio».

ROLANDI RICCI, *relatore* — Domando di parlare.

PRESIDENTE — Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore* — L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare le modificazioni che l'onorevole ministro degli affari esteri propone agli articoli 6 e 19 del progetto dell'Ufficio centrale modificato.

PRESIDENTE — Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, avvertendo che delle modificazioni agli articoli 6 e 19, proposte dall'on. ministro degli affari esteri ed accettate dall'Ufficio centrale, si terrà conto nella redazione degli articoli.

Procediamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

Art. 1.

Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che derivino immediatamente dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso, o che comunque siano col medesimo direttamente connesse, o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, sono decise esclusivamente dalle Commissioni arbitrali per la emigrazione, o dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza, a norma della presente legge.

Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto che siano promosse dai passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'articolo 18 della

legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 2.

Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

(Approvato).

Art. 4.

Sono di competenza degli ispettori della emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta. Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

(Approvato).

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori.

(Approvato).

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

b) di un consigliere della Prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

c) di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti.

(Approvato).

Art. 7.

La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

(Approvato).

Art. 7-bis.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario.

(Approvato).

Art. 8.

I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai regi funzionari della emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai regi uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'articolo 10, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi

di ritorno preveduti nel secondo comma dell'art. 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenne quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenne è legalmente affidato, e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque, a termini dell'art. 8, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'Ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 11.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 9 decreta dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 16.

Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva.

(Approvato).

Art. 12.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a se stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori dell'emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti della istruttoria o copia a loro cura e spesa.

(Approvato).

Art. 13.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

(Approvato).

Art. 14.

La Commissione e l'Ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenute all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 15.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

(Approvato).

Art. 16.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'Ispettore o la Commissione decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'Ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

(Approvato).

Art. 17.

Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

(Approvato).

Art. 18.

La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui il successivo articolo 19.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà soltanto esserne domandata la revocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di revocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in lire 25.

Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiari espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verifica ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 19.

La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

(Approvato).

Art. 20.

Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste.

(Approvato).

Art. 21.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

(Approvato).

Art. 22.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinque. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 24.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 25.

Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.

(Approvato).

CAPO II.

Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probivirali per gli emigranti stessi.

Art. 26.

Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

(Approvato).

Art. 27.

Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti collegi di *probiviri* per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il collegio dei *probiviri* ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due citta-

dini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gl'imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui *probiviri*, in quanto siano ritenute applicabili.

(Approvato).

Art. 28.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

(Approvato).

Art. 29.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente articolo 18.

(Approvato).

Art. 30.

Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire.

(Approvato).

CAPO III.

Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 31.

Gli ispettori per l'interno e gli ispettori viaggianti, nonchè i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

(Approvato).

Art. 32.

All'art. 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, e senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

(Approvato).

Art. 33.

Al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari,

guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34.

Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.
(Approvato).

Art. 35.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Art. 36.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge.
(Approvato).

Art. 37.

Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE — Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE — Procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale.

BISCARETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE — Le urne rimangono aperte.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE — Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti»:

Senatori votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato approva.

VII.

Disegno di legge sulla tutela giuridica degli emigranti approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 maggio 1913 modificato dal Senato del Regno nella seduta del 5 giugno 1913, ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati il 9 giugno 1913.

A. — RELAZIONE DEL MINISTRO.

Onorevoli deputati,

Abbiamo l'onore di sottoporre nuovamente ai vostri voti il disegno di legge vivamente atteso dai nostri emigranti.

Il Senato del Regno vi ha introdotto alcune modificazioni, ampiamente giustificate nella relazione dell'Ufficio centrale.

Noi confidiamo che la Camera, votando senza indugio, così come l'altro ramo del Parlamento ha modificato, questo disegno, darà una prova di più della affettuosa sollecitudine che essa ha sempre dimostrato pei nostri lavoratori.

DI SAN GIULIANO.

B. — RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Seduta del 12 giugno 1913.

Onorevoli colleghi!

Il disegno di legge sui provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti torna a noi dal Senato del Regno con alcune modificazioni.

Talune di queste (come quelle agli articoli 3, 6, 10, 15, 19, 21, 29, 32) o tendono a chiarire il pensiero o a migliorare la forma della legge e la vostra Commissione le ha perciò accettate volentieri.

Eguale la vostra Commissione, se non strettamente necessaria, ha trovato opportuna, e tale, in ogni modo, da rendere più semplice il procedimento e impedire l'uso di mezzi di impugnazione complessi, per ragioni di incompetenza, la proposta contenuta nell'articolo 7-*bis*.

La discussione, invece, si è nella vostra Commissione fatta più viva in ordine alle modificazioni proposte all'articolo 18, per quanto riflette specialmente la procedura per verifica di scrittura e per incidente di falso. Parve a talun commissario, anche per la esperienza che si è fatta colla vecchia legge, che ben difficilmente possono nella soggetta materia presentarsi casi che diano luogo a simili incidenti; a tale altro parve che il rimandarne la risoluzione alle norme ordinarie di procedura civile possa creare occasione, o quasi incentivo, di procrastinazioni o tergiversazioni non corrispondenti all'indole della materia che forma oggetto della legge; tale altro infine opinò che il non dettare in proposito disposizioni speciali poteva essere opportuno allo scopo di lasciare alla singolare magistratura modo di pronta risoluzione in sede propria anche su quanto riflette il riconoscimento o verifica della scrittura o l'accertamento della verità dei documenti.

Ma, nondimeno, considerando che le temerarie eccezioni in materia possono anche venire represses secondo le norme degli articoli 295 e 314 del Codice di procedura civile, e che non sarebbe il caso di insistere per respingere una modificazione la quale in sostanza si propone l'intento di integrare la legge e dirimere possibili controversie, la vostra Commissione ha concluso con l'accettarla.

Per ciò che riflette la modificazione all'articolo 1. la vostra Commissione, dopo maturo esame, non ha creduto di poterla interamente accettare. Infatti, con le espressioni «controversie che *immediatamente* derivino dal contratto di trasporto o da atti preliminari di «esso, o che comunque siano col medesimo *direttamente* connesse» si intende perfezionare il testo approvato dalla Camera dei deputati nel senso di meglio precisare l'indole della controversia; ma sostan-

zialmente si restringe grandemente il contenuto della medesima, o, per lo meno, si agevola la produzione di eccezioni di incompetenza con pregiudizio dello scopo che la legge si prefigge creando magistrature e procedimenti singolari in relazione a singolari conflitti.

La proposta modificazione riuscirebbe a restringere lo stesso diritto attuale mentre l'intento della legge nuova è quello di allargare l'ambito della competenza della magistratura speciale, di renderne più fervida la attività e di facilitare agli interessati di provocarla.

Sembra dunque alla vostra Commissione che i due avverbi restrittivi potrebbero facilitare il modo o il tentativo di sottrarre le controversie alle magistrature speciali. Vero è che il Senato propone di aggiungere l'articolo 7-*bis* (che la vostra Commissione accetta) per regolare la soluzione delle eccezioni di incompetenza compresa quella per materia e valore; ma tale regolamento non esclude che, in via principale o sostanziale, si devano ridurre le ragioni, o forse anche i pretesti, per sollevare le eccezioni medesime.

Quantunque la vostra Commissione, per le ragioni addotte nella sua relazione del 28 marzo 1912, trovasse e trovi giustificata la formola dell'articolo 1° da essa proposta e dalla Camera votata, e trovi rispondente alla tecnica, e giuridicamente esatta, la formola medesima, tuttavia è venuta nella decisione di proporre che si ritorni sostanzialmente sul punto controverso alla primitiva formola proposta dal Ministero.

Così propone che l'articolo primo sia formulato nel seguente modo:

«Le controversie fra emigranti e vettori e loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse, o che insorgano nella applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori della emigrazione nei porti di imbarco, in ragione della rispettiva competenza, a norma della presente legge».

La Commissione pertanto vi propone di onorare del vostro voto il disegno di legge con le modificazioni apportatevi dal Senato del Regno, tranne quella dell'articolo primo che essa vi invita invece di approvare nel senso sovraindicato.

STOPPATO, *relatore*.

C. — DISCUSSIONE PARLAMENTARE.

Tornata del 14 giugno 1913.

Si approva senza discussione il disegno di legge: «Tutela giuridica degli emigranti» (Modificato dal Senato).

VIII.

Disegno di legge sulla tutela giuridica degli emigranti approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 6 maggio 1913, modificato dal Senato del Regno nella tornata del 9 giugno 1913, modificato di nuovo dalla Camera dei Deputati nella tornata del 14 giugno 1913, ripresentato al Senato del Regno dal Ministro degli Affari Esteri nella tornata del 16 giugno 1913.

A. — RELAZIONE DEL MINISTRO.

Signori Senatori,

Nella seduta del 9 corr. mese il Senato ha approvato il disegno di legge sui « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti » con notevoli modificazioni, proposte dagli Uffici e da me accettate, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ritornato all'altro ramo del Parlamento, quel disegno di legge è stato approvato nella tornata del 14 giugno corr. mese con tutti gli emendamenti fatti e le aggiunte introdotte dal Senato, eccettuato un solo articolo, il primo, col quale si definisce la materia di competenza delle Commissioni arbitrali e degli ispettori di emigrazione per il fatto della legge in esame.

Il Parlamento, lasciando inalterati i due ultimi capoversi, ha approvato per la prima parte dell'art. 1, il testo che io avevo avuto l'onore di proporre nel disegno di legge presentato alla Camera e che era stato poi dalla Commissione parlamentare alquanto modificato.

La differenza fra il testo approvato dalla Camera per l'art. 1 e quello approvato dal Senato, in seguito alle proposte degli Uffici, è lieve; ed io nutro perciò fiducia che voi vorrete accordare il vostro suffragio al presente disegno di legge, così come ora si presenta al vostro autorevole esame.

L'azione che lo Stato deve svolgere per la tutela giuridica dell'emigrante si rende ogni giorno più necessaria; sarebbe improvvido ritardarne più oltre una più razionale disciplina.

Sarà vanto dell'attuale Legislatura, dopo avere esaminata e resa migliore questa legge, di offrirla ai nostri connazionali che emigrano come nuova prova dell'affetto e della solidarietà della patria vigile e riconoscente.

DI SAN GIULIANO.

B. — RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

Signori Senatori,

La Camera accolse tutte le modificazioni portate dal Senato a questo progetto di legge.

Soltanto nell'articolo primo, pur accettando che al testo da essa formulato si sostituisca l'antico testo del progetto ministeriale, avvisò dovessero sopprimersi due avverbii che il Senato vi aveva inserito e che il ministro aveva accettato.

Parve alla Camera che questi avverbii restringessero l'ambito della materia soggettata alla nuova giurisdizione, mentre intenzione del Senato era stata quella che essi valessero non a restringerla ma a meglio precisarla.

Ora non sembra al vostro Ufficio che sia opportuno insistere nella inserzione di tali avverbii e sol per ciò venire praticamente a respingere la legge, la quale, modificata dal Senato in parecchie delle sue disposizioni e completata, è, come già l'Ufficio concluse ed il Senato riconobbe, approvandola, sostanzialmente buona ed utile.

D'altronde omai le discussioni e relazioni parlamentari hanno abbastanza chiarito quale sia la comprensione dell'articolo primo e come esso vada inteso ed applicato secondo la mente legislativa, cosicchè i due avverbii possono riuscire pleonastici per gli effetti pratici.

Quindi l'Ufficio propone che piacciavi dare il vostro suffragio alla legge secondo il testo ora ripresentatovi.

Notasi che le altre che parrebbero varianti non sono che ripetizioni fatte per il coordinamento dei numeri ordinativi degli articoli successivi al 7, essendosi al 7-*bis* dato il numero 8.

Addì 17 giugno 1913.

ROLANDI-RICCI, *relatore.*

C. — DISCUSSIONE PARLAMENTARE.

Tornata del 19 giugno 1913.

PRESIDENTE — L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti».

Avverto che questo disegno di legge fu già approvato dal Senato, e torna ora dalla Camera dei deputati con alcune modifiche.

Dopo quest'avvertenza, prego l'onorevole senatore Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

PRESIDENTE — Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

(Il presidente dichiara di passare alla discussione degli articoli che rilegge, uno per uno, e che pone in discussione e ai voti secondo il testo riportato a pag. 3 e seguenti del presente Bollettino.

Nessun Senatore ha chiesto di parlare; per cui il Presidente annunzia che il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE — Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: «**Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti**»:

Senatori votanti	108
Favorevoli	101
Contrari	7

Il Senato approva.

INDICE

<i>Legge sulla tutela giuridica degli emigranti del 2 agosto 1913, n. 1075.</i>	Pag. 3
---	--------

ATTI PARLAMENTARI RIFERENTISI A DETTA LEGGE:

I. — <i>Relazione e disegno di legge</i> presentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati. Seduta del 30 maggio 1910	” 16
II. — <i>Relazione e disegno di legge</i> della Commissione Parlamentare. Seduta del 28 marzo 1912	” 43
III. — <i>Discussioni parlamentari</i> . Tornata del 5 maggio 1913	” 77
IV. — <i>Discussioni parlamentari</i> . Tornata del 6 maggio 1913	” 118
IV. — <i>Relazione e disegno di legge</i> presentati dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno. Tornata dell'8 maggio 1913	” 119
V. — <i>Relazione e disegno di legge</i> dell'Ufficio Centrale del Senato	” 126
VI. — <i>Discussione parlamentare</i> . Tornata del 9 giugno 1913	” 139
VII. — <i>Disegno di legge</i> ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri alla Camera dei Deputati il 9 giugno 1913:	
A. <i>Relazione del Ministro</i>	” 154
B. <i>Relazione della Commissione</i>	” 155
C. <i>Discussione parlamentare</i> . Tornata del 14 giugno 1913	” 156
VIII. — <i>Disegno di legge</i> ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri al Senato del Regno nella tornata del 16 giugno 1913:	
A. <i>Relazione del Ministro</i>	” 157
B. <i>Relazione dell'Ufficio Centrale</i>	” 158
C. <i>Discussione parlamentare</i> . Tornata del 17 giugno 1913	” 158

Emigrazione e Colonie. — Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti
Diplomatici e Consolari.

- Volume I: Europa: Parte I — FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO.
Volume I: Europa: Parte II — SVIZZERA — AUSTRIA-UNGHERIA — GRAN
BRETAGNA — SPAGNA E GIBILTERRA — PORTOGALLO — MALTA.
Volume I: Europa: Parte III — GERMANIA — LUSSEMBURGO — BELGIO —
OLANDA — STATI SCANDINAVI — RUSSIA — PENISOLA BALCANICA.
Volume II: ASIA — AFRICA — OCEANIA.
Volume III: America: Parte I — BRASILE.
Volume III: America: Parte II — ARGENTINA.
Volume III: America: Parte III — STATI UNITI — CUBA — MESSICO —
GUATEMALA — HONDURAS — NICARAGUA — COSTARICA — HAITI —
SAN DOMINGO — CURAÇAO — COLOMBIA — VENEZUELA — EQUATORE —
PERÙ — PARAGUAY — CILE.

Prezzo di ciascuna parte lire due.

Bollettino dell'emigrazione. — Pubblicazione periodica.

Fascicoli del " Bollettino „ pubblicati negli anni 1902 a 1912.

Nel 1902	fascicoli 12
» 1903	» 15
» 1904	» 18
» 1905	» 22
» 1906	» 16
» 1907	» 20
» 1908	» 24
» 1909	» 20
» 1910	» 18
» 1911	» 12
» 1912	» 12

Le pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione sono in vendita presso la *Libreria F.lli Bocca* e l'*Istituto Geografico De Agostini* in Roma e presso i loro corrispondenti nel Regno.

Prezzo del presente fascicolo: L. 0.30
